

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.45 PREVIDENZA

INPS: tutte le novità sui contributi 2013

p.53 IMPIANTISTICA

Riscaldamento: le nuove regole su controlli e ispezioni

p.83 SICUREZZA

Le verifiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 febbraio 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommarario

	pag.
NEWS	
Appalti – Energia – Impiantistica – Edilizia e urbanistica – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro – Condominio	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Appalti – Lavoro, previdenza e professione – Chimica e alimentare – Infortunistica stradale	21
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Ambiente, suolo e territorio – Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Sicurezza ed igiene del lavoro	29
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
CONTRIBUTI 2013: L'INPS ILLUSTRATA TUTTE LE NOVITÀ	
Luca Vichi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 08.02.2013, n. 7 <i>Anche quest'anno l'Inps ha pubblicato la consueta circolare con la quale vengono riepilogate le principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato.</i>	45
Edilizia e urbanistica	
LA GIORNATA DELLA COLLERA. SQUINZI: «BASTA ANNUNCI: SERVE TERAPIA D'URTO»	
Massimo Frontera, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 13.02.2013 <i>A Milano scoppia la collera delle imprese. La «giornata della collera» è l'iniziativa promossa dall'Assimpredil che ha radunato un'ampia partecipazione di imprese e associazioni della filiera.</i>	50
Impiantistica	
RISCALDAMENTO, ECCO LE NUOVE REGOLE SU CONTROLLI E ISPEZIONI	
Marco Mobili, www.ilsole24ore.com, 12.02.2013 <i>Ispezioni ridotte su caldaie per il riscaldamento e condizionatori estivi e meno costi per i cittadini. Rivisti i limiti di accensione e istituzione del catasto degli impianti termici. Verifiche effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati. Il Governo cerca di evitare una nuova condanna di Bruxelles e vara le nuove regole sui controlli e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.</i>	53

Energia**CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI: L'ANCE FA IL PUNTO SULLE NUOVE NORME**

A cura di ANCE, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.02.2013, n. 923

Dal 27 dicembre 2012 è in vigore il nuovo quadro normativo riguardante la certificazione energetica degli edifici. Con il D.M. 22 novembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 290 del 13 dicembre 2012), sono state, infatti, apportate alcune modifiche alle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" contenute nel D.M. 26 giugno 2009. Nella tabella seguente vengono riportati i principali contenuti della disciplina, come aggiornati dal nuovo decreto.

55

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**IVA 2013 - NOVITÀ DELLA L. 228/2012 E DEL D.L. 179/2012**

Gioacchino Pantoni, Claudio Sabbatini, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 15.02.2013, n. 6

Le novità Iva 2013 non riguardano solo le modalità ed i termini di fatturazione ed il meccanismo della liquidazione Iva per cassa, introdotte al fine di recepire la direttiva 13.7.2010, n. 2010/45/Ue. Altre disposizioni, come quelle sulla gestione individuale di portafoglio, sulle attività svolte dagli enti pubblici in qualità di pubblica autorità e sulla territorialità dei noleggi di mezzi di trasporto a lungo termine sono finalizzate ad armonizzare le norme nazionali alla disciplina europea, anche come interpretate dalla Corte di Giustizia Ue. Altre scelte, come quella delle aliquote Iva e della trasmissione telematica dei corrispettivi sono tutte italiane. Le disposizioni in rassegna sono contenute nella Legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012, n. 228), nel decreto "sviluppo 2012 bis" (d.L. 18.10.2012, n. 179), come anche nel D.Lgs. 11.2.2010, n. 18.

61

Rifiuti e bonifiche**SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO LA FOS È UN RIFIUTO SPECIALE**

Federico Peres, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

Ai fini di applicare il pagamento della "ecotassa" introdotta con la legge n. 549/1995, la delibera della giunta regionale della Toscana n. 643/2009 aveva qualificato la frazione organica stabilizzata (cosiddetta "FOS") come "rifiuto urbano". In prima battuta, il TAR Toscana aveva ritenuto illegittima la delibera in quanto la FOS costituiva, in realtà, un "rifiuto speciale", in considerazione di quanto previsto dall'art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia 31 ottobre 2012, n. 5566/2012, nel confermare la sentenza del TAR Toscana, ha, inoltre, sottolineato che qualificare la FOS come rifiuto urbano è contrario a plurimi elementi di interpretazione dell'art. 184.

69

Chimica e alimentare**GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE: INDICAZIONI SU VIGILANZA E SANZIONI**

Damiano Romeo, Giuseppina Paolantonio Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

I due regolamenti europei "REACH" (regolamento n. 1907/2006) e "CLP" (regolamento n. 1272/2008), inerenti alla gestione delle sostanze chimiche nelle varie tipologie di prodotti immessi sul mercato, sono ormai in avanzata fase attuativa. Anche l'azione degli organi di vigilanza è stata avviata, in modo coordinato rispetto alle priorità individuate in ambito europeo. Recentemente sono stati pubblicati dalla regione Lombardia due importanti documenti di orientamento in merito all'irrogazione delle sanzioni e alle modalità di espletamento dei relativi controlli. E' necessario riepilogare, dunque, gli adempimenti necessari ed evidenziare gli orientamenti emersi per l'attività di vigilanza.

73

Sicurezza ed igiene del lavoro**SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO GLI ORIENTAMENTI MINISTERIALI PER LE VERIFICHE OBBLIGATORIE**

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2012, n. 297, ha reso nota l'emanazione del decreto dirigenziale 19 dicembre 2012. Con la nuova norma il Dicastero ha pubblicato il quarto elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, la disciplina di riferimento del settore appare molto complessa e caratterizzata da molte criticità per cui è importante effettuare una ricostruzione dell'attuale sistema, anche alla luce di queste ultime novità, e per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori.

83

Sicurezza ed igiene del lavoro**LE "PROCEDURE DI SISTEMA" COME ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA L'ART. 18 E IL TITOLO IV, D.Lgs. 81**

Ezio Marasi, Maurizio Molteni, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

Nei cantieri le cui imprese hanno condiviso, con i coordinatori della sicurezza in progettazione ed esecuzione, le chiare ed efficaci politiche di coordinamento introdotte dall'applicazione delle procedure di sistema, sono stati confermati i bassi indici di infortunio e di gravità. Un nuovo approccio professionale che ha dato risultati apprezzabili consolidando regole e discipline di prevenzione in un settore sensibile agli infortuni, quello dell'edilizia e delle costruzioni.

92

L'ESPERTO RISPONDE**Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Catasto – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Condominio – Rifiuti e bonifiche**

97

News

Appalti

■ **Gare pubbliche aperte alle società semplici**

Il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare l'articolo 6 della direttiva 93/37, osta ad una normativa nazionale che vieta ad una società semplice, qualificabile come imprenditore, di partecipare alle gare d'appalto.

Questa la decisione della Corte di Giustizia UE, emessa con ordinanza del 4 ottobre 2012, nella causa C-502/11.

Il caso in esame, avente ad oggetto l'impugnazione della revoca di un'attestazione SOA, da parte dell'Avcp, nei confronti di una società semplice, è risalente nel tempo (2005), tuttavia, con il rinvio effettuato alla CGE da parte del Consiglio di Stato (ordinanza n. 5290/2011), risulta quanto mai attuale, visto che vengono messi in evidenza i principi comunitari applicabili in materia di partecipazione alle gare e gli eventuali limiti prevedibili dalla normativa nazionale.

La CGE è stata chiamata a decidere se l'ordinamento comunitario e, segnatamente, l'articolo 6 della direttiva 93/97 osti in via di principio a una previsione normativa nazionale (art. 10, comma 1, lett. a) della legge 109/94, applicabile *ratione temporis*), che limita alle sole società che esercitano attività commerciale la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, escludendo così le società semplici.

I Giudici comunitari, in uno dei passaggi fondamentali della decisione sostengono che "in base alla giurisprudenza della Corte, la normativa dell'Unione non richiede che il soggetto che stipula un contratto con un'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore, ossia come operatore economico. È sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di fare eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine (sentenza CoNISMA, cit., punto 41 e la giurisprudenza ivi citata)."

La soluzione fornita dalla Corte trova, quindi, la propria giustificazione nella capacità di ogni forma societaria, comprese le società semplici, di fornire idonee garanzie per far eseguire la prestazione oggetto dell'appalto in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto.

In conclusione la decisione in commento evidenzia, ancora una volta, che uno degli obiettivi della normativa europea in materia di contratti pubblici è costituito dall'apertura alla concorrenza "nella misura più ampia possibile". E' infatti precipuo interesse dell'Unione che sia garantita la più ampia partecipazione possibile di offerenti in una gara (su questa scia si veda anche una recente sentenza del Consiglio di Stato, 23 gennaio 2013, n. 387, nella quale è stata ammessa la partecipazione alle gare pubbliche per le associazioni di volontariato).

(Avv. Marco Porcu, Il Sole 24 ORE – www.sistema24appalti.ilsole24ore.com, 04.02.2013)

■ **I contratti di fornitura liberi dalla responsabilità solidale**

L'interpretazione letterale del DI 83/2012 sulla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore porta chiaramente ad escludere che tale responsabilità sussista nei casi dei contratti di fornitura di beni e servizi. Questa interpretazione letterale, tra l'altro, va ricondotta anche nell'alveo giuridico del contratto di appalto, che secondo il Codice Civile è "un contratto con il quale una parte assume ... il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Quindi, si vede, nella definizione di appalto si parla solo di "opere" e "servizi", e non anche di "fornitura". A dare ulteriore forza a questa interpretazione, viene anche l'Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, riconosce che il DI 83 "ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi".

Per traslazione, allora, andrebbero esentati dalla responsabilità solidale anche i contratti di locazione di prestazione professionale, riguardo i quali sia la Sezione lombarda della Corte dei Conti (deliberazione 37 del 4 marzo 2008), sia la Sezione IV del Consiglio di Stato (pronuncia 263 del 29 gennaio 2008) hanno sottolineato una netta differenza rispetto ai contratti di appalto, dal momento che nei primi manca una "organizzazione di impresa" che caratterizza invece i secondi. (Sintesi redazionale, 15.02.2013)

■ **Antimafia, alt ai certificati camerali**

Dal 12 febbraio in vigore le regole del nuovo codice: stazioni appaltanti obbligate a richiedere i documenti ai prefetti

Dal 12 febbraio le stazioni appaltanti dovranno dire addio alla possibilità di acquisire la comunicazione antimafia delle imprese attraverso i certificati finora rilasciati dalle Camere di commercio. La novità è determinata dall'entrata in vigore delle nuove regole antimafia introdotte dal decreto correttivo al Dlgs 159/2011, in procinto di diventare operative due mesi dopo la pubblicazione del Dlgs 218/2012 arrivato in Gazzetta a dicembre.

L'innovazione rischia di trasformarsi in una tegola per le stazioni appaltanti abituate a controllare in un colpo tanto il rispetto degli obblighi antimafia che il rispetto degli altri requisiti verificabili attraverso la visura camerale. D'ora in poi bisognerà attivare due procedure con il pericolo di un appesantimento burocratico anche a carico delle prefetture, uffici già piuttosto «ingolfati».

Tra le novità anche il raddoppio di validità dell'informazione antimafia (da sei a 12 mesi) e la stretta sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

(Il Sole 24 ORE - Edilizia e territorio (Tabloid), 04.02.2013)

■ **Pagamenti, tasso Ue a rischio**

Il punto controverso: la penalità sulla mancata emissione del certificato entro la scadenza

Fatta la norma, trovato l'inganno. È proprio il caso di dirlo. In questo caso all'inganno si aggiunge la beffa, se non fosse che la questione – quella dei tempi di pagamento – è ormai diventata di vita o di morte per le imprese. E infatti la questione riguarda proprio le nuove norme sui pagamenti delle imprese, quelle operative dal primo gennaio scorso, introdotte dal decreto legislativo 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/Ue.

L'ultima importante novità è arrivata con la nota ministeriale congiunta Sviluppo-Infrastrutture, diffusa lo scorso 23 gennaio, che ha definitivamente chiarito l'applicazione delle norme anche al settore dei lavori pubblici (si veda anche lo scorso numero di «Edilizia e Territorio»).

Ma ora la questione è diventata un'altra. Sulla quale i costruttori dell'Ance hanno lanciato un warning, segnalando un vulnus nell'interpretazione ministeriale in grado di aprire la strada a un'elusione delle norme comunitarie.

IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il nodo della questione riguarda la fase che le norme europee definiscono genericamente di "verifica" e che la nota ministeriale individua, all'interno delle procedure delle opere pubbliche, nella fase di controllo del lavoro eseguito: fase che si conclude con l'emissione del certificato di pagamento da parte del funzionario dell'amministrazione pubblica.

Nella sua interpretazione, il ministero salva, nella sostanza, lo statu quo, cioè l'applicazione del codice dei contratti, sia per quanto riguarda le scadenze, sia per quanto riguarda le penalità. Sul primo punto – i tempi – pur dichiarando «non compatibile» con le norme europee il termine di 45 giorni, la nota ministeriale lo conferma nella sostanza quando ammette che il più breve termine di 30 giorni può essere diversamente pattuito nel contratto e può essere portato a 45 giorni.

LA NOTA MINISTERIALE

Molto più gravida di conseguenze è la seconda parte dell'interpretazione ministeriale, quella che riguarda la penale da applicare in caso di inerzia dell'amministrazione.

Siccome nelle norme Ue non si parla di penali per la fase della verifica, il ministero ritiene di fare salva la penale attualmente prevista dal codice dei contratti, «che non presenta profili di contrasto con le disposizioni della direttiva».

Attualmente, tale fase prevede una scadenza di 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento.

Oltre questo termine, la penalità prevede l'applicazione di un tasso legale per i primi 60 giorni e di un tasso di mora individuato in base a un Dm Economia dal 61° giorno in poi.

Attualmente, nel primo caso (tasso legale) il riferimento per il calcolo è pari al 2,5%, nel secondo caso (tasso di mora) si sale a 5,27 per cento.

Si tratta di indici nettamente al di sotto del moltiplicatore introdotto dalle norme Ue, pari all'8% che va poi sommato a un tasso base individuato ogni semestre dal ministero dell'Economia, e che è pari allo 0,75% per il periodo primo gennaio- 30 giugno 2013. Ne risulta dunque un tasso totale di mora pari all' 8,75 per cento.

ANCE IN ALLARME

Diametralmente opposta l'opinione dell'Ance, che su questo punto ritiene che la norma del codice debba ritenersi abrogata: «Una diversa interpretazione, che, come quella fornita nella nota ministeriale, indicasse, per la mancata effettuazione nei termini di attività propedeutiche al mandato di pagamento, una sanzione economica di gran lunga inferiore a quella voluta dal legislatore comunitario, condurrebbe alla situazione paradossale di impedire il verificarsi della circostanza (ossia la mancata adozione del mandato di pagamento nei termini) da cui la nuova normativa fa discendere la corresponsione degli interessi, con ciò eludendo la finalità della normativa stessa», si legge nel documento redatto dagli uffici interni dell'Ance e inviato esclusivamente alle imprese associate il 28 gennaio scorso.

«In altre parole – prosegue la circolare dell'Ance – l'amministrazione potrebbe trovare convenienza nel protrarre sine die l'emissione del certificato di pagamento e nel bloccare di fatto l'emissione del mandato. In tal modo, infatti, finirebbe per incorrere in una sanzione economica (come quella fissata dal decreto interministeriale di cui all'art.

133 del Codice) molto più lieve rispetto a quella prevista dal Decreto legislativo n. 192/2012 per il ritardo nell'emissione del mandato.

Ciò, come detto, si risolverebbe in una palese elusione della finalità indicata dalla direttiva comunitaria 2011/7/Ue, difficilmente giustificabile a fronte di una eventuale procedura di infrazione».

LOBBY IN AZIONE

La nota Ance si conclude affermando che l'Associazione «sta interessando gli uffici ministeriali di riferimento, al fine di ottenere definitiva chiarezza in merito».

Da questa conclusione si deduce che il lavoro non è affatto finito, e che, anzi, per certi versi, potrebbe anche ripartire dall'inizio, come nel gioco dell'oca. La beffa, appunto.

LA «GRAVE INIQUITÀ»

La nota del ministero – peraltro inviata a dieci associazioni imprenditoriali e non alle pubbliche amministrazioni – non entra nel merito di tutte le questioni applicative. Una di queste è la soglia di «grave iniquità» oltre la quale le clausole del contratto devono considerarsi nulle e sostituite con la norma di legge. Come è noto, la direttiva indica solo due clausole «gravemente inique» – l'espressa esclusione nel contratto o degli interessi di mora sui pagamenti oppure del risarcimento dei costi per il recupero della morosità – che non esauriscono la possibile casistica. Per esempio – ed è questa una questione su cui si interrogano le imprese legate da contratti di subappalto con il contraente principale – quanto deve essere lunga l'attesa del pagamento per poter essere considerato un elemento di «grave iniquità» contrattuale?

Inoltre, sempre nella nota ministeriale, nulla si dice sul vincolo imposto dal patto di stabilità degli enti locali, che è tra le prime cause del mancato pagamento da parte dell'Ente. La questione è se gli enti locali possono invocare il vincolo come una causa di forza maggiore per il ritardato pagamento, così da evitare gli interessi di mora. L'Ance ricorda che esiste una giurisprudenza contraria a questo orientamento, ma su una questione così vitale non sarebbe certo stata inutile una conferma da parte del ministero.

L'ANAS SI ADEGUA

Intanto dall'Anas arriva un primo segnale di allineamento alle norme comunitarie. Fonti della società fanno sapere che, per quanto riguarda i contratti a partire dal primo gennaio 2013, «è già stato deliberato di applicare alla lettera la direttiva Ue».

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE - Edilizia e territorio (Tabloid), 04.02.2013)

■ La pubblicità delle gare di appalto a spese di costruttori e ingegneri

La pubblicità degli appalti pubblici costerà alle imprese e alle società di ingegneria e di progettazione circa 75 milioni di euro. Infatti, il comma 35 dell'articolo 34 del DI 179/2012 (Crescita 2) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013 i bandi e gli avvisi di gara pubblica d'appalto dovranno essere resi pubblici a spesa dell'appaltatore vincitore della gara, il quale dovrà rimborsare la stazione appaltante di tale spesa entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Gli avvisi e i bandi di importo da 500mila euro in su devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sui siti del ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dei lavori pubblici, nonché su almeno uno dei principali quotidiani nazionali e sul principale giornale locale del luogo in cui si eseguono i lavori.

Nel primo decreto sulla *spending review*, firmato dal ministro Bondi, era prevista l'eliminazione della pubblicità sui giornali, con stime di risparmio di circa 25 milioni di euro per il 2013 e di 75 milioni per il 2013, ma poi questa previsione fu cassata. Nel maxiemendamento al DI 179/2012 si è deciso infine che a pagare le spese di pubblicità sui giornali siano gli ingegneri e i costruttori che si aggiudicano i contratti. Le rispettive associazioni di questi ultimi, l'Ance e l'Oice, hanno più volte chiesto che tale emendamento sia ritirato, ma invano. Il peso della norma, inoltre, è ulteriormente aggravato dal fatto che il rimborso delle spese di pubblicità è richiesto entro 60 giorni, quando invece i pagamenti della Pa ancora non rispettano un'uguale scadenza. E nemmeno è stata prevista la possibilità di compensare tali rimborsi tramite scomputi in fase di anticipo sui lavori o al massimo di primo saldo di avanzamento dei lavori.

(Sintesi redazionale, 15.02.2013)

Energia

■ Per i progetti verdi 460 milioni

Publicata la circolare dell'Ambiente che apre la corsa ai finanziamenti, domande entro il 26 aprile

Il Fondo Kyoto punta sui progetti «verdi» per promuovere l'occupazione giovanile.



E mette in campo 460 milioni di euro per il finanziamento agevolato di iniziative per la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle fonti rinnovabili, per l'efficienza energetica e il social housing messe a punto dalle imprese. Un pacchetto di misure per la crescita realizzato secondo le previsioni del Decreto Sviluppo (DI n. 83/2012).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 25 gennaio della circolare n. 5505/2013 del ministero dell'Ambiente (redatta insieme con lo Sviluppo economico e d'intesa con Cassa depositi e prestiti) è partita la corsa ai finanziamenti destinati al mondo produttivo: imprese Pmi, Srls (Società a responsabilità limitata semplificata) ed Esco (società che offrono

servizi energetici) che, per ottenere i fondi, dovranno assumere a tempo indeterminato giovani di

età non superiore ai 35 anni. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità – precisa la circolare, che contiene tutte le istruzioni sulle procedure da seguire per ottenere i fondi – almeno un terzo dei posti dovrà essere riservato a giovani laureati under 28, mentre per Srls, Pmi ed Esco il numero minimo di assunzioni è di una unità.

Dei 460 milioni messi a disposizione, 380 sono destinati al finanziamento di nuovi progetti presentati da imprese (sia in forma individuale che societaria) o da loro consorzi, 10 milioni sono riservati alle iniziative di Società a responsabilità limitata semplificata (Srls) e 70 andranno a finanziare interventi di riqualificazione nell'area del Sito di interesse nazionale (Sin) di Taranto.

Le risorse del Fondo Kyoto potranno finanziare esclusivamente progetti nuovi e copriranno una parte dell'investimento totale (da un minimo del 60 a un massimo del 75%), mentre la quota restante sarà a carico del beneficiario.

La circolare inserisce tra le spese ammissibili al finanziamento quelle per macchinari, impianti, attrezzature, software e brevetti informatici, per servizi e consulenze (fino al 15% del totale), i costi del personale e le spese generali (fino al 10% del totale).

Ma anche gli eventuali oneri aggiuntivi necessari all'adeguamento alle norme antisismiche degli edifici funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

Il finanziamento a tasso fisso agevolato non potrà avere una durata superiore ai 72 mesi.

L'accesso ai fondi avverrà esclusivamente attraverso procedure Web.

Le domande di finanziamento agevolato (corredate di firma digitale) dovranno essere inviate entro il 26 aprile 2013 via Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo fondokyoto@pec.minambiente.it. (Alessia Tripodi, Il Sole 24 Ore - Edilizia e territorio (Tabloid) 04.02.2013, n. 5)

■ **Dopo il bonus energia, due anni in più per ammortizzare i pannelli solari**

Sono sul punto di esaurirsi i 6,7 miliardi messi in campo dal Quinto Conto Energia per gli incentivi fiscali per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Ma anche chi volesse installare un impianto dopo la fine dei fondi del Quinto Conto Energia può avere comunque dei benefici fiscali, perché fino a giugno può sempre ricorrere alla detrazione Irpef del 50% (che dopo giugno tornerà al 36%). Secondo l'Aper (l'Associazione produttori da energie rinnovabili) per un impianto da 3 kW i costi di installazione si aggirano intorno a 7mila euro, con gli incentivi del Conto Energia si ammortizzerebbero nel giro di 6-7 anni, mentre con la detrazione Irpef al 50% i tempi si allungherebbero di un paio di anni, arrivando agli 8-9.

La legge 134/2012 ha previsto un regime transitorio (fino al 30 giugno) in cui la detrazione Irpef per l'installazione di pannelli fotovoltaici è al 50% (invece che al 36%) e la soglia massima di spesa a 96 mila euro (invece di 48mila). Il recente parere 2012/137364 dell'Agenzia delle Entrate sembrerebbe dare il via libero definitivo al bonus Irpef in alternativa al Conto Energia, ma in realtà tale parere è limitato al solo caso per il quale si è chiesto tale parere. L'Aper ha quindi provveduto a contattare l'Agenzia per sapere se le informazioni reperibili sul sito dell'Agenzia stessa possono ritenersi ufficialmente valide per tutti i casi e se l'Agenzia ha intenzione di pubblicare una risoluzione o una circolare esplicativa sulle modalità di applicazione dell'agevolazione. Ma al momento non c'è stata ancora risposta. Il Gifi, invece, il gruppo imprese fotovoltaiche italiane, ha avanzato la proposta di prorogare la detrazione sino al giugno 2014.

(Sintesi redazionale, 14.02.2013)

■ **L'eolico offshore sta viaggiando in Europa grazie alla Gran Bretagna**

Circa 1 GW installato nel 2012 in Europa (+33%), ma siamo sotto gli obiettivi stimati nei Piani energetici nazionali

L'eolico offshore avanza in Europa, anche se un po' meno del previsto, con l'eccezione della Gran Bretagna che ha sempre una marcia in più. È l'Ewea (European Wind Energy Association) a pubblicare i numeri aggiornati al 2012 per questa fonte rinnovabile. Con 293 turbine installate lo

scorso anno nei mari del Vecchio continente, la potenza totale disponibile è aumentata di 1,1 GW, +33% rispetto alla capacità sommata nel 2011 (874 MW). Significa che l'Europa può contare complessivamente su quasi 5 GW di eolico marino. Stando alle indicazioni dei Piani energetici nazionali sottoposti a Bruxelles, tuttavia, siamo circa 800 MW sotto l'obiettivo stimato; soltanto la Gran Bretagna è riuscita a superarsi, continuando a dominare il panorama continentale.

«L'industria del vento - si legge in una nota della lobby europea - è colpita dalle incertezze normative, dalla recessione economica e dall'austerità». Investire in maxi progetti offshore è sempre più oneroso, soprattutto pensando ai collegamenti sottomarini tra le turbine e la terraferma. Tra i Paesi più in ritardo, ci sono la Germania e la Francia. La prima ha rallentato enormemente il ritmo delle installazioni, proprio a causa dei costi elevati per realizzare le reti di trasmissione dei diversi impianti. La Francia ha lanciato i primi bandi delle sue future centrali offshore, anche se finora l'installato è pari a zero. La Gran Bretagna è rimasta così saldamente sul gradino più alto del podio, vantando il 60% circa dell'intera potenza disponibile in Europa nelle turbine in mare. A seguire c'è la Danimarca con il 18%, davanti al Belgio in terza posizione (8% della capacità totale).

Lo scorso anno, gli investimenti complessivi nell'eolico offshore si sono attestati sui quattro miliardi di euro; le previsioni dell'Ewea per i prossimi due anni sono di circa 1,4 GW di nuova potenza nel 2013 e 1,9 GW nel 2014 grazie ai 14 progetti in costruzione. Per altre sette fattorie del vento marine sono iniziati i lavori preparatori: si potrà così aggiungere un GW abbondante a queste cifre. In prima linea negli investimenti del settore c'è la Scozia, che secondo un documento della società Scottish Renewables ha visto affluire 65 milioni di sterline nel 2012 con quattro GW di progetti in ballo. Questa somma è servita per compiere indagini tecniche e ambientali, prima di ottenere i permessi di costruzione.

In effetti, secondo uno scenario della società d'analisi GlobalData, anche nel prossimo decennio sarà sempre il Regno Unito a spingere la crescita dell'offshore, che avrà numeri molto più consistenti rispetto a quelli attuali. Il mercato globale passerà da 5,1 GW di capacità totale installata nel 2012 a 54,9 GW alla fine del decennio, con un tasso di crescita medio annuale del 34,5%. GlobalData si aspetta che la potenza eolica offshore del Regno Unito raggiunga 21 GW entro il 2020, ossia quasi l'800% in più rispetto allo scorso anno, grazie anche al supporto degli incentivi governativi. Oltre alla Gran Bretagna, anche altri Paesi dovrebbero conoscere una massiccia espansione dell'eolico marino nel prossimo decennio. La Germania, che ha annunciato un obiettivo di 25 GW di capacità installata entro il 2030 e 95 GW entro il 2050, vedrà però un'espansione limitata da qui al 2020, secondo GlobalData, passando da 220 MW a 8 GW.

In ogni caso, lo sviluppo tecnologico continua senza sosta in un mercato sempre più monopolizzato da Siemens. Il colosso tedesco ha coperto il 74% della potenza aggiunta in Europa lo scorso anno, fornendo turbine per complessivi 860 MW. Siemens sta collaudando il prototipo dell'aerogeneratore offshore SWT-4.0-130, una torre da 4 MW di potenza con un diametro del rotore pari a 130 metri. Il primo esemplare, installato a Østerild in Danimarca, farà da apripista alle vendite su scala commerciale che inizieranno tra qualche mese.

(energia24club.it, 06.02.2013)

■ Il solare termico non è solo green ma anche conveniente

Questo il messaggio di una campagna informativa promossa dal Tis Innovation Park

Il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria conviene: è questo il principale messaggio di una campagna informativa promossa dalle aziende dell'apposito gruppo di lavoro del Tis Innovation park di Bolzano. Questa consolidata tecnologia sfrutta il calore del sole per produrre acqua calda per uso sanitario e per riscaldare gli edifici. L'intera filiera di produzione e commercializzazione è presente in Alto Adige, per cui nella Provincia altoatesina l'acquisto di questi pannelli può configurarsi anche come a "chilometro zero".

I vantaggi del solare termico, secondo il Tis Innovation Park, sono tangibili: ad esempio, installando un impianto solare termico, un hotel con 21 stanze e piscina potrebbe risparmiare circa 6.300 euro all'anno, pari a 4.850 litri di gasolio; il tutto a fronte di un investimento iniziale di 54.000 euro, ammortizzabili in meno di 10 anni. La soluzione, inoltre, è molto semplice e richiede poca manutenzione poichè non vengono usati componenti ad alto contenuto tecnologico: l'acqua entra nei collettori solari dove viene riscaldata dal sole e può quindi essere usata subito o essere conservata all'interno di un sistema di accumulo. In questo modo è utilizzabile in un secondo momento o per integrare l'impianto di riscaldamento.

In conclusione, secondo il Tis, l'installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda non è solo green ma anche conveniente. Da quest'anno ancora di più, dato che questa tecnologia può godere dei contributi dei nuovi incentivi statali del Conto termico.

(energia24club.it, 05.02.2013)

■ **Efficienza, per l'Italia Ue più lontana**

Il parere di Bruxelles che chiede l'adeguamento entro due mesi alle norme per l'edilizia «green» giunge poco dopo la procedura di infrazione avviata nel 2006 e chiusa meno di un anno fa

Insieme a Bulgaria, Grecia e Portogallo, l'Italia ha ricevuto, lo scorso 24 gennaio, un parere motivato in cui la Commissione europea chiede di notificarle le misure adottate per attuare la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31). Ogni Stato membro dell'Unione era tenuto a recepire, entro il 9 luglio 2012, le nuove regole volte a stabilire e applicare i requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici nuovi e per quelli esistenti, a definire le modalità di certificazione delle prestazioni energetiche e quelle per l'ispezione dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento. Ciascuno Stato membro deve inoltre attivarsi per fare in modo che, dal 2021, si costruiscano esclusivamente edifici classificati nella categoria a energia quasi zero, vincolo anticipato al 2018 nel caso dell'edilizia pubblica. L'approvazione dei decreti attuativi per il recepimento della direttiva doveva avvenire con l'adozione del disegno di legge comunitaria 2011, arenatosi al Senato insieme alla comunitaria 2012. Il parere motivato giunto la scorsa settimana evidenzia dunque questa lacuna e rappresenta una tappa intermedia della procedura di infrazione, in seguito alla quale i Paesi interessati hanno l'obbligo legale di rispondere entro due mesi, scaduti i quali la Commissione può chiedere il deferimento alla Corte di Giustizia. Si è quindi in una fase di precontenzioso, ma a preoccupare la Commissione è il fatto che questa nuova procedura giunge poco dopo quella avviata nel 2006 sulla base della precedente direttiva (2002/91) e conclusa, meno di un anno fa, con il deferimento per inadempienze.

Lo scorso 24 aprile, infatti, la Commissione aveva deciso di deferire l'Italia alla Corte per aver attuato in modo incompleto la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, a causa delle deroghe previste per l'obbligo di rendere disponibile l'attestato di certificazione energetica per acquirenti o locatari degli edifici nelle fasi di costruzione, compravendita o locazione, e per la mancata comunicazione delle misure adottate per le ispezioni dei sistemi di condizionamento d'aria. Le sanzioni sono state evitate grazie all'adozione, lo scorso novembre, di un decreto ministeriale che modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (decreto del 26 giugno 2009) che elimina la possibilità di autocertificazione degli edifici di Classe energetica G (quelli a impatto maggiore). Nell'assenza di una strategia complessiva per il settore, le difficoltà nel tenere il passo con il quadro normativo Ue sembrano destinate ad aggravarsi.

Si pensi solo agli effetti dell'entrata in vigore, il 5 dicembre scorso, della nuova direttiva sull'efficienza energetica che fissa nuove regole e obiettivi comuni da raggiungere, in gran parte, entro il prossimo anno. Dal 1° gennaio 2014 ciascun Paese membro deve riqualificare il 3% della superficie degli edifici pubblici su base annuale. Inizialmente saranno inclusi solo gli edifici oltre i 500 mq, dal 2015 la soglia scende a quota 250 mq. I governi dovranno poi introdurre un sistema di incentivi per l'uso della cogenerazione, del gas naturale, del teleriscaldamento, del tele-raffreddamento.

Infine, visto che finora la certificazione delle performance energetiche è stata tra i punti deboli del recepimento delle nuove norme, va ricordato l'obbligo, entro il 31 dicembre 2014, di definire un regime di certificazione, accreditamento e qualificazione per i fornitori di servizi e di audit energetici, per gli incaricati delle questioni energetiche e per gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia. In generale, la direttiva pone gli Stati membri davanti a sfide impegnative ma, accanto a nuove norme e obiettivi, l'Ue sta definendo un quadro di investimenti in cui l'efficienza energetica rappresenta una priorità indiscussa. Lo testimoniano le proposte della Commissione per i fondi strutturali 2014-2020 che prevedono, per esempio, l'obbligo di investire il 5% della dotazione nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale sullo sviluppo urbano sostenibile.

❖ ■ Dal 1° gennaio 2014 obbligo di riqualificare il 3% della superficie degli edifici
❖ ■ Dal 2021 (2018 per l'edilizia pubblica) costruzione di soli edifici a energia quasi zero
❖ ■ 2014-2020: obbligo di investire il 5% del Fesr sullo sviluppo urbano sostenibile

(Pierluigi Boda, Il Sole 24 ORE - Edilizia e territorio (Tabloid), 04.02.2013, n. 5)

Impiantistica

■ Un Dpr per regolare gli impianti termici

Il Consiglio dei ministri di venerdì prossimo approverà un nuovo Dpr che nasce a seguito della procedura di infrazione verso l'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2002/91/Ce.

Il Dpr stabilisce che i controlli sull'efficienza energetica degli impianti avvengano ogni 2 anni se gli impianti sono a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se l'impianto va a gas, metano o gpl. Se la potenza dell'impianto è uguale o superiore a 100kW, allora i controlli si dimezzano (ma la quasi totalità degli impianti è al di sotto di tale soglia).

Nei condomini o negli edifici con unico proprietario ma più unità immobiliari, l'amministratore di condominio o l'unico proprietario sono tenuti ad esporre una tabella che riporti l'indicazione del periodo di accensione dell'impianto, l'orario di attivazione giornaliero, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici. Riguardo le responsabilità sull'impianto, la delega al "terzo responsabile" sarà possibile, tranne che nel caso di impianti autonomi in singole unità immobiliari che non siano collocati in locali tecnici dedicati. Il responsabile risponde del mancato rispetto delle norme anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela dell'ambiente. E se l'impianto non è a norma non è possibile delegare la responsabilità al "terzo responsabile".

Infine, vengono fissati a 26° (con un -2° di tolleranza) i limiti dei gradi di refrigerio sotto i quali non è possibile scendere durante l'estate.

(Sintesi redazionale, 13.02.2013)

Edilizia e urbanistica

■ Dal mondo edile la collera, ma anche proposte per la ripresa

Ieri il mondo che ruota intorno all'edilizia (costruttori, architetti, ingegneri, artigiani, agenti immobiliari, lavoratori) ha tenuto la "Giornata della collera", un sit-in per far sentire la sua voce e soprattutto la sua preoccupazione sullo stato di crisi che permane imperterrita e causa un grave danno al mondo dell'edilizia e all'economia tutta.

D'altronde, se si analizzano i dati storici, si vede che il settore delle costruzioni dal 2008 al 2012 ha avuto una contrazione negli investimenti del 26%, con 43 miliardi di euro in meno. Nello stesso periodo hanno chiuso ben 40mila imprese e si sono persi 360mila posti di lavoro. Da qui la collera, appunto, ma anche proposte concrete per la ripresa. Nella giornata di ieri, infatti, è stato presentato un manifesto programmatico rivolto a tutte le forze politiche, specie quella che salirà al Governo, e contenente sei punti fondamentali da trasformare in altrettante azioni legislative: liberare le risorse bloccate da una burocrazia troppo rigida e sterile (leggasi: Patto di stabilità); valorizzare la qualità delle costruzioni italiane; attrarre investimenti privati grazie ad una politica di incentivi fiscali; rinforzare i contratti con la certezza sui tempi di pagamento; riportare le banche al ruolo di partner degli imprenditori e delle famiglie; ridare alla politica industriale credibilità, trasparenza, garanzie reali, qualificazione, merito e professionalità. (Sintesi redazionale, 14.02.2013)

■ **Permessi di costruire case: - 21,8% su anno nel primo semestre 2012**

Nel primo semestre 2012, i permessi di costruire relativi all'edilizia residenziale presentano una significativa contrazione rispetto allo stesso periodo del 2011 (-21,8% per le nuove abitazioni e -20,6% per la superficie utile abitabile). Per l'edilizia non residenziale scendono del 10%. Lo rileva l'ISTAT. Il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali risulta in forte calo, presentando, nel primo trimestre, una variazione tendenziale del -21,7% e nel secondo del -22%. Significative anche le diminuzioni della superficie utile nel confronto con gli analoghi trimestri del precedente anno: -20,5% per il primo trimestre 2012 e -20,7% per il secondo. Nel primo trimestre 2012, l'edilizia non residenziale presenta una superficie in lieve crescita rispetto allo stesso periodo del 2011 (+1,8%). Particolarmente negativo è invece il secondo trimestre, con una contrazione del 20,2% della superficie rispetto allo stesso periodo del 2011. (www.immobili24.ilsole24ore.com, 04.02.2013)

■ **Il degrado chiama degrado: il Foro Italico di Palermo sette anni dopo**

Il Foro Italico di Palermo è un «mare verde», un progetto di design e di paesaggio realizzato dallo studio di **Italo Rota** nel 2006, tra il quartiere della Kalsa con Palazzo Forcella De Seta, e il mare. Uno spazio urbano utilizzato in questi anni per lo sport, il tempo libero, per le fotografie di matrimonio: un prato che si estende per un perimetro di circa un chilometro e mezzo, un progetto che ha riconsegnato il mare alla città.

Un ampio parco verde con panchine rivestite in ceramica affacciate sul lungomare e pavimentazioni colorate. Un progetto light affidato dal Comune con un incarico sottosoglia: un modello replicabile in tante altre realtà urbane, peccato che dal giorno della consegna dell'opera al Foro Italico non si sia mai intervenuti con necessarie azioni di manutenzione (come previsto). Lo spazio è caratterizzato ad esempio dalla presenza di birilli-dissuasori, denominati «Principesse», quasi tutti rovinati e molti abbattuti, nonostante in fase di cantiere ne fossero stati realizzati alcuni (nei laboratori di Nino Parruca, investendo sulla principale risorsa dell'artigianato siciliano) da tenere in magazzino per eventuali sostituzioni. Mancano «le Lune» che dovevano illuminare l'area, sono rovinate le pavimentazioni e gli apparecchi di illuminazione a terra sono quasi tutti rotti lasciando il posto alla vegetazione spontanea

Il Foro Italico di Rota è il secondo progetto in quest'area che per anni è stata occupata da un parco divertimenti, per poi essere abbandonata. Il progetto ha ridato alla città un luogo per tutti, purtroppo però è stato abbandonato a se stesso.

(Il Sole 24 ORE - Edilizia e territorio, 12.02.2013)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ Da valutare parcella e spese**

Il contributo unificato è una "spesa viva" che il cittadino che vuole intentare una causa deve considerare, ma non è certo l'unica, né la più rilevante, da mettere in conto.

Nei fatti, nelle valutazioni di chi intende bussare alle porte delle aule giudiziarie entrano, in primo luogo, la parcella dell'avvocato e, in secondo luogo, il possibile esborso per la condanna alle spese processuali.

Il compenso dell'avvocato ha perso il tradizionale punto di riferimento, vale a dire le tariffe. Infatti, dopo l'intervento del decreto legge 1/2012, il compenso degli avvocati non è più garantito nel minimo dalle tariffe professionali obbligatorie, ma deve essere pattuito tra il professionista e il cliente. Si è così passati da un sistema vincolato a un sistema libero. In parallelo, è stata imposta una maggiore trasparenza nei rapporti economici tra professionista e cliente. Infatti, la legge di riforma della professione forense (247/2012), in vigore dal 2 febbraio, ha previsto l'obbligo per l'avvocato di rendere noto al cliente il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili sui costi che, al momento del conferimento dell'incarico, si possono ipotizzare. Inoltre, l'avvocato deve fornire – ma solo su richiesta del cliente – un preventivo scritto del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale.

Se però avvocato e cliente non raggiungono un accordo sul compenso, sarà il giudice a dover valutare la prestazione professionale per liquidare il compenso. Per supportare il giudice in questa operazione (con il decreto ministeriale 140/2012) sono stati introdotti i parametri: il decreto ha escluso i diritti, eliminato il rimborso delle spese generali al 12,5% e introdotto il meccanismo della liquidazione per fasi del compenso.

Il cittadino che affronta una causa deve poi prendere in considerazione la possibilità, a seconda del tipo di causa, che i costi da sostenere lievitino per i compensi per i consulenti tecnici di parte e d'ufficio.

Inoltre, va considerata l'incognita "spese processuali". Il principio fondamentale è che la parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese del giudizio. La compensazione delle spese si può quindi giustificare se vi è soccombenza reciproca o se ci sono altre gravi ed eccezionali ragioni, indicate dal giudice nella motivazione.

Infine, il cittadino che affronta una causa dalle fondamenta dubbie deve tenere in considerazione la novità introdotta nel 2009, vale a dire la possibilità per il giudice – che condanni alle spese il soccombente che abbia agito o resistito con malafede o colpa grave - di liquidare una somma determinata equitativamente. Si tratta di una nuova categoria di danni "punitivi" per chi abusa del processo.

(Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 04.02.2013)

■ La ripartizione città per città del gettito Imu

Per rispondere agli allarmi dell'Anci, ieri il ministero dell'Economia ha diffuso i dati dettagliati città per città del gettito Imu 2012. I dati confermano che nello scorso anno il gettito Imu complessivo è stato di 23,7 miliardi (di cui 3,9 dovuto all'innalzamento delle aliquote deciso dai singoli Comuni). Questi 23,7 miliardi sono costituiti per 4,02 miliardi dal prelievo sulla prima casa e per i restanti 19,69 miliardi dal prelievo sugli altri beni. Viene confermato che, in valore assoluto, le città più tartassate per la prima casa sono state i grandi centri urbani: al primo posto si trova infatti Roma, con oltre 2,1 miliardi di euro, seguita poi da Milano, con circa la metà dei proventi, e Torino, con 574 milioni. In termini percentuali, invece, i più colpiti sono stati i centri turistici o industriali. Al primo posto, in questo caso, si trova Portofino (con 1.030 euro a testa) e al secondo Pecetto Torinese (con 687 euro). Seguono in classifica Forte dei Marmi (643 euro), Pino Torinese (619 euro) e Capri (610 euro).

Se si guarda invece agli altri beni (seconde case, negozi, capannoni, opifici, stabilimenti industriali, ecc.), la palma di centro più colpito va a Presenzano in provincia di Caserta, dove si trova una centrale idroelettrica, che ha pagato pro capite 3.617 di euro. Ma anche la presenza di strutture turistiche o di case vacanze ha avuto il suo forte peso, come fanno i contribuenti di Portofino e di Cortina d'Ampezzo.

(Sintesi redazionale, 15.02.2013)

■ **Imu, niente incentivi contro l'evasione**

In mancanza di una legge che disciplini la materia come accadeva per l'Ici, non è possibile per i regolamenti comunali riconoscere gli incentivi al personale per la lotta all'evasione Imu. A dirlo è la Corte dei conti del Veneto, nel parere 22/2013.

A vietarlo, secondo la Corte, è prima di tutto il principio di onnicomprensività, che trova fondamento nell'articolo 2, commi 3 e 24, del Dlgs 165/2001 per i dirigenti e nell'articolo 45 per i dipendenti.

In virtù di questo principio, nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d'ufficio.

Solo la legge può derogare all'onnicomprendività, prevedendo ulteriori specifici compensi o addirittura la possibilità di una diversa strutturazione del trattamento economico, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo.

La Corte inoltre, facendo il parallelo con la ben diversa disciplina in materia di Ici, evidenzia che in assenza di una specifica disposizione di legge, il Comune non è autorizzato a prevedere compensi incentivanti per gli accertamenti Imu in favore del personale dipendente. Per l'Ici, infatti, la previsione era contenuta nell'articolo 58 del Dlgs 446/1997.

Tale facoltà era poi stata confermata nel d.l. 201/2011. Tuttavia con la legge 44/2012, di conversione del decreto legge n. 16/2012, è stata eliminata l'estensione della disciplina (e il riferimento legislativo) contenuta originariamente nel Dlgs 23/2011, stralciando il richiamo all'articolo 59 citato: di conseguenza la previsione derogatoria – afferente quindi i soli compensi Ici - deve essere considerata di stretta interpretazione, come affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte, che ha escluso l'utilizzo dello strumento regolamentare per erogare compensi incentivanti per le entrate locali diverse dall'Ici (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 577/2011 del 10 novembre 2011), o, per l'attività di recupero dei tributi erariali (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 127/2011 del 21 dicembre 2011).

Argomenti favorevoli non possono essere tratti dall'articolo 52 del Dlgs 446/97 e della potestà regolamentare generale per introdurre nel regolamento Imu una disposizione sugli incentivi al personale.

In conclusione nessun incentivo Imu per il personale addetto alla riscossione che così perde un beneficio presente nella disciplina Ici anche se a ben vedere la finalità ossia incentivare il personale al recupero dell'evasione nell'interesse dell'ente rimane comune alle due imposte

(Francesco D'Angelo, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 04.02.2013)

■ **Acqua: al via il procedimento per restituire gli importi indebitamente versati nelle bollette**

L'Autorità per l'energia ha approvato uno specifico provvedimento per la definizione dei criteri di calcolo degli importi da restituire agli utenti finali, corrispondenti alla remunerazione del capitale investito e versati nelle bollette dell'acqua nel periodo post referendum, dal 21 luglio al 31 dicembre 2011.

La decisione (delibera 38/2013/R/idr) arriva all'indomani del parere che l'Autorità stessa aveva richiesto al Consiglio di Stato sull'esatta decorrenza temporale dei propri poteri in tema di tariffe dell'acqua.

Infatti, nelle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2012, erano emerse posizioni divergenti sulla titolarità dell'Autorità a intervenire in periodi precedenti all'attribuzione delle funzioni di regolazione dei servizi idrici avvenuta con il DL 201/11 'Salva-Italia' nel dicembre 2011.

Per individuare la quota parte della tariffa da restituire agli utenti finali con riferimento al periodo compreso fra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011, l'Autorità intende seguire i criteri già utilizzati per la definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013, all'interno del quale già si sono considerati gli effetti del referendum abrogativo. Tali criteri sono anche confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato quando si afferma che, anche nell'ambito dell'intervento di restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recovery.

Il provvedimento nel dettaglio

Nello specifico, l'Autorità fisserà i criteri secondo i quali gli Enti d'Ambito - che hanno determinato le tariffe applicate nel 2011 e dispongono quindi delle informazioni necessarie- dovranno individuare gli importi corrispondenti alla remunerazione del capitale investito, da restituire ai singoli utenti finali, fermo restando il principio del full cost recovery.

L'Autorità, inoltre, definirà le modalità e gli strumenti operativi con i quali assicurare concretamente la restituzione e le procedure di verifica e approvazione delle determinazioni degli Enti d'Ambito.

L'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, responsabile del procedimento, potrà acquisire tutte le informazioni e gli elementi di valutazione ritenuti utili; in caso di rifiuto, omissione o ritardo nel fornire le informazioni richieste senza giustificato motivo, o in caso di trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, l'Autorità potrà esercitare i poteri sanzionatori ad essa attribuiti.

Tutti i soggetti interessati - e in particolare le associazioni dei consumatori e dei gestori, gli Enti d'Ambito, le Regioni ed gli altri soggetti portatori di interessi collettivi - hanno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera, per presentare eventuali osservazioni.

La richiesta dell'Autorità al Consiglio di Stato

Il 23 ottobre scorso, l'Autorità per l'energia ha richiesto un parere al Consiglio di Stato rispetto alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria servizi idrici ad essa attribuite. Infatti, nel corso delle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2012 erano emerse posizioni divergenti sulla possibilità che l'Autorità fosse titolata ad intervenire in periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione del settore.

In risposta al quesito, il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267 -ha affermato che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l'Autorità - fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regola i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi - terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari."

(www.immobili24.ilsole24ore.com, 08.02.2013)



Ambiente, suolo e territorio

■ Legambiente: «Rischio idrogeologico, l'emergenza costa 1 milione al giorno»

A Roma la conferenza nazionale organizzata insieme con i consigli nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geologi, l'Inu, l'Ance, l'Anci e Coldiretti - Clini: «Per la messa in sicurezza servono 2,5 miliardi l'anno»

Tra il 2009 e il 2012 per tamponare le emergenze idrogeologiche l'Italia ha speso oltre 1 milione di euro al giorno, per un totale di circa 1 miliardo. Ma «i danni contabilizzati sono il triplo delle risorse

stanziare». La denuncia è arrivata oggi da Legambiente nel corso della conferenza nazionale sul rischio idrogeologico, che oggi a Roma ha raccolto intorno a un tavolo tutti i soggetti che operano per la messa in sicurezza del territorio, tra i quali il Consiglio nazionale degli architetti, quello degli ingegneri e dei geologi e il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, l'Anci, l'Inu e Coldiretti, oltre al ministro per l'Ambiente, Corrado Clini. Un'occasione per porre all'attenzione del futuro Governo le questioni più urgenti per la messa in sicurezza del territorio e scrivere una «agenda programmatica» delle priorità.

I dati presentati di Legambiente dicono che sono 6.633 i comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico, l'82% del totale. Le regioni più fragili sono Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta e nella Provincia di Trento, dove il 100% dei comuni è classificato a rischio, subito seguite da Marche e Liguria (col 99% dei comuni a rischio) e da Lazio e Toscana (col 98%). Ma la dimensione del rischio è «ovunque preoccupante», con una superficie delle aree ad alta criticità geologica che si estende per 29.517 Km², il 9,8% del territorio nazionale: in Italia - dice l'associazione - oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni.

Ma intanto «la prevenzione tarda ad arrivare - ha dichiarato il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza - visto che da un'analisi degli interventi attuati e finanziati fino ad oggi elaborata da Legambiente risulta che negli ultimi 10 anni solo 2 miliardi di euro sono stati effettivamente erogati per attuare gli interventi di prevenzione disposti dai Piani di assetto idrogeologico redatti dalle Autorità di bacino (Pai), per uno stanziamento totale di 4,5 miliardi di euro». Mentre «un buon piano strategico per la mitigazione del rischio idrogeologico - ha concluso Cogliati Dezza - rappresenta un grande volano per la green economy, l'innovazione tecnologica, al riequilibrio del territorio del Paese».

Un strategia che «è già pronta e che potrà essere utilizzata dal prossimo Governo per raggiungere rapidamente gli obiettivi di messa in sicurezza del territorio» ha detto il ministro Clini ricordando i punti principali della delibera da lui presentata la Cipe lo scorso 21 dicembre. Documento che «si incardina - ha aggiunto il ministro - nel libro bianco Ue per cambiamenti climatici» e che punta, tra l'altro, sulla «istituzione di 8 distretti idrografici secondo quanto previsto dall'ancora inattuata legge n. 152 del 2006», su un programma di valutazione dei rischi, su incentivi per le imprese che sviluppano progetti per la tutela e il rilancio delle «aree marginali» del Paese. Il documento presentato al Cipe individua anche le linee di finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza (secondo Clini per raggiungere gli obiettivi servono «2,5 miliardi l'anno di investimenti»), quali «l'utilizzo di una quota dei proventi dei permessi per la messa in emissione la tassa scopo sui carburanti, che può fruttare 2 miliardi di euro l'anno, il credito d'imposta per le imprese attive nel settore della sicurezza - ha continuato Clini - oltre al fondo rotativo per l'occupazione giovanile nel green.

(Alessia Tripodi, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 06.02.2013)

■ Nuove regole contro l'inquinamento acustico dei veicoli

Si scende a 68 decibel. Il Parlamento europeo raccomanda anche di introdurre un'etichettatura delle auto per informare i consumatori sui livelli acustici e di rendere udibili i veicoli ibridi ed elettrici per avvertire i pedoni.

Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura un progetto di legge volto a limitare i rumori delle automobili.

Il disegno di legge propone di introdurre gradualmente nuovi limiti sonori entro 6 anni (per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli) e 8 anni (per l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi) dall'entrata in vigore della legislazione.

Il limite per le automobili standard sarà ridotto da 74 db a 68 db. I veicoli più potenti avranno un margine di massimo da 2 o 6 decibel in più. I deputati hanno mantenuto il limite per i camion più pesanti (oltre le 12 tonnellate) a 81 db.

I deputati sottolineano, comunque, che il rumore dei veicoli è anche causato dall'asfalto, dagli pneumatici e dall'aerodinamica.

Difatti per il relatore del testo votato a Strasburgo, il ceco Miroslav Ouzký, che negozierà l'accordo con il Consiglio, «dobbiamo affrontare anche altri fattori quali la strada asfaltata di qualità, l'aerodinamica e i pneumatici».

Si vuole introdurre un sistema di etichette per le nuove auto, in modo da informare i consumatori sul livello sonoro, in modo simile a quanto si fa per il consumo di carburante, il rumore degli pneumatici e le emissioni di CO2.

C'è preoccupazione, poi, per i motori silenziosi delle auto elettriche e ibride, che possono mettere a rischio i pedoni, e si chiede un regolamento obbligatorio che imponga un suono a questi veicoli.

Il progetto di legislazione individua un numero di standard che dovrebbero essere sviluppati per creare il Sistema di allarme acustico per veicoli (Acoustic Vehicle Alerting System - Avas).

(www.europarlamento24.eu, 07.02.2013)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ FINANZIAMENTI - Sicurezza sul lavoro, dall'INAIL incentivi alle imprese

Oltre euro 155 milioni in incentivi alle imprese, anche individuali, per interventi in favore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso progetti di investimento (strutturali e macchine) e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: questo l'impegno finanziario dell'INAIL per il nuovo Bando 2012.

Il tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro rimane centrale per il mondo del lavoro e delle imprese. Per esempio, le statistiche sugli infortuni mortali sul lavoro per l'anno 2012 (aggiornate al novembre 2012) confermano dati preoccupanti.

Benché si lavori di meno (crisi occupazionale), la riduzione del 6,4% delle morti bianche non sembra avere avuto una compensazione derivante dal minor lavoro. La Lombardia rimane in testa, su dati in valore assoluto, alla graduatoria seguita dall'Emilia Romagna, dal Veneto, dalla Toscana, dalla Sicilia, dalla Campania e dall'Abruzzo. Se si riparametra la graduatoria con riferimento all'incidenza delle vittime rispetto alla popolazione lavorativa (dato medio nazionale pari al 21,1), l'Abruzzo risulta essere la regione con la più alta incidenza seguita dal Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, la Calabria e l'Emilia Romagna (fonte: elaborazione dati INAIL e altre fonti – Osservatorio sicurezza sul lavoro, Vega Engineering). Anche quest'anno l'INAIL tenta di contrastare la tendenza attraverso l'erogazione d'incentivi alle imprese per realizzare specifici interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di progetti d'investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Il Bando 2012

Il Bando 2012 non può essere considerato un intervento occasionale, ma facente parte di una vera e propria strategia che, già in essere da anni, proseguirà anche in futuro. Dal 2010 e fino al 2014 l'intero ammontare degli incentivi INAIL supererà euro 750 milioni. Considerato che si tratta di un cofinanziamento al 50% delle spese ammissibili dei progetti, il volume finanziario effettivamente attivato per interventi a favore della salute e della sicurezza sul lavoro supererà il miliardo e mezzo di euro. Riportiamo, di seguito, le caratteristiche del Bando 2012.

Beneficiari dell'intervento sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 50% delle spese ammissibili del progetto. Il contributo massimo erogabile per ogni progetto è pari a euro 100 mila, mentre quello minimo è di euro 5 mila, e per i progetti che comportano contributi superiori a euro 30 mila è possibile chiedere un'anticipazione pari al 50%. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.

Lo stanziamento è pari a euro 155,35 milioni, ripartiti in budget regionali e composti da: euro 9,102 milioni, trasferiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 11, comma 1.a, D.Lgs. 81/2008) destinati ai progetti per l'adozione dei modelli organizzativi di gestione della sicurezza; euro 146,250 milioni di risorse INAIL (art. 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008) destinati sia ai progetti d'investimento (strutturali e macchine) sia ai progetti relativi all'adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato.

Modalità di partecipazione

Le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento on-line della loro domanda; per accedere alla procedura le imprese devono registrarsi al sito www.inail.it e accedere all'area PuntoCliente.

Fino al 14 marzo le imprese potranno effettuare tutte le simulazioni e le modifiche necessarie per verificare che i parametri associati alle loro caratteristiche e a quelle del progetto presentato consentano di raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità (punteggio soglia pari a 120).

I parametri che occorre valutare per poter raggiungere il punteggio soglia attengono principalmente a: la dimensione aziendale; la rischiosità dell'attività d'impresa; il numero di destinatari; le finalità; la tipologia e l'efficacia dell'intervento. Al punteggio ottenuto può aggiungersi un bonus nel caso in cui il progetto fosse realizzato con la collaborazione delle parti sociali. Il progetto deve essere inserito e salvato on-line entro il 14 marzo 2013. Dopo il 18 marzo le imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo, che le identificherà in modo univoco.

Le domande inserite alle quali è stato attribuito il codice identificativo, salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on-line; la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall'8 aprile 2013.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale INAIL, con l'indicazione di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità del contributo, fino alla copertura della dotazione finanziaria complessiva; entro 30 giorni (decorrenti dal settimo giorno successivo alla conclusione delle operazioni d'inoltro on-line della domanda) l'impresa deve trasmettere all'INAIL tutta la documentazione prevista, utilizzando la posta elettronica certificata. In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, INAIL predispone quanto è necessario per l'erogazione del contributo.

(Alberto Giordano, Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 15 febbraio 2013, n. 923)



Condominio

■ **Lavori condominio: fondo ad hoc, ma senza saldo**

L'assemblea ha la possibilità di deliberare la costituzione di un fondo speciale per fare fronte a futuri interventi di manutenzione straordinaria. Il fondo è una riserva monetaria che l'assemblea decide di creare per consentire ai condomini di avere poi la somma necessaria per potere dare inizio a tali lavori, in previsione di eventuali morosità o ritardi nei pagamenti in conseguenza delle precarie disponibilità economiche dei partecipanti al condominio.

La specialità del fondo consiste nel fatto che lo stesso non può essere altrimenti utilizzato se non per la destinazione decisa dai condomini e che deve essere istituito solo per gli specifici interventi di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea e non già per future opere non ancora determinate e neppure determinabili.

Per manutenzione straordinaria si intende quella al di fuori della normalità e abitudine da eseguirsi sugli impianti e sulle cose comuni e, in genere, quella mirante a conservarne nel tempo o a ricostruirne o innovarne la struttura. Le decisioni che riguardano tale tipologia di opere sull'edificio vanno naturalmente sempre assunte con notevole prudenza e proprio perché di norma impongono al condomino un rilevante sacrificio economico richiedono un diverso e più elevato quorum: il consenso della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Sino all'ormai prossima entrata in vigore della legge di riforma (18 giugno 2013) l'assemblea ha dunque la semplice facoltà – e non l'obbligo – di costituire un fondo per l'esecuzione di manutenzioni straordinarie, peraltro per un importo liberamente quantificabile dall'assemblea stessa. L'intervenuta riforma ha però modificato l'articolo 1135 del Codice civile e ha imposto invece l'obbligo per l'assemblea, in caso di deliberazioni aventi a oggetto l'approvazione di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni, di costituire un fondo speciale di importo pari ai lavori da realizzare.

La ragione è in primo luogo quella di imporre al consesso assembleare una contabilità separata per la realizzazione di opere straordinarie e per il riparto delle relative spese, nonché di far dotare in tempo il condominio della necessaria provvista di denaro per affrontare spese che generalmente sono assai rilevanti. Il fine è anche quello di rafforzare la garanzia di coloro che sono chiamati a realizzare le opere deliberate, mediante la predisposizione e l'individuazione di un'apposita provvista vincolata alla tacitazione delle pretese creditorie.

Nonostante l'apparente semplicità letterale della nuova disposizione, non è chiaro quale sia in concreto l'incombenza richiesta dalla legge all'assemblea allorché questa deliberi la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni e soprattutto quale sia il destino delle deliberazioni eventualmente sprovviste della obbligatoria costituzione del fondo.

Può ritenersi, da un lato, che la mancata costituzione del fondo contestualmente alla delibera di simili interventi per un importo pari al loro complessivo costo comporti l'annullabilità della delibera. Il che porta però di fatto alla paralisi di qualsivoglia decisione collettiva di approvazione di opere di rilevante incidenza economica, essendo infatti ben difficile che i condomini giungano a deliberare opere straordinarie con i fondi necessari già esistenti e accantonati.

Più verosimilmente il legislatore, con la previsione della obbligatorietà della costituzione del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori da eseguire, ha semplicemente voluto richiedere una contabilità separata per tali lavori, attraverso la predisposizione di una provvista speciale ove vanno a confluire i contributi dovuti per lo specifico fine, secondo le scadenze temporali deliberate in assemblea e concordate con l'impresa esecutrice dei lavori.

Simile previsione va inoltre riaccordata con il previsto obbligo dell'amministratore, su istanza dei creditori ancora non soddisfatti, di comunicare a loro i dati degli eventuali condomini morosi (nuovo articolo 63 disposizioni attuative Ccc), dati che si possono ricavare proprio dalle risultanze della contabilità separata per le opere intraprese e dai movimenti contabili indicati nel fondo speciale. A evitare vizi di legittimità delle delibere basterà dunque che l'assemblea dei condomini preveda, contestualmente all'approvazione dei lavori da eseguire, la costituzione del fondo speciale nel quale fare successivamente confluire la provvista.

(Augusto Ciria, www.casa24.ilsole24ore.com, 07.02.2013)

Rassegna normativa

(G.U. 15 febbraio 2013, n. 39)



Edilizia e urbanistica

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (13G00031)
(GU n. 27 del 1-2-2013)



Contenuto: *trattasi di una legge articolata improntata alla revisione di talune frammentate norme in materia di tutela ambientale, in particolare del patrimonio boschivo, istituendo – al riguardo – il 21 novembre quale “Giornata nazionale degli alberi” al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto nonché le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani (art. 1, c. 1). In occasione di tale giornata, a parte le iniziative culturali che dovranno essere promosse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presso tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese le università e gli istituti di istruzione superiore), rileverà anche l’onere a carico delle istituzioni scolastiche di curare, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d’intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali (con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell’ambiente italiano e secondo le modalità che saranno all’uopo definite a mezzo di decreto ministeriale).*

Tra le modifiche apportate al corpus normativo in materia, al fine di rafforzarlo sotto il profilo ecologico, si segnalano, in particolare, le modifiche apportate all’art. 1 della l. n. 113/1992 recante l’Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, estendendo tale previsione anche all’adozione di minori nonché rendendo maggiormente stringente tale obbligo, sia ponendo precisi adempimenti in carico agli uffici anagrafici comunali quanto alle informazioni dettagliate da fornire alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica (circa la tipologia dell’albero e il luogo dove l’albero è stato piantato), sia obbligando i comuni a stabilire una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri saranno posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative. Entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni i comuni saranno, altresì, costretti ad effettuare un censimento e classificazione degli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, nelle aree urbane di proprietà pubblica (nuovo art. 3-bis l. 113/92 citata). Sempre nell’ottica di una concretizzazione delle istanze a suo tempo già calate nella citata l. n. 113/1992, l’art. 3 dell’odierna legge istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, con compiti di: a) monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni della medesima legge e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato; b) promuovere l’attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l’attuazione delle disposizioni sopra menzionate; c) proporre un piano nazionale recante i criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, si da

consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche, promuovendo tali attività per migliorare la tutela dei cittadini; e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore; f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi oggi istituita; g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

Parimenti interessanti e, al tempo stesso, ambiziosi risultano i nuovi compiti introdotti in capo alle regioni, province e comuni dall'art. 6 della l. in oggetto, recante Promozioni di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, quali vere e proprie «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottando, altresì, misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e riducendo l'effetto «isola di calore estiva», con un favore per la regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento: a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; c) alle coperture a verde, di cui all'art. 2, c. 5, D.P.R. n. 59/2009, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale; e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia; f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali; g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione (ar. 6, c. 1).

I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale (da definire) dovranno, in tal senso, dare annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Da ultimo la nuova disciplina introduce nuove disposizioni a tutela e salvaguardia degli "alberi monumentali", dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, intendendo per "albero monumentale": a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private (art. 7). Risulta inserita, al riguardo, la nuova sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000 (salvo che il fatto costituisca reato), per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali (fatte salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato) (art. 7, c. 4, l. in oggetto).

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO**

Invito alla presentazione di progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese operanti nel settore della logistica nelle aree Convergenza nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità 2007-2013". (13A00784)

(GU n. 30 del 5-2-2013)



Decreto n. 3 del 9 gennaio 2013, così come modificato dal decreto n. 824 del 25 gennaio 2013.

La Direzione generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i progetti internazionali ha pubblicato il seguente invito:

Invito alla presentazione di progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese operanti nel settore della logistica nelle aree Convergenza nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità 2007-2013"

L'invito è stato pubblicato sul sito internet <http://ponreti.mit.gov.it>

Le proposte, dovranno pervenire all'indirizzo sotto riportato entro e non oltre le ore 18.00 del 30 aprile 2013:

Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i progetti internazionali - Divisione II - Programmi europei e nazionali per le reti e la mobilità, via Nomentana, 2 - 00161 Roma.

Indirizzo internet: <http://ponreti.mit.gov.it>

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013

Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012. (13A01371)

(GU n. 35 del 11-2-2013)



Ambiente, suolo e territorio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 3 ottobre 2012**

Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili. (13A00748)

(GU n. 27 del 1-2-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 gennaio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione del Veneto nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 43). (13A00770)

(GU n. 28 del 2-2-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 gennaio 2013**

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 42). (13A00771)

(GU n. 28 del 2-2-2013)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11,12 e 13 novembre 2012 nel territorio della regione Umbria. (13A00948)
(GU n. 29 del 4-2-2013)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2012

Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. (13A00867)
(GU n. 30 del 5-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 gennaio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara (Ordinanza n. 45). (13A00950)
(GU n. 32 del 7-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 febbraio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia e dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria. (Ordinanza n. 46). (13A01289)
(GU n. 34 del 9-2-2013)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13A01066)
(GU n. 35 del 11-2-2013)



E' operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio.

Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>) i modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13A01067)
(GU n. 35 del 11-2-2013)



Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>) i formati del Registro del sistema di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e del Registro dell'apparecchiatura di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e le modalita' della loro messa a disposizione.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 gennaio 2013**

Disciplina delle nuove modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali assegnati in attuazione dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. (13A01275)
(GU n. 37 del 13-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 febbraio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Frosinone e Latina nei giorni 20 e 21 maggio 2008. (Ordinanza n. 47). (13A01353)
(GU n. 38 del 14-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 febbraio 2013**

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Piemonte nelle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011 e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011. (Ordinanza n. 48). (13A01374)
(GU n. 39 del 15-2-2013)

**Rifiuti e bonifiche****LEGGE 1 febbraio 2013, n. 11**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. (13G00036)
(GU n. 28 del 2-2-2013)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 gennaio 2013**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. (Ordinanza n. 44). (13A00856)
(GU n. 29 del 4-2-2013)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 29 ottobre 2012**

Istituzione di una sezione per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese ubicate nei comuni della regione Abruzzo, danneggiati dal sisma dell'aprile 2009. (13A00766)

(GU n. 28 del 2-2-2013)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013

Posticipazione al 30 settembre 2013 del termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012. (13A00949)

(GU n. 29 del 4-2-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 26 ottobre 2012**

Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2013. (Delibera n. 115/2012). (13A00866)

(GU n. 30 del 5-2-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 11 gennaio 2013**

Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO₂ di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (13A01321)

(GU n. 36 del 12-2-2013)

**Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

d) per veicoli a trazione ibrida:

1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2013

Aggiornamento della rete regionale dei gasdotti. (13A01391)
(GU n. 39 del 15-2-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 5 febbraio 2013 recante «Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale». (13A01392)
(GU n. 39 del 15-2-2013)

Appalti

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 20 dicembre 2012

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. (Delibera n. 112).
(13A00723)
(GU n. 27 del 1-2-2013)

Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo. (13A01373)
(GU n. 37 del 13-2-2013)

Chimica e alimentare

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2012

Integrazione all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, art. 4. (13A00721)
(GU n. 27 del 1-2-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2013

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00703)
(GU n. 27 del 1-2-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2013

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00704)

(GU n. 27 del 1-2-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2013

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013. (13A00705)

(GU n. 27 del 1-2-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2013

Modifica del testo dell'etichetta relativamente all'intervallo di sicurezza dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina. (13A00834)

(GU n. 30 del 5-2-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2013

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). (13A00942)

(GU n. 33 del 8-2-2013)



Infortunistica stradale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2013

Individuazione dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo. (13A00791)

(GU n. 30 del 5-2-2013)



Art. 1 Individuazione dei dispositivi e funzioni minime

Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che:

- a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;*
- b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;*
- c) consentono la diagnostica da remoto dell'integrità funzionale del dispositivo;*
- d) garantiscano l'incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;*
- e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;*
- f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;*
- g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.*

Rassegna di giurisprudenza



Ambiente, suolo e territorio

■ **CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, 23 ottobre 2012 3 novembre 2012, n. 19389, Pres. Preden, Est. Cappabianca**

ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - Modifica del regime delle acque nel territorio dei parchi naturali - Divieto ex artt. 11 e 12, legge n. 394/1991 - Assolutezza.

Ai sensi dell'art. 11, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), vige divieto assoluto di modificazione del regime delle acque territoriali dei parchi naturali, in forza di una presunzione assoluta, che, prescindendo dalla concreta pericolosità dell'intervento o dell'attività, la considera idonea alla compromissione della salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.



NOTA

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto la questione relativa alla portata del dettato di cui agli articoli 11 e 12, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) con riferimento alla possibile modifica del regime delle acque del territorio dei parchi naturali.

La questione sottoposta al vaglio della Supremo Consesso riguarda l'individuazione dei limiti di efficacia della previsione di cui all'art. 11 ("legge quadro sulle aree protette"), e in particolare, il divieto previsto al comma 3, lettera c), in materia di acque territoriali.

L'art. 11 prevede, in primo luogo, un generale e indistinto divieto di tutte le attività e le opere che possano, comunque, recare pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, elencando poi, le specifiche attività oggetto del divieto di cui sopra, ivi compresa la modificazione del regime delle acque del territorio (lettera c).

La Corte rileva come per le attività individuate nel secondo periodo dell'art. 11, comma 3, si possa riscontrare un divieto assoluto, in astratto, e indipendente da un effettivo accertamento sulla pericolosità, in quanto ritenute, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonee a compromettere "la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati", senza possibilità di bilanciamento tra i differenti interessi in gioco.

Ciò conformemente a un'interpretazione estremamente rigida del principio di precauzione di origine comunitaria, ove a prescindere dalla concreta pericolosità, si pongono stringenti limiti e divieti al fine della tutela della salute e dell'ambiente.

Invero, anche ai sensi degli artt. 9 e 32 della Costituzione, la tutela dell'ambiente assume, per specifica scelta del legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse tutelato (per esempio attività economica) anche di primaria importanza, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 11, legge n. 394/1991, sussiste il divieto di eseguire qualsiasi attività od opera che possa recare, in qualsiasi modo, pregiudizi alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali protetti.

Così, le sezioni unite, nel quadro di un'interpretazione coerente con i criteri sanciti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, affermano come il dato letterale e quello sistematico non lascino dubbio alcuno sul fatto che l'art. 11, comma 3, lettera c), stabilisca, in linea di principio, il divieto assoluto di modificare il regime delle acque nelle aree naturali protette.

Il regime di cui al comma 3 appare, secondo la sentenza in commento, tuttavia, temperato dalla previsione di cui al comma seguente (comma 4) dell'articolo in esame, nel quale si attribuisce il potere di introdurre deroghe ai veti previsti dal precedente comma 3, in via esclusiva, al regolamento del Parco, disciplinato dal medesimo art. 11, adottato dall'ente Parco e approvato dal Ministro dell'Ambiente.

Ciò a significare che l'eventuale regime derogatorio alle previsioni di cui al comma 3 possa trovare il proprio legittimo fondamento nel solo regolamento del Parco, dovendosi, altrimenti ritenere sussistente l'assoluto divieto.

In conclusione, alla luce della pronuncia in esame, l'art. 11, comma 3, legge n. 394/1991, comporta un divieto assoluto circa la modificazione del regime delle acque del territorio del Parco, in forza di una presunzione assoluta, che prescinde dalla concreta pericolosità dell'intervento di cui trattasi, al fine della miglior tutela del paesaggio e delle aree protette, anche a discapito di qualsiasi altro interesse tutelato o tutelabile dall'ordinamento.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] - 1 febbraio 2013, n. 290**

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Gestore del servizio idrico integrato – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Divieto di interruzione della fornitura idrica nei confronti degli utenti morosi – Illegittimità

La decisione del Sindaco, ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, di vietare sine die al gestore del servizio idrico integrato l'interruzione della fornitura idrica nei confronti di utenti morosi è illegittima, oltre che per l'estraneità del Comune al rapporto contrattuale gestore-utente, per l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, e segnatamente per l'inconfigurabilità di un effettivo pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] - 21 gennaio 2013, n. 154**

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Organizzazione del servizio idrico integrato – Artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 – Autorità d'ambito – Competenza – Mera presa d'atto di delibere del gestore – Esclusione.

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006, spetta in via esclusiva all'Autorità d'ambito l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per l'utenza e provento del gestore del servizio. Invero, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore ha voluto fissare livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche e, al contempo ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione, così da assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio ed evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (v. T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809). Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile relegare la competenza dell'Autorità d'ambito ad una mera presa d'atto di un deliberato del gestore del servizio.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez. 3[^] - 5 febbraio 2013, n. 137**

VIA VAS E AIA – Provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di VIA – Impugnazione – facoltà, non onere, della parte ricorrente – Art. 29 d.lgs. n. 152/2006.

L'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, costituisce una facoltà e non un onere per la parte ricorrente, in quanto è vero che già da questa determinazione scaturiscono effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali, ma va tuttavia considerato che solo l'approvazione del progetto ha carattere costitutivo degli effetti connessi alla sua realizzazione. Ad una tale conclusione conduce l'art. 29, comma 1,

del Dlgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che “la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”. Conseguentemente, stante il rapporto di necessario collegamento espressamente sancito a livello normativo tra i diversi atti che compongono l'atto finale, l'omessa tempestiva impugnazione del provvedimento che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, non determina alcuna preclusione all'ammissibilità, né rifluisce sulla procedibilità, del ricorso proposto contro la delibera di approvazione ed autorizzazione del progetto, e può costituire oggetto di censura al momento dell'impugnazione dell'atto costitutivo degli effetti finali della procedura.

VIA VAS E AIA – RIFIUTI – Autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali – Regione Veneto – Art. 16, l.r. n. 11/2010 – Casistiche non soggette all'applicazione della norma - - Deliberazione di giunta regionale n. 1210/2010 – Fattispecie.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 23 marzo 2010, che ha valenza interpretativa della legge regionale del Veneto n. 11 del 2010 (in tema di approvazione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi), precisa le casistiche che non devono ritenersi soggette all'applicazione dell'art. 16 di detta legge regionale, e tra queste menziona le domande relative alla “realizzazione di interventi di ampliamento di impianti esistenti autorizzati allo smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, in termini di potenzialità, superficie o modifiche gestionali”. (Fattispecie relativa ad un progetto per la produzione di calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti: il TAR ha ritenuto che tale progetto non potesse essere ritenuto mero ampliamento do un progetto di recupero di inerti mediante frantumazione non ancora realizzato, in primo luogo perché non può parlarsi di ampliamento tra impianti tra loro diversi, strutturalmente e funzionalmente autonomi, che sono solo collegati tra loro; in secondo luogo perché l'impianto di frantumazione, non ancora realizzato, benché autorizzato, non può essere definito come impianto già esistente, secondo la definizione che di impianto esistente è contenuta nella citata deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, quand'anche il progetto per la produzione di calcestruzzo dovesse essere qualificato come ampliamento di quello di frantumazione, si dovrebbe comunque definire il medesimo come comportante una variante sostanziale al progetto originario in quanto tale assoggettabile alla medesima disciplina applicabile ai nuovi impianti ai sensi dell'art. 208, comma 19, del Dlgs. n. 152 del 2006, per il quale le procedure di autorizzazione di nuovi impianti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez. 3[^] - 5 febbraio 2013, n. 137**

VIA VAS E AIA – Provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di VIA – Impugnazione – facoltà, non onere, della parte ricorrente – Art. 29 d.lgs. n. 152/2006.

L'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, costituisce una facoltà e non un onere per la parte ricorrente, in quanto è vero che già da questa determinazione scaturiscono effetti potenzialmente lesivi dei valori ambientali, ma va tuttavia considerato che solo l'approvazione del progetto ha carattere costitutivo degli effetti connessi alla sua realizzazione. Ad una tale conclusione conduce l'art. 29, comma 1, del Dlgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che “la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove

prescritta, sono annullabili per violazione di legge". Conseguentemente, stante il rapporto di necessario collegamento espressamente sancito a livello normativo tra i diversi atti che compongono l'atto finale, l'omessa tempestiva impugnazione del provvedimento che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, non determina alcuna preclusione all'ammissibilità, né rifluisce sulla procedibilità, del ricorso proposto contro la delibera di approvazione ed autorizzazione del progetto, e può costituire oggetto di censura al momento dell'impugnazione dell'atto costitutivo degli effetti finali della procedura.

VIA VAS E AIA – RIFIUTI – Autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali – Regione Veneto – Art. 16, l.r. n. 11/2010 – Casistiche non soggette all'applicazione della norma - - Deliberazione di giunta regionale n. 1210/2010 – Fattispecie.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 23 marzo 2010, che ha valenza interpretativa della legge regionale del Veneto n. 11 del 2010 (in tema di approvazione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi), precisa le casistiche che non devono ritenersi soggette all'applicazione dell'art. 16 di detta legge regionale, e tra queste menziona le domande relative alla "realizzazione di interventi di ampliamento di impianti esistenti autorizzati allo smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, in termini di potenzialità, superficie o modifiche gestionali". (Fattispecie relativa ad un progetto per la produzione di calcestruzzo con materiali inerti e rifiuti: il TAR ha ritenuto che tale progetto non potesse essere ritenuto mero ampliamento do un progetto di recupero di inerti mediante frantumazione non ancora realizzato, in primo luogo perché non può parlarsi di ampliamento tra impianti tra loro diversi, strutturalmente e funzionalmente autonomi, che sono solo collegati tra loro; in secondo luogo perché l'impianto di frantumazione, non ancora realizzato, benché autorizzato, non può essere definito come impianto già esistente, secondo la definizione che di impianto esistente è contenuta nella citata deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, quand'anche il progetto per la produzione di calcestruzzo dovesse essere qualificato come ampliamento di quello di frantumazione, si dovrebbe comunque definire il medesimo come comportante una variante sostanziale al progetto originario in quanto tale assoggettabile alla medesima disciplina applicabile ai nuovi impianti ai sensi dell'art. 208, comma 19, del Dlgs. n. 152 del 2006, per il quale le procedure di autorizzazione di nuovi impianti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] –23 gennaio 2013, n.33**

AREE PROTETTE – Attività esercitata in difformità dal piano o dal regolamento, in assenza di nulla osta – Sanzione pecuniaria – Ordine di sospensione dell'attività e di riduzione in pristino – Artt. 29 e 30 L. n. 394/1991 – Potere autonomo e distinto – Deroga al principio di specialità ex art. 9 L. n. 698/1981 – Fattispecie.

Il potere di ordinare l'immediata sospensione dell'attività esercitata in difformità del piano dell'area naturale protetta e la riduzione in pristino, previsto dall'art. 29 della L. n. 394/1991, che l'Ente Parco è tenuto ad esercitare "in ogni caso" a tutela dell'integrità dell'ambiente naturale, è autonomo e distinto dall'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 30. In ipotesi di coesistenza tra illecito penale con quello amministrativo, l'art. 30, comma 2°, l. n. 394/1991, derogando al principio di specialità stabilito dall'art. 9 l. n. 698/1981, riconosce l'autonomia dell'illecito amministrativo, il quale non costituisce affatto una pregiudiziale all'applicazione della sanzione penale. La norma, invero, viene ad escludere la connessione obiettiva con un reato (art. 24, ivi), la cui esistenza non dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta; in tale ipotesi, infatti, il giudice penale competente a conoscere del reato, è pure

competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa (Cass. Civ. II sez. n. 28381/22.2.2011). Nella fattispecie, l'Ente gestore, dopo la comminazione delle sanzioni pecuniarie (art. 30, comma 2° l. n. 394/1991) in conformità della l. n. 689/1981, ha legittimamente ordinato la riduzione in pristino (art. 29, ivi) per la ritenuta attività difforme dal piano, dal regolamento e senza alcun nulla osta (abbattimento di matricine e polloni di roverella in terreno sottoposto a vincolo idrologico ed esboscazione di legnatico).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI GIUSTIZIA EU Sez.3[^], 31 gennaio 2013, Sentenza C-26/11**

INQUINAMENTO - Società petrolifere – Qualità della benzina e del combustibile diesel – Specifiche ecologiche dei carburanti – Utilizzazione di biocarburanti o altri carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti - Art. 3-5, Dir. 98/70/CE mod. Dir. 2009/30/CE – Direttive 2003/30/CE.

Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente all'obiettivo di promozione dell'utilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel l'obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.

INQUINAMENTO - Società petrolifere - Procedura d'informazione - Regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – Nozione di "regola tecnica" – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l'obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili - Artt. 1 e 8 Dir.98/34/CE.

L'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l'obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea relative a quest'ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 7 Gennaio 2013 (Ud. 24/10/2012) Sentenza n. 192**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione - Natura di reato permanente - Artt.267, 279 e 280 d.lgs. n.152/2006.

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione era previsto dall'art.24, comma 1, del d.P.R. n.203 del 1998, ora sostituito dall'art.279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Appare evidente dalla lettura della disposizione che l'avvio delle operazioni di costruzione di un impianto che possa produrre immissioni in atmosfera deve essere preceduto dal rilascio delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. Appare, altresì, evidente che la formulazione della norma e la struttura del reato impongono di attribuire a quest'ultimo natura di reato permanente.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera – Procedura autorizzativa - Controllo preventivo degli organi di tutela – Fattispecie: impianto di "digestione anaerobica", destinato alla produzione di biogas - D.lgs. n.152/2006.

La complessità di un impianto che utilizza masse che producono gas richiede che le autorità competenti siano messe in grado di accertare le caratteristiche e di verificare l'esistenza di garanzie circa l'assenza di emissioni a regime o anche solo eventuali. In tal senso debbono interpretarsi le disposizioni in materia e contenute nel d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, escludendo che possa essere consegnata all'imprenditore la scelta se avviare o meno la procedura autorizzativa. E' pacifico, che il reato in parola deve essere qualificato come reato di pericolo (Cass. Sez.3, n.10885 dell'1/2/2002, Magliulo) a natura permanente. Il che significa che l'ipotesi incriminatrice viene integrata dalla sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di tutela, avendo il legislatore inteso anticipare l'intervento a tutela dei beni collettivi in tutti i casi in cui un impianto di produzione è destinato a produrre fisiologicamente o anche solo potenzialmente emissioni in atmosfera.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Reato consistente nell'attivazione di un impianto - Assenza dell'autorizzazione o con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata - Momento di cessazione della permanenza del reato - Art. 279 D. Lgs. n.152/2006.

La giurisprudenza ha ancorato la cessazione della permanenza del reato, ex art.279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ad alcuni elementi precisi che rispondono all'esigenza di non dare vita a una ipotesi di reato indifferente alla cessazione della situazione anti-giuridica. Se con riguardo alla ipotesi di reato consistente nell'attivazione di un impianto si è fatto riferimento al momento in cui l'imputato ha messo gli organi amministrativi in grado di dare corso ai pur tardivi controlli (Cass. Sez.3, n.9403 del 16/1/2008, Ronchi), nelle ipotesi consistenti nell'avvio della costruzione nella realizzazione degli impianti la giurisprudenza ha ancorato il momento di cessazione della permanenza alla presentazione della tardiva richiesta di autorizzazione (Cass. Sez.3, n.12436 del 20/2/2008, Contento) o, in difetto, al momento in cui le autorità hanno provveduto al controllo dell'impianto (Cass. Sez.3, n.22018 del 13/4/2010, Consola).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 15 novembre 2012 4 dicembre 2012, n. 46835, Pres. Squassoni, Est. Amoresano

INQUINAMENTO IN ATMOSFERA - Artt. 269 e 279, D.Lgs. 152/2006 - Impianto privo di autorizzazione - Impianto in esercizio dal 1988 - Accertamento della concreta sussistenza delle emissioni

Al fine della sanzionabilità ai sensi degli artt. 269 e 279, D.Lgs. n. 152/2006, per emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione è necessario accertare la concreta produzione delle emissioni e non la mera potenzialità delle stesse.

 **NOTA**

La terza sezione della Corte di Cassazione ha ribadito come, al fine della configurabilità della responsabilità per emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione ex art. 279, D.Lgs. n. 152/2006, serve necessariamente l'accertamento circa l'effettività dell'emissione, non risultando, al contrario sufficiente la mera potenzialità delle stesse.

La Corte, investita della questione inerente alle disposizioni di cui agli articoli 269 e 279, D.Lgs. n. 152/2006, ha confermato, allineandosi all'orientamento consolidatosi sul punto, che non può considerarsi sanzionabile il solo fatto di essere in presenza di un impianto operativo, seppur privo di autorizzazione, in quanto risulta assolutamente essenziale la concreta verifica circa l'effettiva produzione di emissioni inquinanti, prescindendo, in quest'ultimo caso, dal superamento o meno dei valori limite stabiliti (Cassazione penale, sezione III, 14 febbraio 2011, n. 5347).

Infatti, argomenta la Suprema Corte, il reato di cui all'art. 279, D.Lgs. n. 152/2006, presuppone "non la generica possibilità ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto" (Cassazione penale, sezione III, 11 ottobre 2006, n. 40964); non basterebbe, dunque, secondo l'orientamento appena richiamato che l'impianto non autorizzato risulti acceso e operativo, in quanto la mera potenzialità lesiva non determina l'applicabilità del precetto di cui all'art. 279, D.Lgs. n. 152/2006 ("Testo unico Ambientale").

La III sezione pare giungere a questa conclusione attraverso un'attenta lettura della disposizione normativa di cui all'art. 269, D.Lgs. n. 152/2006, nel quale si prevede come sussista l'obbligo all'autorizzazione soltanto in capo agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo, in potenza, idonei a produrle (si veda Cassazione penale, sezione III, n. 53477/2011).

Ne discende la non sanzionabilità dell'impianto privo di autorizzazione che risulti solamente idoneo alla produzione di emissioni inquinanti, senza che ne sia accertata in concreto la sussistenza.

Pertanto, in conformità all'orientamento giurisprudenziale della stessa III sezione, la fattispecie di reato di cui all'art. 279, D.Lgs. n. 152/2006, richiede per la sua configurazione la concreta possibilità di provare la presenza effettiva di una serie di atti che abbiano avuto come naturale conseguenza e risultato l'effettiva emissione inquinante da parte dell'impianto, indipendentemente dal fatto che la stessa superi o meno i limiti, purché sussistente (si veda Cassazione civile, sezione III, 19 novembre 2011, n. 48474).

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3)

 Appalti■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^] - 28 gennaio 2013, n. 190****APPALTI – Possesso dei requisiti – Regolarità contributiva – Autodichiarazione – Falsità obiettiva – Causa di esclusione.**

Le norme di gara, in ciò autorizzate dalle leggi sulla materia, consentono ai partecipanti di sostituire le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari mediante autodichiarazioni delle quali sono evidentemente responsabili. Pertanto, prima di effettuarle, costoro sono tenuti a svolgere tutte le necessarie verifiche al fine di accertarne la veridicità, non essendo sufficiente una ipotetica "buona fede" riguardante, come nel caso di specie, la regolarità del pagamento dei contributi. (T.A.R. Aosta, Valle d'Aosta, Sez. I, 10 marzo 2010, n. 21). La falsità obiettiva dell'autodichiarazione costituisce pertanto autonoma causa di esclusione dalla gara sia ex se, sia per la necessaria applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/00 in tema di autocertificazione. Infatti tale norma prevede che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, cioè, nella specie, dall'ammissione alla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5548; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 08 febbraio 2007, n. 235).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez. 1[^] – 29 gennaio 2013, n. 102****APPALTI – Project financing – Artt. 37 bis e ss. L. n. 109/1994 – Valutazione dell'amministrazione – Duplice fase – Discrezionalità.**

L'istituto del project financing è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994, prevedendo due fasi logicamente e cronologicamente distinte: la prima (art. 37 bis, ter e quater) ove l'Amministrazione, sulla base del progetto presentato da un soggetto promotore, valuta la fattibilità della proposta e il suo pubblico interesse; la seconda, del vero e proprio "project financing" (artt. da 37^{quinquies} a 37^{nonies}), in cui è analiticamente disciplinato il rapporto intercorrente tra la stessa Amministrazione e il soggetto aggiudicatario, in regime di concessione ai sensi dell'art. 19, II comma della stessa legge n. 109 del 1994. È dunque evidente che la valutazione dell'Amministrazione si articola a sua volta in una duplice fase: una valutazione di idoneità tecnica della proposta e, all'esito, una valutazione di rispondenza della stessa al pubblico interesse. E' soprattutto in questa seconda fase che massimo è il margine di discrezionalità riservato all'Amministrazione, trattandosi di giudizio coinvolgente la valutazione comparativa degli interessi che essa assume rilevanti in un determinato momento storico e che è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà e degli errori di fatto (cfr. CdS, V, 23.3.2009 n. 1741; TAR Veneto, I, 14.9.2010 n. 4742; TAR Milano, I, 21.4.2010 n. 1111). Talchè una proposta pur giudicata idonea e fattibile sotto il profilo tecnico, potrà essere respinta in quanto ritenuta non conforme al pubblico interesse, a seguito della predetta valutazione comparativa.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR VENETO, Sez. 1[^] – 28 gennaio 2013, n. 99**

APPALTI – Project financing – Scelta del promotore – Lesività – Immediata impugnazione.

Nel procedimento di *project financing*, articolato in più fasi, la scelta da parte della stazione appaltante del promotore, a conclusione della prima di esse, determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l'esito degli ulteriori sub-procedimenti di aggiudicazione della concessione (cfr. Cons. St. Ad Prel. n. 1 del 2012).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2[^] – 6 febbraio 2013, n. 127**

APPALTI – Partecipanti alla gara d'appalto – Posizione di contro interessati – aggiudicazione.

I partecipanti ad una gara di appalto, in assenza del provvedimento di aggiudicazione, non rivestono la posizione di controinteressati nel giudizio relativo all'impugnazione di un provvedimento di esclusione della gara stessa, potendosi configurarsi l'esistenza di un soggetto controinteressato soltanto nel caso di contestualità tra l'esclusione e l'aggiudicazione, ovvero quando, al momento della proposizione del ricorso, siano noti al soggetto escluso gli ammessi alla gara, ovvero sia noto l'aggiudicatario (ex plurimis: Cons. Stato: Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5200; Sez. VI 8 luglio 2010 n. 4437; Sez. V 19 marzo 2007 n. 1308).

APPALTI – Procuratori speciali – Inclusione nel novero degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza – Poteri sostanzialmente esercitati.

I cosiddetti procuratori speciali possono farsi rientrare nel novero degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, soltanto nel caso in cui siano titolari di poteri decisionali e gestori di carattere generale e continuativo, ricavabili dalla procura e paragonabili a quelli di un vero e proprio amministratore, non essendo sufficiente il conferimento ad essi del solo potere di rappresentanza negoziale della società, anche se comprensivo della facoltà di partecipare alle gare e di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, qualora il procuratore rimanga un mero esecutore delle decisioni assunte dagli amministratori (ex plurimis: Cons. Stato: Sez. IV, 12.1.2011, n. 134; Sez. V, 21.11.2011 n. 6136). Invero, l'identificazione delle persone fisiche, aventi le funzioni di procuratori speciali, va fatta non soltanto in base alle qualifiche formali rivestite, ma anche, in coerenza con la ratio della norma, tenendo conto dei poteri sostanzialmente esercitati, potendosi sussumere nella fattispecie prevista dalla legge soltanto le figure dei procuratori speciali, muniti di poteri estesi fino al punto da poter essere qualificati alla stregua di veri e propri amministratori di fatto (conf.: Cons. Stato, Sez. V, 20.10.2010 n. 7578).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] - 29 gennaio 2013, n. 531**

APPALTI – Debito tributario – Rateizzazione – Partecipazione alla gara – Condizioni.

L'impresa la quale abbia ottenuto la rateizzazione del debito tributario deve essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica (stante il valore novativo che tale atto assume), ma a condizione che l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una

dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura (in tal senso: Cons. Stato, V, 18 novembre 2011, n. 6084).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] - 1 febbraio 2013, n. 639**

APPALTI – Gare per l'affidamento di contratti pubblici – Posizione di controinteressato – Aggiudicazione.

In materia di gare per l'affidamento di contratti pubblici, la posizione di controinteressato, e cioè di titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto emerge esclusivamente in esito all'aggiudicazione, quantomeno provvisoria, della gara e non si configura in capo al mero partecipante in occasione della impugnazione della esclusione da parte di altro concorrente, salvo che contestualmente la stazione appaltante abbia fatto luogo alla aggiudicazione dell'appalto (Cons. Stato, V, 13 dicembre 2012 n. 6389; V, 2 febbraio 2012 n. 569; IV, 10 maggio 2011 n. 2768; VI, 5 agosto 2010 n. 5334).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2[^] - 30 gennaio 2013, n. 241**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di luci – Permesso di costruire – Necessità – Esclusione . Sanzione della rimessione in pristino – Illegittimità.

La realizzazione di semplici luci, che, proprio perché tali, non modificano la "sagoma" dell'edificio (cfr. TAR Puglia, Bari, III[^], 22.7.2004 n.3210; nonché CS, IV[^], 6.11.2007 n.5732) e che non possono neanche essere considerate foriere di alcun apprezzabile mutamento nel "prospetto" dello stesso, non è soggetta a permesso di costruire a norma dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che, nei confronti di detto intervento, non possa essere applicata la sanzione demolitoria della rimessione in pristino.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli; Sez. 6[^] – 7 febbraio 2013, n. 809**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatti abusivi – Interventi ulteriori – Ripetizione delle caratteristiche di illegittimità dell'opera principale.

In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del comune di ordinarne la demolizione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, questa sesta sezione, ex multis, sentenze n. 2006 del 2 maggio 2012, n. 2624 del 11 maggio 2011, n. 1218 del 25 febbraio 2011, n. 26788 del 3 dicembre 2010; 5 maggio 2010, n. 2811, 10 febbraio 2010, n. 847 e 28 gennaio 2010, n. 423; sezione seconda, 7 novembre 2008, n. 19372; negli stessi sensi, Corte Cass. penale, sezione terza, 24 ottobre 2008, n. 45070).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 28/01/2013 (Ud. 18/12/2012) Sentenza n. 4129**

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Realizzazione di case mobili - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Presupposti - Area sottoposta a vincolo - Fattispecie - Art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 - Art. 181, c.1 e 1bis D.Lgs, n. 42/2004 - Art 734 c.p.

Si configura il reato di lottizzazione abusiva, in presenza di un intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che concretamente conferisce ad una porzione di esso un nuovo assetto non disciplinato dal prescritto piano attuativo. Inoltre, in area sottoposta a vincolo necessità oltre del titolo abilitativo edilizio l'autorizzazione paesaggistica. Fattispecie: realizzazione in un campeggio di manufatti attrezzati con servizi igienici, muniti di ruote e di un sistema di aggancio per il traino ma privi di targhe e di luci di posizione che ne impediscono la circolazione su strada ed a tale circolazione non siano omologati e che risultano collegati ai servizi già esistenti nel campeggio (rete idrica, fognaria ed elettrica) attraverso la nuova plurima realizzazione di tubature in PVC e pozzetti interrati, nonché stabilizzati mediante posizionamento su basamenti di cemento, in modo da lasciare sollevate le ruote, con addossate verande di legno oppure pavimentazioni di mattonelle autobloccanti.

DIRITTO URBANISTICO – Prefabbricato non infisso né incorporato al suolo mediante fondazioni - Nozione di costruzione edilizia - Permesso di costruire - Materiali impiegati – Irrilevanza - Alterazione permanente dello stato dei luoghi - Artt. 3, c.1 - lett. e.5) e 10, d.P.R. n. 380/2001.

Deve ritenersi "costruzione edilizia", per la quale è oggi dovuto permesso di costruire, anche l'installazione di un prefabbricato non infisso né incorporato al suolo mediante fondazioni, ma che, per la sua forza di gravità, si immedesima con il terreno sottostante, inerendovi con caratteristiche obiettive di stabilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio (Cass., sez. III, 8/03/1989, n. 3536, Marengo). Irrilevanti devono considerarsi - a fronte dell'alterazione permanente dello stato dei luoghi - i materiali impiegati per la realizzazione della struttura, nonché le tecniche ed i sistemi di ancoraggio al suolo. Così, l'art. 3, comma 1 - lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 ricomprende fra gli "interventi di nuova costruzione" - come tali subordinati, ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire - "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR BASILICATA, Sez. 1[^] – 7 febbraio 2013, n. 54**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Annullamento parziale di una concessione edilizia illegittima – Possibilità – Condizioni.

L'annullamento parziale di una concessione edilizia riconosciuta illegittima è ammissibile soltanto quando l'opera autorizzata sia scindibile in modo tale da poter essere oggetto di distinti progetti: la ragione di tale principio è la stessa per cui il comune può respingere o accogliere una domanda di concessione edilizia, ma non può modificare il progetto, non potendosi imporre al richiedente un'opera diversa dal progetto sul quale ha chiesto la concessione (cfr. Cons. di St., V, 11.10.2005, n. 5495; T.A.R. Genova Liguria sez. I, 20 luglio 2011, n. 1148; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 30 marzo 2012, n. 3065).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] - 29 gennaio 2013, n. 533**

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela – Potere pianificatorio regionale – Rapporti.

L'individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela s'impone e prevale sul potere pianificatorio regionale, a prescindere dal tempo in cui tale esigenza si sia manifestata, poiché, pur dopo l'adozione del piano paesistico ed anche dopo la sua approvazione, laddove si manifestino nuove esigenze di tutela del paesaggio, sia la regione sia l'amministrazione centrale possono continuare ad agire, in presenza dei necessari presupposti, ed i relativi provvedimenti "sostituiscono" integralmente le previsioni pianificatorie semplicemente per effetto della supremazia, sancita dalla Costituzione e dal codice, del relativo potere di conservazione e tutela su quello di pianificazione ad ogni livello esercitato. In effetti, il piano paesistico regionale e la pianificazione urbanistica comunale, sotto il profilo temporale e procedimentale, attengono ad una fase successiva e recessiva rispetto a quella d'imposizione del vincolo, mentre la tutela paesaggistica, lungi dall'essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale, deve precedere ed orientare le scelte urbanistico-edilizie locali, prevalendo, comunque, l'impronta unitaria della pianificazione paesistica (cfr. Corte cost., sent. n. 180/2008). Il carattere di autonomia e specialità del potere di cui all'art. 138, comma 3, lo rende dunque esercitabile senza che il Ministero sia vincolato dalla pianificazione locale, in quanto la norma, se prevede il parere della regione, non impone assolutamente di procedere "previa intesa" con la stessa, secondo un principio rintracciabile anche nell'art. 145, d.lgs. n. 42/2004, e s.m.i.

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 136 d.lgs. n. 42/2004 – Complesso di cose immobili – Nozione.

L'espressione "*complesso di cose immobili*", di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, richiede la relativa contiguità o, per lo meno, la vicinanza delle aree interessate che, seppur differenziate al loro interno, e sebbene non omogenee, costituiscono nel loro insieme inscindibile un unico complesso paesaggistico; pertanto, in base alla nuova normativa, l'imposizione del vincolo non può più essere subordinata all'esistenza di punti di vista dai quali si possa godere di una visione estetico-panoramica, perché la legge tutela il paesaggio di per sé come valore autonomo, sintesi e somma del rilievo naturalistico, ambientale, archeologico, culturale ed umano, del territorio. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Energia**

■ **TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] - 4 febbraio 2013, n. 59**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianto fotovoltaico – Autorizzazione unica – Pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale – Effetti nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti – Decorrenza del termine ex art. 41, c. 2 c.p.a. – Esclusione – Ragioni.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, quale pubblicità legale, del provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico (atto regionale per il quale è comunque prevista la notificazione individuale ai soli soggetti coinvolti), non è sufficiente a far decorrere il termine di cui all'art. 41, c. 2 del c.p.a., necessitandosi, a tal fine, una tassativa indicazione normativa. La LRA n. 18/1983 prevede infatti, tra l'altro, la pubblicazione sul Bura per le varianti ai PP.RR.GG., effetto che non si realizza ove l'intervento sia previsto (come nella specie) in zona agricola, compatibile con la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Viceversa, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è produttiva degli effetti legali nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti, per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

DIRITTO DELL'ENERGIA – VIA VAS E AIA – Pluralità di impianti fotovoltaici – Effetto cumulo – Del. G.R. Abruzzo nn. 244 e 426/2010 – D.M. 10.9.2010 – Presupposto.

Le delibere G.R. dell'Abruzzo nn. 244 e 426 del 2010 (cd. linee guide) e il D.M. (Sviluppo economico) 10.9.2010 postulano, ai fini dell' "effetto cumulo" tra più impianti fotovoltaici (rilevante ai fini della sottoposizione a VIA) la connessione alla rete elettrica attraverso un'unica cabina di servizio, dove confluisce la potenza dei generatori.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 10 Gennaio 2013 (CC. 25/09/2012) Sentenza n. 1260**DIRITTO DELL'ENERGIA - Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico - Autorizzazione unica regionale - Necessità - Controllo amministrativo da parte dell'ente regionale - DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Impianto senza il titolo abilitativo - Art. 44, lett. c), d.p.R. n. 380/2001 - Art. 12, c.3 d.lgs. 387/03 oggi art. 5, c.1 d.lgs. 28/2011.**

In materia di energia da fonti rinnovabili, l'autorizzazione unica regionale è espressamente qualificata dall'art. 12, comma 3 d.lgs. 387/03 ora art. 5, comma 1, del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) come necessaria non solo per la costruzione degli impianti e delle opere ed infrastrutture connesse, ma altresì per l'esercizio degli impianti stessi. E' evidente che la *ratio* della norma è costituita dalla finalità che il controllo amministrativo da parte dell'ente regionale competente venga assicurato non solo nella fase della costruzione dell'impianto fotovoltaico, ma anche e soprattutto nella fase del suo esercizio. Pertanto è irrilevante, sotto questo specifico aspetto, che l'art. 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, faccia riferimento soltanto al permesso di costruire. E ciò sia perché l'art. 44 viene in rilievo come norma sanzionatoria, mentre la norma precettiva è contenuta nell'art. 12, e sia perché, quand'anche si ipotizzasse che la sanzione penale si possa applicare soltanto alla realizzazione dell'impianto senza il titolo abilitativo mentre il suo esercizio senza titolo sia punita solo con una sanzione amministrativa, non potrebbe comunque disconoscersi che la mancata sottoposizione dell'esercizio dell'impianto al controllo della competente autorità costituirebbe ugualmente una protrazione e un aggravamento delle conseguenze dannose del reato.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47274, Pres. Marzano, Rel. Massafra****SICUREZZA SUL LAVORO – Lavoro alle macchine – Presenza della marcatura CE – Vizio di fabbricazione – Principio di affidamento da parte del Datore di lavoro utilizzatore – Condizioni e limiti**

La marcatura di conformità europea (CE) limita la propria efficacia nel rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, in quanto caratterizzate dalla marcatura, si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La marcatura CE non produce esonero dalle norme generali del codice penale, poiché il datore di lavoro è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e di conseguenza risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, se, con valutazione "ex ante", e in base alle

conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere secondo il paradigma dell'agente modello (*"homo eiusdem professionis et condicionis"*), l'evento dannoso era prevedibile ed evitabile, nonché fosse concretizzazione tipica del rischio che l'osservanza della regola cautelare mirava a prevenire.

NOTA

L'Amministratore Unico di una Società era stato condannato per l'infortunio di un dipendente, il quale, mentre era intento a manipolare il cilindro avvolgitore posizionato sui bracci di un carrello elevatore, ha causato la caduta accidentale del cilindro sull'avambraccio destro procurandosi lesioni personali gravi. Al datore di lavoro era stato contestato di non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate e idonee ai fini della sicurezza e della salute poiché il carrello elevatore era dotato di un sistema di ancoraggio e di aggancio privo dei necessari accorgimenti per assicurare la stabilità del cilindro ubicato sui bracci del carrello, durante il trasporto. In particolare, i Giudici di merito avevano accertato l'inadeguatezza degli incavi a evitare la fuoriuscita dei cilindri e la loro caduta dai bracci di sostegno del carrello, dovendosi ipotizzare accidentali vibrazioni e possibili sobbalzi nelle fasi di movimento della macchina. Ai fini dell'esonero dalla responsabilità era stata esclusa la rilevanza della marcatura CE, così come l'efficacia scriminante della delega di funzioni. Quanto al concorso di colpa del produttore del carrello elevatore, gli atti erano stati trasmessi al PM per l'ulteriore corso del procedimento.

Con il ricorso per Cassazione l'imputato, oltre a rimarcare la validità e l'efficacia della delega di funzioni, aveva dedotto l'assenza di colpa, fondata sia sul principio di affidamento all'attività di progettazione e di costruzione del carrello, sia sull'apposizione della marcatura CE.

In ordine alla delega di funzioni, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Poiché la specifica funzione del soggetto delegato consisteva nel "coadiuvare" il datore di lavoro delegante sulla realizzazione delle misure preventive e protettive, il significato di questa espressione (equivalente per la Suprema Corte a "prestare la propria opera di collaborazione ") aveva implicato il mantenimento in capo al delegante della propria originaria posizione di garanzia.

Quanto alla marcatura CE, all'opposto, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze dell'imputato. In fatto era risultato che la progettazione e la costruzione del carrello erano state entrambe commissionate a una apposita azienda specializzata, la quale aveva fornito un macchinario che doveva essere idoneo alle esigenze della società. La società l'aveva poi mantenuto in esercizio e testato e, dopo l'acquisto, mai si erano verificati infortuni sul lavoro. Il macchinario, utilizzato per la produzione di film plastici metallizzati destinati al packaging, consisteva in un carrello trasportatore portante frontalmente una coppia di bracci che reggevano un cilindro metallico lungo due metri e sessantacinque centimetri e pesante centoventi chilogrammi, sul quale era avvolta la bobina di film plastico da metallizzare del peso di oltre undici quintali. Superiormente, un'altra coppia di bracci reggeva un identico cilindro, dello stesso peso e delle stesse dimensioni, destinato a ricevere, da una macchina con la quale il carrello era messo in contatto, il film plastico a metallizzazione compiuta. Sulla parte estrema dei rispettivi bracci di sostegno, in incavi a "V", poggiavano, in minima porzione, le estremità dei due cilindri.

I Giudici di legittimità hanno rimarcato che la marcatura di conformità europea (CE) limita la propria efficacia nel rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, in quanto caratterizzate dalla marcatura, si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Questa marcatura CE non ha prodotto, quindi, esonero dalle norme generali del codice penale, poiché il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di questi requisiti.

Nondimeno, atteso che la titolarità di una posizione di garanzia non può comportare, in presenza del verificarsi dell'evento, un addebito automatico di responsabilità colposa a carico del garante, correttamente la Cassazione ha richiamato il principio di colpevolezza, il quale ha imposto la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

L'esigenza di affermare la colpevolezza non può essere svincolata, dunque, dalla contestuale verifica positiva della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (colpa). Questa verifica deve essere effettuata con valutazione "ex ante" e secondo il paradigma dell'agente modello ("homo eiusdem professionis et condicionis"), di modo che la colpa sarà esclusa quando, in base alle conoscenze che il garante aveva o avrebbe dovuto avere, l'evento risulti imprevedibile (finendosi, diversamente opinando, con il costruire un'inammissibile forma di responsabilità oggettiva).

Con riguardo al caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che la società era priva delle competenze produttive e progettuali sul carrello e si era perciò rivolta a una ditta specializzata; quindi, l'affidamento riposto dall'utilizzatore del macchinario da altri progettato e costruito, circa il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche da parte del costruttore, corroborato dalla sperimentata pluriennale utilizzazione del macchinario stesso, aveva finito per assumere una valenza particolarmente incisiva ai fini dell'apprezzamento della sussistenza della colpa.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, l'obbligo del datore di lavoro di controllare che gli strumenti di produzione del lavoro siano adeguati alle norme antinfortunistiche non comporta la verifica di corrispondenza alle garanzie fornite dalla casa costruttrice, potendo l'imprenditore farvi affidamento, purché non colpevole. Nel caso di specie, l'evidenza del difetto di costruzione del macchinario era stata esclusa dalle testimonianze, e l'imputato, dunque, non aveva potuto rendersi conto dell'insufficienza dei dispositivi di sicurezza della macchina, i quali si erano risolti anche in ragione della serietà commerciale e della peculiare specializzazione della ditta costruttrice in un vero e proprio vizio occulto non percepibile.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3)

■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48219, Pres. Brusco, Rel. Izzo

SICUREZZA SUL LAVORO - Responsabilità del Datore di lavoro - RSPP - Onere informativo sui rischi professionali - Omissione - Conseguenze in tema di esonero della responsabilità del Datore di lavoro - Non rileva

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e di segnalare; ma ciò non esclude la responsabilità del datore di lavoro, il quale è il primo garante della sicurezza in ambito aziendale. Nello svolgimento dei suoi compiti, il RSPP opera "per conto" del datore di lavoro, svolgendo solo un'attività di "consulenza" nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, ma è il datore di lavoro il soggetto garante e responsabile della sicurezza, obbligato a effettuare la valutazione dei rischi e a controllare e adottare tutte le misure necessarie a prevenire infortuni.

NOTA

Il titolare di una SRL era stato condannato per l'infortunio di un dipendente, durante operazioni di manutenzione di una macchina. Il lavoratore aveva operato al rullo di un nastro trasportatore avente organi in movimento, quindi, il rullo aveva attratto la mano e l'avambraccio, provocando una frattura all'arto destro, con postumi di lesioni gravi. Al datore di lavoro era stato contestato di non avere reso edotti i lavoratori sul rischio dell'operazione a nastro in movimento e di non avere apposto cartelli indicanti il divieto di questa modalità di manutenzione. Secondo l'accusa, aveva anche tollerato questa prassi aziendale.

Ricorrendo per Cassazione, l'imputato aveva dedotto che l'onere di segnalazione del rischio, risultato non adempiuto, gravava sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione; quindi, aveva lamentato, tra l'altro, il vizio di motivazione da parte della Corte territoriale di merito.

La Cassazione è stata di parere opposto, avendo correttamente valutato che il RSPP può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che lo stesso avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e di segnalare; ma questo non può escludere la responsabilità del datore di lavoro, il quale è il primo garante della sicurezza in ambito aziendale. Secondo i Giudici di legittimità, nello svolgimento dei suoi compiti, il RSPP deve operare "per conto" del datore di lavoro, svolgendo solo un'attività di "consulenza" nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di modo che i risultati della sua attività siano destinati al datore di lavoro, al quale compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose. Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP in base all'art. 33, D.Lgs. n. 81/2008, è possibile ricavare coerentemente che al medesimo, in quanto privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, può spettare solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nell'individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e di formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro è e rimane l'originario titolare della posizione di garanzia prevenzionistica, gravato dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di controllare e di adottare tutte le misure necessarie a prevenire infortuni.

Ora, effettivamente le cose stanno così (senza dubbio avendo riguardo al caso di specie); tuttavia, su un piano più generale, la Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004) ha anche avuto modo di precisare che il datore di lavoro, sempreché assolva l'obbligo di valutare le capacità tecniche del soggetto che redige materialmente il documento, di informarsi preventivamente sui rischi presenti nell'azienda ai fini della loro valutazione e di verificare successivamente se il documento redatto affronti adeguatamente i temi della prevenzione e della protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenendo conto delle informazioni acquisite sull'esistenza dei rischi, "potrà anche rimettersi, per l'accertamento e l'adozione delle scelte tecniche idonee a contrastare i rischi e che abbiano carattere di specializzazione da lui non posseduta, alle conclusioni di un consulente interno o esterno sulle quali non abbia la competenza necessaria per interloquire". Nel rispetto di queste condizioni lo stesso non potrà essere ritenuto responsabile, dunque, "di una scelta tecnica errata da lui non controllabile" (se non con la scelta di altra persona tecnicamente qualificata, ma in questo modo, ha osservato la Corte, "si andrebbe avanti all'infinito"). Aderente a questa impostazione si pone ormai la prevalente Giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11351; Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2008, n. 25288; Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834; Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17443) secondo la quale, allorché il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio (cosiddetta "omissione sensibile"), inducendo, così, il datore di lavoro a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale "che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo".

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3)

Approfondimenti



Contributi 2013: l'Inps illustra tutte le novità

Anche quest'anno l'Inps ha pubblicato la consueta circolare con la quale vengono riepilogate le principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato

Luca Vichi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 08.02.2013, n. 7

Inps
Circolare 28.1.2013, n. 13

L'anno 2013, come precisato dall'Inps nella circolare n. 13 del 28 gennaio, si caratterizza per:

- l'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;
- la conclusione del processo di armonizzazione dell'aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e iniziato nell'anno 1997.

Completamento del percorso di armonizzazione dell'aliquota Ivs

Come anticipato si è concluso il processo di armonizzazione dell'aliquota contributiva pensionistica Ivs previsto dal comma 2-bis, articolo 27 della legge n. 30/1997.

Tale disposizione prevedeva che, nei casi in cui la variazione delle aliquote di cui al decreto interministeriale 21 febbraio 1996 non avesse consentito di raggiungere al 1° gennaio 1996 l'aumento del 4,43% dell'aliquota Fpld (utile a raggiungere il 32,00%), a causa dell'entità delle aliquote ovvero dell'esclusione dalle stesse, il relativo onere dovesse essere scaglionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro.

A decorrere dunque dal mese di gennaio 2013 i datori di lavoro interessati sono tenuti ad aumentare l'aliquota Fpld della misura residua, utile al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32,00% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex Gescal, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l'incremento di 0,30% di cui al comma 769, articolo 1 della legge n. 296/2006.

Le principali casistiche sono riportate alla pagina seguente.

Altre disposizioni in materia contributiva Ivs

Le altre novità con rilevanza in ambito contributivo Ivs per l'anno 2013 possono essere così sintetizzate:

- *Fpld per la generalità delle aziende agricole.* Per le aziende agricole è prevista (commi 1 e 2, articolo 3, Dlgs n. 146/1997) l'elevazione annuale, nella misura dello 0,20%, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati (risulta invece esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore).

Tale incremento, sospeso nel triennio 2006-2008, aggiunto all'incremento dello 0,30% previsto dal comma 769, articolo 1 della legge n. 296/2006, fa sì che l'aliquota contributiva pensionistica per l'anno 2013 risulti pari al:

Aliquota Ivs da gennaio 2012		
A carico ditta	A carico dipendente	Totale
19,06%	8,84%	27,90%

Per quanto riguarda le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, l'Inps evidenzia come già con l'incremento attuato nell'anno 2011 sia stato raggiunto il limite dell'aliquota complessiva del 32,00%, pur rimanendo valido l'incremento dello 0,30% previsto dal comma 769, articolo 1 della legge n. 296/2006.

Ne consegue che anche per l'anno 2013 l'aliquota contributiva pensionistica risulta pari a:

Aliquota Ivs da gennaio 2012		
A carico ditta	A carico dipendente	Totale
23,46%	8,84%	32,30%

- *Fpld per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti.* L'articolo 9 della legge n. 413/1984 dispone che, per tali soggetti, l'aliquota contributiva afferente al Fpld sia dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge n. 160/1975.

Ne consegue che per l'anno 2013 l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

Aliquota Ivs da gennaio 2013		
A carico ditta	A carico dipendente	Totale
19,41%	9,19%	28,60%

Casistica	Aliquota ditta	Aliquota dipendente	Totale aliquota
Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge n. 398/1987 (CA = 4C). Personale distaccato in Paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo Cuaf (CA = 4Z e 1C). Incremento dello 0,29% per i "dirigenti industriali", assunti dal 1° gennaio 2003 e iscritti al Fpld.	23,46%	8,84%	32,30%
Amministrazioni statali ed enti pubblici non soggetti alla disciplina della Cuaf. Settori esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità - incremento dello 0,29%.	Con Gescal		
	23,81%	9,19%	33,00%
	Con Gescal lavoratore		
	23,46%	9,19%	32,65%
	Senza Gescal		
	23,46%	8,84%	32,30%
Settori esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità e dall'ex contributo per Tbc - incremento dello 0,43%.	Con Gescal		
	23,81%	9,19%	33,00%
	Con Gescal lavoratore		
	23,46%	9,19%	32,65%
	Senza Gescal		
	23,46%	8,84%	32,30%
Piloti dei porti - incremento dello 0,29%	23,46%	8,84%	32,30%

Contributi Cigs e mobilità

L'Inps ricorda come il comma 1, articolo 3 della legge n. 92/2012 ("riforma Fornero") abbia introdotto a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i trattamenti di Cigs e mobilità per le seguenti imprese:

- imprese esercenti attività commerciali (comprese la logistica);
- agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza che occupano più di 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro sono tenuti quindi al versamento della contribuzione di cui all'articolo 9 della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex comma 12, articolo 16 della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013".

La stessa legge di riforma ha esteso, sempre con decorrenza 1° gennaio 2013, gli obblighi contributivi per Cigs alle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5, articolo 17 della legge n. 84/1994 e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi della lettera b), comma 1, articolo 21 della medesima legge.

L'Inps precisa come il legislatore abbia fatto riferimento al solo obbligo contributivo (0,90%, di cui 0,30% a carico lavoratore) e non alla relativa disciplina.

"Piccola mobilità" e altre disposizioni non prorogate

Per quanto attiene alle disposizioni in favore dell'occupazione, l'Istituto ricorda come non sia stata prorogata, per l'anno 2013, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Non risultano prorogate per l'anno 2013 neanche le seguenti misure:

- interventi finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni, già introdotti dai commi 134, 135 e 151, articolo 2 della legge finanziaria 2010;
- incentivi in favore dell'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;
- possibilità, per l'impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Altre disposizioni

La circolare n. 13/2013 evidenzia altre novità che hanno impatto sulla contribuzione complessivamente dovuta all'Istituto nell'anno 2013:

- *riduzione contributi sociali*. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è previsto un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr trasferito a previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria Inps (comma 3, articolo 10, Dlgs n. 252/2005).

La percentuale di esonero varia in relazione all'anno di riferimento; per l'anno 2013 la percentuale è pari allo 0,27%;

- *contratti di solidarietà*. E' stata prorogata, per l'anno 2013, la disposizione che prevede l'aumento dal 60% al 80% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DI n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984.

Inoltre è stata disposta la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex comma 5, articolo 5 della legge n. 236/1993 per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione straordinaria;

- *Cigs per cessazione di attività*. E' stata confermata la proroga a 24 mesi della Cigs per cessazione dell'attività ai sensi del comma 1, articolo 1, DI n. 249/2004;

- *Fondo di Tesoreria*. Ai fini del versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, è previsto che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 c.c., in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Inps comunica come a dicembre 2012 il coefficiente di rivalutazione del Tfr sia stato fissato dall'Istat in misura pari al 3,302885%. Per il versamento, ricorda l'Istituto, tale coefficiente va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,30%);

- *sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari*. La legge di stabilità 2013 ha modificato la misura dello sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

La percentuale del beneficio spettante è pari a:

- 63,20%, per gli anni 2013 e 2014;
- 57,50%, per l'anno 2015;
- 50,30%, per l'anno 2016;

- *sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello*. L'Istituto evidenzia come anche lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello continuerà a trovare applicazione nel 2013, in considerazione del fatto che la legge n. 92/2012 ha introdotto a regime la disposizione;

- *contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea*. Il comma 21, articolo 24 del DI n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, Fondo volo).

La circolare n. 13/2013 conferma l'applicazione per l'anno 2013; la misura di tale contributo:

- per i pensionati, è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria;

- per tutti gli iscritti alle predette gestioni, aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 5 anni, è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

Disposizioni confermate

La circolare in commento precisa infine come non sia prevista alcuna variazione relativamente a:

- contributi Inail, per gli operai agricoli dipendenti, che rimangono fissati, ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs n. 38/2000, in:

Contribuzione	Misura
Assistenza infortuni sul lavoro	10,1250
Addizionale infortuni sul lavoro	3,1185

- agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, che rimangono fissate nelle misure già in essere fino a luglio 2010:

Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati	-	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%



La giornata della collera. Squinzi: «Basta annunci: serve terapia d'urto»

A Milano scoppia la collera delle imprese. La «giornata della collera» è l'iniziativa promossa dall'Assimpredil che ha radunato un'ampia partecipazione di imprese e associazioni della filiera.

Massimo Frontera, www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 13.02.2013

Le imprese denunciano la destrutturazione in atto nel settore che sta avvenendo nel silenzio e nell'inerzia delle forze politiche e di governo. Il tessuto delle piccole e medie imprese del settore delle costruzioni si trovano di fronte al progressivo ridursi degli investimenti pubblici e dall'attuale stasi dell'edilizia privata, solo sostenuta dagli incentivi alle ristrutturazioni edilizie, peraltro in scadenza a fine giugno. A ciò si aggiungono le pesantissime conseguenze del blocco del credito a medio e lungo termine, sia sulle linee di credito delle imprese, sia sulle famiglie che vengono escluse dalla possibilità di acquisto immobiliare. Alla paralisi del mercato si aggiungono i mancati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni per 19 miliardi di lavori.

Squinzi: «Basta annunci: serve terapia d'urto»

Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, intervenendo telefonicamente alla manifestazione organizzata a Milano, ha sottolineato il disagio del settore. «Per le nostre imprese non servono annunci o promesse ma interventi concreti e coraggiosi. Una vera e propria terapia d'urto che tagli loro i costi e ne aumenti la produttività», ha chiesto il presidente di Confindustria.

«La crisi ha bruciato miliardi di euro di Pil e siamo retrocessi di otto punti rispetto al 2007 perdendo il 25% di attività manifatturiera. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni - ha sottolineato Squinzi - si sono persi, dal 2008 al 2012, 43 miliardi di euro per cui non si può non capire lo stato d'animo degli imprenditori. Occorre fronteggiare ingiustizia e abusi che non possono più essere tollerati e per questo il nostro è un grido d'allarme per richiamare la politica ai suoi doveri e rilanciare la crescita».

«Dobbiamo ricostruire il paese attraverso le nostre imprese che sono un bene comune - ha aggiunto Squinzi - e la crescita è indispensabile per difendere la democrazia. Le nostre imprese meritano un sistema che le sostenga e non che le mortifichi attraverso oneri non degni di uno stato civile. Non servono annunci e promesse. Chiediamo interventi compiuti e coraggiosi, una vera terapia d'urto. Il paese - ha concluso - si aspetta di mettere la testa fuori da questa cappa di piombo che ci sta sopra da ormai troppo tempo».

De Albertis: «Imprese allo stremo, serve uno Stato efficiente»

«Le imprese di costruzione sono allo stremo delle forze: hanno resistito per anni ma oggi hanno esaurito tutte le loro risorse e non vedono all'orizzonte nessuna possibilità di invertire un ciclo economico così negativo». Lo ha detto il presidente di Assimpredil, Claudio de Albertis.

«La disperazione degli imprenditori che vedono morire le loro aziende si accompagna a quella dei lavoratori - vera ricchezza delle imprese - che perdono il loro lavoro, il loro futuro. Seicento lavoratori allontanati da una azienda fanno notizia per mesi sui media, mentre 360mila addetti delle costruzioni senza lavoro non fanno notizia perché frammentati in decine di migliaia di imprese e perché fino ad oggi noi non eravamo scesi mai in piazza».

«Non serve uno Stato giustizialista ma uno Stato che sia in grado di far rispettare con equità le proprie leggi senza pregiudizi, che sia in grado di intervenire con efficacia, recuperando l'efficienza della sua struttura burocratica amministrativa». «Puntiamo a offrire al mercato un prodotto qualitativamente diverso, migliore nelle prestazioni, con una data di fabbricazione e una data di scadenza, per questo vogliamo essere più trasparenti dando certezze al consumatore finale anche sui costi di esercizio e di manutenzione offrendo garanzie reali, con la certezza in caso di inadempimento di essere messi ai margini del mercato. Questi sono i presupposti del patto che il mondo dell'edilizia che rappresento propone alla politica e al Paese».

Ci aspettiamo risposte concrete per fronteggiare l'emergenza: un cambio di rotta nelle politiche fiscali che possano divenire strumenti premiali di crescita; il rispetto degli accordi contrattuali e il pagamento del dovuto; azioni di riattivazione della leva del credito per le imprese e le famiglie; un vero alleggerimento del peso della burocrazia; l'intensificazione della vigilanza e del controllo per stanare e combattere chi opera fuori dalle regole; il sostegno alla domanda per far ripartire gli investimenti nel settore».

Realacci (Pd): «Proposte condivisibili, rilancio fondamentale per il paese»

«Un rilancio dell'edilizia è fondamentale per l'economia italiana e per l'occupazione. Un'edilizia che scommette sull'innovazione, la qualità, la bellezza è fondamentale per il futuro del Paese». Lo ha detto Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd, commentando la "Giornata della collera" a Milano, che ha portato in piazza il mondo dell'edilizia.

Sono quindi «condivisibili le proposte che arrivano dalle principali associazioni di imprenditori edili, costruttori, ingegneri, architetti che oggi hanno promosso la "giornata della collera" - ha sottolineato Realacci - per rilanciare il settore bisogna partire dalla qualificazione energetica e dalla messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, dalla manutenzione del territorio, cominciando dalle piccole opere, dalla stabilizzazione ed estensione dell'eco-bonus del 55% per il risparmio energetico in edilizia agli interventi di stabilizzazione statica, dall'esenzione dal patto di stabilità per i comuni che hanno risorse da investire per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio pubblico esistente, scuole e ospedali innanzitutto».

Imprescindibile inoltre «garantire i pagamenti alle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, anche, come propone il Pd, emettendo titoli di stato finalizzati allo scopo per una somma pari a 10 miliardi l'anno per cinque anni», ha concluso Realacci.

Buzzetti: «È ora di voltare pagina»

«Il nostro settore è l'unico motore in grado di riaccendere l'economia e la crescita del Paese». Lo ha detto il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, nella "giornata della collera", ricordando che «i dati del Cerved sui fallimenti delle imprese, di cui oltre 10mila, secondo le elaborazioni Ance, riguardano solo il settore delle costruzioni, e la manifestazione di oggi dei nostri imprenditori di Milano dimostrano che la crisi non si arresta e che ha raggiunto ormai anche le zone più ricche ed economicamente floride del Paese».

«Bene fa il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a chiedere alla politica interventi concreti per dare finalmente quelle risposte al settore che l'Ance attende ormai da oltre due anni». Già nel 2010, infatti, Buzzetti ha ricordato che tutto il mondo delle costruzioni riunito negli Stati Generali (sindacati, artigiani e l'intera filiera dell'edilizia) si era già rivolto alla politica segnalando la caduta vertiginosa degli investimenti e dell'occupazione nel settore e chiedendo un cambio di passo con una manifestazione di protesta davanti a Montecitorio.

«I nostri dati segnalano già da tempo un dramma che non è solo economico ma sociale perché investe migliaia di famiglie e rischia di spazzare via un settore industriale che insieme all'export rappresenta il vero traino dell'economia nazionale».

«Mi auguro quindi - ha concluso il presidente dell'Ance - che questa ennesima importante iniziativa del nostro settore porti finalmente a un'inversione di tendenza nelle politiche economiche che, nonostante alcuni apprezzabili sforzi fatti anche di recente dal Ministro Passera e dal viceministro Ciaccia, devono tornare a investire nell'edilizia».

Pisapia: «Il declino si può arrestare»

L'amministrazione sta già contribuendo al sostegno del settore edile, il cui declino non è inarrestabile". A dirlo Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, intervenuto durante la "Giornata della Collera", organizzata da Assimpredil-Ance.

«A Milano - ha detto Pisapia - abbiamo approvato in pochi mesi il nuovo Pgt che tiene conto delle reali esigenze della città e abbiamo introdotto tempi certi per i pagamenti alle imprese. Stiamo anche realizzando il nuovo regolamento edilizio e la semplificazione delle procedure dello Sportello Unico dell'edilizia».

Secondo Pisapia, «i Comuni potrebbero contribuire in modo significativo per far ripartire l'economia moltiplicando gli interventi, come quelli di ristrutturazione e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che sarebbero molto più rapidi rispetto alle grandi infrastrutture che spesso hanno tempi lunghi". Per fare questo sarebbe necessaria, per il sindaco, «una modifica del patto di stabilità, come chiedono da tempo i sindaci e l'Anci».



Riscaldamento, ecco le nuove regole su controlli e ispezioni

Ispezioni ridotte su caldaie per il riscaldamento e condizionatori estivi e meno costi per i cittadini. Rivisti i limiti di accensione e istituzione del catasto degli impianti termici. Verifiche effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati. Il Governo cerca di evitare una nuova condanna di Bruxelles e vara le nuove regole sui controlli e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Marco Mobili, www.ilsole24ore.com, 12.02.2013

Ispezioni limitate agli impianti medio-grandi

Il nuovo regolamento, oggi all'esame della riunione del preconsiglio (la riunione tecnica di preparazione al prossimo consiglio dei ministri), risponde e risolve i rilievi mossi dalla Commissione europea alla disciplina italiana sui controlli e le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione. In questo senso viene previsto che per gli impianti termici al di sotto dei 100KW per l'accertamento del rapporto di efficienza energetica, in alternativa all'obbligo di ispezione richiesto oggi dalla legge, sarà sufficiente il documento inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.

In questo modo vengono drasticamente ridotti gli obblighi oggi a carico dei cittadini visto anche che gli impianti inferiori ai 100 kw installati oggi in Italia sono circa il 90 per cento. Il "bollino blu" sulle caldaie oggi pagato alla Pa per coprire i costi di gestione del sistema di ispezioni è parametrato al numero dei controlli effettuati sul luogo. Il taglio delle ispezioni si tradurrà dunque in un taglio dei costi per le famiglie. Senza considerare poi l'obbligo per i cittadini di farsi trovare sul posto e in casa nel giorno del controllo.

La periodicità dei controlli

Il regolamento riscrive la tabella sulla periodicità dei controlli di efficienza energetica (Allegato A) effettuati congiuntamente al controllo e alla manutenzione ai fini della sicurezza degli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica maggiori di 10KW e di impianti di climatizzazione estiva di potenza superiore ai 12 kw. La tabella, di fatto, regola la cadenza dei controlli di efficienza energetica, in funzione della potenza e la tipologia del generatore, soprattutto quando questi vengono effettuati con scarsa frequenza.

Nel definire le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, si continuerà comunque a fare riferimento in prima battuta alle indicazioni fornite dall'installatore. In assenza di queste varranno le indicazioni del fabbricante e, in casi residuali, le specificazioni contenute nella normativa tecnica, come può essere lo stesso schema di regolamento in corso di approvazione.

Le ispezioni, che saranno obbligatorie per gli impianti di climatizzazione invernale non minori ai 10KW e per i climatizzatori estivi di potenza termica non minore di 12 KW, comprendono una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima della sua dimensione rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, il progetto dell'impianto, se disponibile, e una valutazione su possibili interventi necessari per migliorare il rendimento energetico dell'impianto stesso. I risultati dei controlli che dovranno essere eseguiti da ditte abilitate, dovranno essere allegati al libretto di impianto per la climatizzazione.

Scaldaacqua per usi igienici e sanitari

Viene definitivamente chiarita l'esclusione dall'obbligo di ispezione degli impianti installati nelle singole abitazioni per la sola preparazione dell'acqua calda. Questi impianti, infatti, presentano nella stragrande maggioranza dei casi una potenza inferiore ai 20 KW che è il limite oltre il quale scattano gli obblighi di controllo e ispezione. Inoltre, oltre agli impianti di produzione dell'acqua calda condominiali, i controlli vengono estesi anche agli impianti installati in strutture non residenziali come centri sportivi, centri benessere ecc. che necessariamente presentano consumi più elevati.

Valori massimi della temperatura dei climatizzatori

Arrivano i valori minimi di temperatura per il raffrescamento estivo che varia al variare degli edifici. Secondo quanto prevede l'articolo 3 dello schema di regolamento, infatti, durante il funzionamento del climatizzatore la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ogni unità immobiliare, non deve essere minore di $26^{\circ}\text{C}-2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici. Confermati, invece, i valori massimi della temperatura per gli impianti di riscaldamento che nei singoli ambienti dovrà essere di $18^{\circ}\text{C}+2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di $20^{\circ}\text{C}+2^{\circ}\text{C}$ per tutti gli altri edifici.

Limiti di accensione

Il regolamento adegua allo sviluppo tecnologico la tabella dei limiti annuali e giornalieri di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Per ognuna delle sei zone climatiche in cui è diviso il Paese viene previsto un limite di accensione giornaliero (6 ore per la A, 8 per la B, 10 per la C, 12 per la D, 14 per la E e nessun limite per la F) e il relativo calendario. Non solo. Il nuovo regolamento offre un dettaglio più analitico delle esclusioni dai limiti di accensione come cliniche, ospedali o case di cura, scuole e asili nidi, piscine e saune, immobili ad uso industriale e artigianale. Il solo limite giornaliero, invece, non trova applicazione tra l'altro ai centri commerciali e impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore.

Arriva il catasto degli impianti termici

Le regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano dovranno dar vita al nuovo catasto degli impianti termici. Operazione da realizzare anche in collaborazione con gli enti locali. In particolare dovranno essere individuati gli obblighi per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile. Non solo. Gli enti territoriali dovranno predisporre nella gestione del catasto territoriale degli impianti dovranno gestire anche quello relativo agli attestati di prestazione energetica, promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione dei cittadini, nonché programmi per la riqualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione (allegato C).

Entro il 31 dicembre 2014, inoltre, regioni e province autonome dovranno presentare una relazione al ministro dello Sviluppo economico e a quello dell'Ambiente sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di loro competenza. L'aggiornamento della relazione sarà biennale e il periodo di riferimento della stagione termica viene fissato convenzionalmente dal primo agosto di ogni anno al 31 luglio dell'anno successivo.



Certificazione energetica edifici: l'ANCE fa il punto sulle nuove norme

Dal 27 dicembre 2012 è in vigore il nuovo quadro normativo riguardante la certificazione energetica degli edifici. Con il D.M. 22 novembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 290 del 13 dicembre 2012), sono state, infatti, apportate alcune modifiche alle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" contenute nel D.M. 26 giugno 2009. Nella tabella seguente vengono riportati i principali contenuti della disciplina, come aggiornati dal nuovo decreto.

A cura di ANCE, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.02.2013, n. 923

TABELLA LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Entrata in vigore delle modifiche	27.12.2012
Finalità	
Definire un sistema di certificazione energetica degli edifici che possa essere un chiaro e comprensibile strumento di valutazione della prestazione energetica degli edifici per acquisti e locazioni di immobili oltre che della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica degli stessi.	
Applicazione	
Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle regioni e province autonome che non abbiano adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici. Eventuali strumenti attuativi regionali di certificazione energetica dovranno tenere in considerazione gli elementi essenziali del sistema di certificazione previsti dalle Linee guida. Tutte le regioni e le province autonome che hanno invece già provveduto al recepimento della dir. n. 2002/91/CE sono comunque tenute ad assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida.	
Edifici coinvolti	Edifici nuovi ed esistenti
Tipologie di edifici interessati	
<p>Edifici adibiti a residenza e assimilabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; - abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; - edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari. <p>Edifici adibiti a uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.</p> <p>Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.</p> <p>Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cinema e teatri, sale di riunione per congressi; - mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; - bar, ristoranti, sale da ballo. <p>Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.</p>	

<p>Edifici adibiti ad attività sportive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piscine, saune e assimilabili; - palestre e assimilabili; - servizi di supporto alle attività sportive. <p>Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.</p> <p>Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili.</p> <p>Nelle categorie sopra enunciate non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, e <i>altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo, né:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;</i> - <i>gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne, o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.</i> (1) <p>Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite a usi diversi (residenziale e altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.</p>	
<p>(1) <i>In corsivo le aggiunte del D.M. 22.11.2012.</i></p>	
<p>Soggetti abilitati alla certificazione energetica (Allegato III, D.Lgs. 115/2008)</p>	
<p>Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici abilitati come di seguito definiti.</p>	
<p>Tecnico abilitato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria); - professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente; - ai soli fini della certificazione energetica, il soggetto in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette Amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse Amministrazioni; - solo nel caso di aggiornamento dell'attestato di certificazione, un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata degli adeguamenti impiantistici (compresa la sostituzione del generatore di calore) in edifici già dotati di attestato di certificazione energetica.
<p>Requisiti dei tecnici abilitati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di conflitto di interessi, nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; - assenza di conflitto di interessi, nel caso di certificazione di edifici esistenti, ovvero non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

Prestazione energetica				
A oggi, la determinazione dell'indice di prestazione considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda sanitaria. Per la climatizzazione estiva si fa riferimento a una valutazione qualitativa dell'involucro. Con successivi provvedimenti la certificazione verrà estesa a tutti i servizi energetici afferenti l'edificio, tra cui l'illuminazione degli ambienti.				
Metodologie per la determinazione della prestazione energetica				
Per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti completamente ristrutturati		- Metodo calcolato di progetto.		
Per i soli edifici esistenti		- Metodo di calcolo da rilievo o standard che prevede tre diverse modalità di approccio.		
Metodi di calcolo di riferimento nazionale (Allegato A, par. 5)				
Per il calcolo della prestazione energetica degli edifici vengono stabiliti specifici riferimenti tecnici: - norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2, per il metodo calcolato di progetto; - le norme UNI/TS 11300, il programma DOCET di ENEA/CNR e il metodo semplificato riportato all'Allegato 2 al decreto, per il metodo di calcolo da rilievo o standard per la parte estiva, la valutazione qualitativa può essere effettuata valutando il fabbisogno di energia termica mediante la UNI/TS 11300, ovvero considerando caratteristiche specifiche dell'involucro legate a fattori di attenuazione e allo sfasamento del flusso termico. Di seguito la tabella riepilogativa sull'utilizzo dei metodi di calcolo delle prestazioni energetiche:				
	Metodo di calcolo di progetto (par. 5.1)	Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio (par. 5.2 punto 1)	Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio (par. 5.2 punto 2)	Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio (par. 5.2 punto 3)
Edifici interessati	Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti	Tutte le tipologie di edifici esistenti	Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3.000 m ²	Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1.000 m ²
Prestazione invernale involucro edilizio	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Metodo semplificato (Allegato 2)
Energia primaria prestazione invernale	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Metodo semplificato (Allegato 2)
Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Norme UNI/TS 11300 (esistenti)
Prestazione estiva involucro edilizio	Norme UNI/TS 11300	Norme UNI/TS 11300	DOCET (CNR-ENEA)	Norme UNI/TS 11300 o DOCET o metodologia par. 6.2

Rappresentazione grafica delle prestazioni

L'attestato di certificazione energetica deve contenere il riferimento alla classe energetica globale e alla classe energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria definite secondo le modalità riportate nell'Allegato 4 al D.M. 26.6.2009. Le classi energetiche vengono definite:

- per la climatizzazione invernale, in base alla situazione climatica del luogo dove l'edificio è realizzato e al suo rapporto di forma (S/V) parametrando ai valori limite definiti dal D.Lgs. 192/2005;

- per l'acqua calda sanitaria, in base ai valori delle norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate a una riduzione di fabbisogno di energia dovuta all'uso di fonti rinnovabili.

La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Attestato di certificazione energetica

Per i nuovi edifici e quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq sottoposti a ristrutturazione integrale ovvero a demolizione e ricostruzione (per nuovi edifici il D.Lgs. 192/2005 intende quelli per cui la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, sia stata presentata dopo l'8.10.2005)

- Obbligo di dotare l'edificio di attestato di certificazione energetica a cura del costruttore (art. 6, comma 1, D.Lgs. 192/2005).

- Consegna al proprietario, da parte del costruttore, contestualmente all'immobile, dell'originale dell'attestato di certificazione energetica; pena la sanzione amministrativa tra euro 5.000 ed euro 30.000 (art. 15, comma 7, D.Lgs. 192/2005).

- Abolito l'obbligo di allegazione dell'attestato all'atto di trasferimento a titolo oneroso (art. 35, legge 133/2008).

- Obbligo di nominare il soggetto certificatore prima dell'inizio dei lavori (anche per ampliamenti volumetrici superiori al 20% e ristrutturazioni totali) (Allegato A, par. 8, D.M. 26.6.2009).

In tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso di immobili esistenti

- Obbligo di dotare l'edificio dell'attestato di certificazione energetica ma non è prevista sanzione in caso di inosservanza (art. 6, comma 1-bis, D.Lgs. 192/2005).

- Abolito l'obbligo di allegazione dell'attestato all'atto di trasferimento (art. 35, legge 133/2008).

Dati contenuti nell'attestato (art. 4, D.M. 26.06.2009)

- Dati informativi.
- Dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio.
- Valori vigenti a norma di legge.

- Valori di riferimento per le classi prestazionali.
- Suggesti e raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione.

<p>Validità temporale massima</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 10 anni. - La validità temporale massima dell'attestato di certificazione energetica non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali la climatizzazione estiva e l'illuminazione. - La validità è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
<p>Prescrizioni relative all'aggiornamento (art. 6, comma 4, D.M. 26.6.2009)</p>	<p>L'aggiornamento è previsto a ogni intervento di ristrutturazione, sia edilizio che impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; - a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; - a ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio; - facoltativo in tutti gli altri casi.
<p>Schema di attestato di certificazione e suoi contenuti minimi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allegati 6 e 7 al D.M. 26.6.2009, rispettivamente per gli edifici residenziali e non residenziali.
<p>I libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del D.P.R. 412/1993 devono essere allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.</p> <p>L'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali che come contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti (art. 6, comma 1-ter, D.Lgs. 192/2005).</p>	

Attestato di qualificazione energetica	
L'attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza dell'attribuzione di una classe di efficienza energetica all'edificio in esame, solamente proposta dal tecnico che lo redige (Allegato A, par. 8, D.M. 26.6.2009).	
Per edifici di nuova costruzione o interventi su edifici esistenti (ristrutturazione integrale e demolizione e ricostruzione di edifici con superficie utile superiore a 1.000 mq, ampliamento volumetrico superiore al 20%, ristrutturazioni totali)	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di dotare l'edificio di un attestato di qualificazione energetica predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio (Allegato A, par. 8, D.M. 26.6.2009). - Presentazione al comune e asseverazione, da parte del direttore dei lavori, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio (art. 8, comma 2, D.Lgs. 192/2005).
Per tutti gli altri edifici	<ul style="list-style-type: none"> - Facoltativo e finalizzato a semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
Dati contenuti nell'attestato (Allegato A, numero 2, D.Lgs. 192/2005)	<ul style="list-style-type: none"> - Fabbisogni di energia primaria di calcolo. - Classe di appartenenza dell'edificio o dell'unità immobiliare. - Valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. - Indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
Schema di attestato di qualificazione e suoi contenuti minimi	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato 5 al D.M. 26.6.2009.



Iva 2013 - Novità della L. 228/2012 e del D.L. 179/2012

QUADRO NORMATIVO

Le novità Iva 2013 non riguardano solo le modalità ed i termini di fatturazione ed il meccanismo della liquidazione Iva per cassa, introdotte al fine di recepire la direttiva 13.7.2010, n. 2010/45/Ue.

Altre disposizioni, come quelle sulla gestione individuale di portafoglio, sulle attività svolte dagli enti pubblici in qualità di pubblica autorità e sulla territorialità dei noleggi di mezzi di trasporto a lungo termine sono finalizzate ad armonizzare le norme nazionali alla disciplina europea, anche come interpretate dalla Corte di Giustizia Ue. Altre scelte, come quella delle aliquote Iva e della trasmissione telematica dei corrispettivi sono tutte italiane.

Le disposizioni in rassegna sono contenute nella Legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012, n. 228), nel decreto "sviluppo 2012 bis" (d.L. 18.10.2012, n. 179), come anche nel D.Lgs. 11.2.2010, n. 18.

Gioacchino Pantoni, Claudio Sabbatini, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 15.02.2013, n. 6

NOVITÀ IVA 2013: il 2013 vede diverse e significative novità in tema di Iva.

Con le novità in rassegna si cerca di semplificare gli adempimenti degli operatori ed i costi da essi sopportati (si pensi alla fattura semplificata, alla fatturazione elettronica ed all'Iva per cassa) (1) e, dall'altro, si cerca di evitare salti d'imposta o politiche fiscali tese a scegliere il luogo (Paese) con aliquota più ridotta per ottenere un servizio (è il caso di locazioni e noleggi di mezzi di trasporto di cui al D.Lgs. 11.2.2010, n. 18).

Altre novità sono contenute nella Legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012, n. 228) e nel decreto "sviluppo 2012 bis" (D.L. 18.10.2012, n. 179), diverse delle quali hanno effetto già dal 2013.

Ci riferiamo ai seguenti aspetti:

- aliquota ordinaria dell'Iva;
- aliquota Iva sui servizi sociali, sanitari ed educativi;
- imponibilità delle operazioni finanziarie di gestione individuale dei portafogli;
- attività *in house* fuori campo Iva;
- servizi di riscossione con Iva;
- depositi Iva;
- trasmissione telematica dei corrispettivi;
- estensione dell'obbligo di compilare lo spesometro in capo agli agricoltori esonerati;
- territorialità dei noleggi.

ALIQUOTA ORDINARIA IVA: si tratta della novità Iva, contenuta nella Legge di stabilità 2013, più onerosa (art. 1, co. 480, L. 228/2012).

Si prevede, per le operazioni effettuate dall'1.7.2013, l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva dal 21% al 22%. (2)

Restano invariate, invece, le aliquote ridotte del 4% e del 10% quali, ad esempio, prodotti alimentari di maggior consumo, medicinali, prestazioni alberghiere, erogazioni di acqua ed energia elettrica per uso domestico, ecc., i quali sono individuati rispettivamente dalla Tabella A, parte II e III, D.P.R. 633/1972.

Il riferimento all'effettuazione dell'operazione richiama le regole del momento impositivo fissate dall'art. 6, D.P.R. 633/1972.

ALIQUOTA IVA SUI SERVIZI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI: per le prestazioni relative ai servizi socio-sanitari, educative e simili (3) rese dalle cooperative, dagli enti mutualistici e loro consorzi, l'aliquota Iva passa dal 4% al 10%, ferme restando le agevolazioni applicabili se l'ente è una Onlus.

L'innalzamento è stato operato mediante l'abrogazione del n. 41-bis), Tabella A, Parte II, D.P.R. 633/1972 (4) e la contestuale ricollocazione nel nuovo n. 127-undevicies), Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972 (nella quale vengono elencate, appunto, le operazioni imponibili con l'aliquota del 10%).

Le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31.12.2013, e quindi non immediatamente all'entrata in vigore della Legge di stabilità (1.1.2013).

IMPONIBILITÀ DELLA GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLIO: i co. 520 e 521 dell'art. 1, L. 228/2012 stabiliscono che, dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013 (che, nei servizi in Italia, significa dalla data del pagamento o dell'emissione della fattura), escono dal regime di esenzione le prestazioni di gestione individuale di portafoglio finanziario (5) che, pertanto, diventano imponibili ad aliquota ordinaria.

A tal fine, è stato modificato l'art. 10, co. 1, n. 4), D.P.R. 633/1972 in modo tale da escludere dall'esenzione ivi recata le operazioni di "servizio di gestione individuale di portafogli".

Si tratta di un adeguamento del sistema interno alla Sentenza della Corte di Giustizia Ue, 19.7.2012, causa C-44/11 "Deutsche Bank" che ha ritenuto non esentabili le gestioni personali.

La Corte di Giustizia Ue, con la citata sentenza, ha stabilito che la gestione individuale di portafoglio (nella duplice componente sia di prestazioni di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore che di acquisto e di vendita), a differenza di quella collettiva, non è esente da Iva perché non tutte le prestazioni rese al cliente sono detassate; non lo sono, in particolare, i servizi di consulenza (né quelli di custodia), benché indispensabili per l'attività di acquisto e di vendita dei titoli, diversamente da quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria che considera la consulenza finanziaria personalizzata come esente (R.M. 4.8.2008, n. 343/E).

L'investitore medio, nell'ambito di una gestione patrimoniale, intende acquistare un servizio completo, per cui non è possibile ritenere preminente un elemento della prestazione rispetto ad un altro.

Infatti, la remunerazione garantita alla banca non è legata solo alla movimentazione dei titoli, ma al valore dell'investimento (del portafoglio), in quanto, come ha osservato l'Avvocato generale nelle conclusioni presentate l'8.5.2011 è la "competenza finanziaria" che definisce "la natura della prestazione complessiva dal punto di vista del cliente. Un cliente che sceglie una particolare strategia di investimento ha interesse a vedere applicata detta strategia. Se i titoli vengono effettivamente acquistati o venduti è meno importante per il soggetto di cui trattasi rispetto alla sicurezza che il suo investimento è, in qualsiasi momento, strutturato in conformità di detta strategia.

Il cliente vuole essere sicuro che tutte le operazioni siano compiute al momento giusto, ma anche che non verranno effettuati acquisti o vendite quando è preferibile astenersi dal farlo".

L'attività in esame, dovendo essere considerata nel suo complesso, senza cioè ritenere preminente l'elemento costituito dalla movimentazione dei titoli, non beneficia dell'esenzione.

Le prestazioni, pertanto, non sono solo inscindibili ma anche indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva; ragion per cui non è possibile ritenere che l'una sia principale e l'altra accessoria.

Entrambe le prestazioni sono, infatti, a tal punto strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica la cui scomposizione sarebbe artificiosa.

La Corte Ue precisa però che se l'elencazione delle esenzioni va interpretata restrittivamente, lo stesso criterio non può dirsi per le deroghe che definiscono la territorialità.

Infatti, con riferimento ai criteri di territorialità, tra regola e deroga non sussiste alcuna preminenza della prima sulla seconda. (6) Così, talune prestazioni (come quella in commento di gestione del portafoglio) possono essere imponibili ma rientrare comunque nel novero di quelle di carattere finanziario e, quindi, seguirne il relativo criterio territoriale di tassazione.

Le predette prestazioni relative a patrimoni individuali saranno dunque assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria al pari, come già avviene oggi, dei servizi di custodia e di amministrazione dei titoli (R.M. 16.7.1998, n. 77/E).

A fronte della modifica è stato previsto un ampliamento delle casistiche che legittimano la separazione delle attività ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli o prestazioni di intermediazione ad esso relative, sia attività esenti ai sensi dell'art. 10, co. 1, D.P.R. 633/1972 (quali, in particolare, l'attività di gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione), in modo tale che l'Iva a monte afferente queste operazioni assoggettate ad Iva possa essere detratta senza limitazioni derivanti dal pro rata.

OPERAZIONI SVOLTE DA ENTI PUBBLICI: l'art. 38, co. 2, lett. a), D.L. 179/2012 esplicita il principio, già presente nell'art. 4, D.P.R. 633/1972 e da sempre contenuto nella disciplina comunitaria dell'Iva (art. 13, Direttiva 2006/112/Ce), per il quale l'attività -non commerciale- esercitata da un ente pubblico rappresenta un'attività svolta da un organismo di diritto pubblico nell'esercizio di attività di pubblica autorità.

La norma afferma che non sono considerate attività commerciali "*le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità*".

Il principio dovrebbe valere anche per le attività svolte dalla società *in house* alla quale un comune (come un qualsiasi altro ente pubblico) affida - in veste di pubblica autorità - alcune attività.

Se la condizione di non tassabilità degli enti pubblici per le attività qualificabili di pubblica autorità, per quanto non espressamente formalizzata nel D.P.R. 633/1972, era peraltro già cogente nel nostro ordinamento per la nota inderogabilità della normativa comunitaria (e, quindi, sotto il profilo operativo, la modifica introdotta dal D.L. 179/2012 non produce ripercussioni sostanziali e significative nell'applicazione del tributo), non altrettanto pacifico il concetto di pubblica autorità, considerato che la relativa definizione non è prevista nella normativa comunitaria e che la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che tale definizione deve essere individuata in relazione al "*regime giuridico applicato in base al diritto nazionale*". (7) Si noti che, con la formulazione dell'art. 4, D.P.R. 633/1972, il Legislatore nazionale esclude il requisito soggettivo per gli "*altri enti di diritto pubblico*" per le operazioni effettuate "*nell'ambito di attività di pubblica autorità*".

Questa definizione ben si addice alle società *in house*.

L'art. 3, D.Lgs. 163/2006 infatti stabilisce che l'organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in maggioranza dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico o la cui gestione sia soggetta al loro controllo.

Una società *in house* che svolge, ad esempio, attività di riscossione tributi pone in essere un'attività di pubblica autorità, anche se delegata dal Comune.

Infatti, considerata la natura concessoria del rapporto, il concessionario non si limita alle attività strumentali alla potestà impositiva dei comuni ma svolge direttamente attività di accertamento e di riscossione dei tributi.

La legge di riordino del servizio nazionale della riscossione, all'art. 3, co. 2, D.Lgs. 112/1999, precisa che "*la scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione*".

NOLEGGI A LUNGO TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DALLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO (B2C) - REGIME IVA 2013

Prestatore (soggetto passivo)	Committente (privato)	Regola di tassazione	Territorialità Iva in Italia
Ita - Ue - extra Ue	p-Ita	Utilizzo in Ita o in Ue	Sì
Ita - Ue - extra Ue	p-Ita	Utilizzo extra Ue	NO
Ita - Ue - extra Ue	p-extra Ue	Utilizzo in Ita	Sì
Ita - Ue - extra Ue	p-extra Ue	Utilizzo in Ue o extra Ue	NO
Ita	p-Ue	Ovunque	NO

Legenda:

Ita = soggetto passivo italiano
 Ue = soggetto passivo stabilito nella Ue extra
 Ue = soggetto passivo stabilito fuori della
 Ue p-Ita = soggetto privato italiano
 p-Ue = soggetto privato
 Ue p-extraUe = soggetto privato extraUe

SERVIZI DI RISCOSSIONE: l'art. 38, co. 2, lett. b), D.L. 179/2012, rende imponibile ad aliquota ordinaria l'attività di riscossione dei tributi, finora esente in base all'art. 10, co. 1, n. 5), D.P.R. 633/1972, provocando agli enti un immediato aumento di spesa pari all'Iva da applicare sull'aggio connesso alla riscossione dei tributi.

L'esenzione resta solo per l'attività di versamento svolta dalle banche.

La novella, infatti, ha delimitato l'esenzione alle sole "operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito".

Restano, pertanto, nel regime di esenzione i compensi percepiti dalle banche per i servizi di pagamento, per conto dei contribuenti, tramite F24 e F23.

Vengono invece escluse dall'esenzione le operazioni relative alla "riscossione dei tributi".

La restrizione dell'ambito applicativo dell'esenzione rispetto al passato è immediatamente evidente sotto due profili:

- da un lato, è stato ridotto l'ambito oggettivo con esclusione dall'esenzione degli aggi corrisposti agli affidatari della riscossione dei tributi che, pertanto, saranno d'ora in poi soggetti ad Iva;
- da altro lato, è stato ridotto l'ambito soggettivo perché anche le operazioni relative ai versamenti di imposte restano esenti soltanto se effettuate da aziende ed istituti di credito e non anche da altri intermediari abilitati.

Tale modifica, pur non producendo ripercussioni sostanziali e significative nell'applicazione del tributo, potrà comportare un immediato aumento di spesa, specialmente per gli enti locali che si troveranno a dover versare l'Iva sugli aggi corrisposti agli affidatari della riscossione dei tributi locali iscritti nell'apposito Albo ministeriale.

Ciò salvo che l'attività di riscossione sia svolta *in house*, come precedentemente esaminato, ossia da società partecipate dagli enti pubblici o locali per esercitare le proprie funzioni in regime pubblico autoritativo.

DEPOSITI IVA: con l'art. 34, co. 44, D.L. 179/2012, si intende porre fine alle problematiche sorte a causa dell'utilizzo (diremmo) virtuale del deposito Iva.

Molte contestazioni erano state sollevate dall'Amministrazione finanziaria nei casi in cui veniva disconosciuto un vero e proprio rapporto di deposito, allorché era assente un vero e proprio atto di custodia (necessario per perfezionare il contratto civilistico di deposito) ma la merce si limitava a transitare.

NOLEGGI A LUNGO TERMINE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (B2C) REGIME IVA 2013				
Prestatore (soggetto passivo)	Luogo di messa a disposizione	Committente (privato)	Luogo di utilizzo	Territorialità Iva in Italia
Ita	Ita	Ininfluyente	Ita	SÌ
		Ininfluyente	Ue	NO
		Ininfluyente	Extra Ue	NO
Extra Ue	Extra Ue (nel Paese di stabilimento del prestatore)	Ininfluyente	Ita	SÌ
		Ininfluyente	Ue	NO
		Ininfluyente	Extra Ue	NO
Ita	Ue o extra Ue	p-Ita	Ita o Ue	SÌ
			Extra Ue	NO
		p-Ue	Ovunque	NO
		p-extra Ue	Ita	SÌ
			Ue o extra Ue	NO
Ue	Ita o Ue (in altro Paese rispetto a quello di stabilimento del prestatore) o extra Ue	p-Ita	Ita o Ue	SÌ

Extra Ue	Ita o Ue o extra Ue (in Paese diverso da quello di stabilimento del prestatore)	p-Ita	Ita o Ue	SÌ
		p-Ue	Ita	NO
		p-extra Ue	Ita	SÌ

Legenda (con riferimento al committente):

p-Ita = soggetto privato italiano

p-Ue = soggetto privato

Ue p-extra Ue = soggetto privato extra Ue

Dalla simulazione del contratto di deposito scaturiva il disconoscimento dell'agevolazione, così che, ad esempio, sia l'autofattura per l'estrazione sia le fatture senza applicazione dell'Iva per le prestazioni di servizi menzionate alla lett. h) del co. 4, art. 50-bis, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993, (lavorazioni, perfezionamento, manipolazioni usuali), poste in essere su beni consegnati al depositario, erano oggetto di recupero da parte del Fisco.

Con la norma in rassegna, si conferisce all'istituto una estrema flessibilità di utilizzazione, venendosi a delineare un sistema in cui:

- l'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito, senza necessità della preventiva introduzione della merce in deposito;
- le prestazioni di servizi sopra menzionate si devono ritenere sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia e la condizione posta dagli artt. 1706 e segg., c. c. in tema di contratto di deposito;
- all'estrazione della merce per l'immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risulti correttamente posta in essere la procedura di autofatturazione (art. 50-bis, co. 6, D.L. 331/1993), l'Iva si deve ritenere definitivamente assolta.

Poiché la norma è di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e risolve i contenziosi in corso.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: nell'ottica della semplificazione, solo ai fini dell'agevolazione introdotta, l'art. 34, co. 55, D.L. 179/2012, ha stabilito che possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei corrispettivi giornalieri distintamente per ciascun punto vendita (art. 1, co. 429, L. 344/2004), non solo i soggetti appartenenti alla grande distribuzione, ossia coloro che operano in "*esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita*" (superficie superiore a 150 metri quadri nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o superiore a 250 metri quadri se con popolazione superiore a 10.000 abitanti), ma anche coloro che, indipendentemente dalla superficie del negozio:

- fanno parte di un gruppo societario, ex art. 2359 c.c.;
- che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale;
- e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a e 10 milioni.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI ESTESI AGLI AGRICOLTORI: si dispone che i piccoli agricoltori (imprenditori agricoli con volume di affari non superiore a Euro 7.000) debbano comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) di cui all'art. 21, D.L. 30.5.2010, n. 78 (art. 36, co. 8-bis, D.L. 179/2012).

La prima scadenza è fissata al prossimo 30.4.2013.

E' imbarazzante pensare che tali soggetti (si calcola siano circa 500.000 i nuovi obbligati), esonerati dalla tenuta della contabilità Iva (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972), debbano sottostare a tale adempimento, finalizzato alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'art. 18, Regolamento 28.1.2002, n. 178/2002/Ce sulla sicurezza alimentare.

TERRITORIALITÀ DEI NOLEGGI: quella in commento non rappresenta una novità prevista dagli interventi normativi di fine anno 2012, bensì di una previsione contenuta addirittura nell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 18/2010 di recepimento della Direttiva 2008/8/Ce.

Le regole di territorialità esaminate riguardano le prestazioni di noleggio, tipologia di servizio che la C.M. 31.12.2009, n. 58/E estende, utilizzando la più ampia espressione "*locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto*".

La prima distinzione da effettuare in relazione ai noleggi è in funzione della durata del contratto:

- noleggi a breve termine; si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a 30 giorni, esteso a 90 giorni per quanto attiene il noleggio di natanti;
- noleggi non a breve termine; si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo superiore ai suddetti termini.

Le novità 2013 -contenute nell'art. 7-sexies, co. 1, lett. e) ed e-bis), D.P.R. 633/1972- modificano il criterio di territorialità dei noleggi a lungo termine di mezzi di trasporto resi nei confronti di soggetti non passivi d'imposta (art. 56, par. 2, Direttiva 2006/112/Ce).

Il nuovo quadro normativo sposta il luogo impositivo dal Paese del prestatore a quello del committente, ancorché agli stati membri sia concessa la possibilità di ricorrere al criterio del luogo di utilizzazione e del luogo di messa a disposizione del mezzo. (8) La disciplina, inoltre, stabilisce un criterio particolare per le imbarcazioni da diporto.

ARTICOLI CORRELATI

Speciale nuova fattura europea *Guida all'Iva, n. 2/2013*

PRODOTTI CORRELATI

La nuova Iva 2013
(B. Santacroce e M. Brusaterra)
L'Edicola della Settimana fiscale, in vendita con Il Sole 24 Ore

Guida alla Manovra finanziaria 2013
(G. Pantoni, C. Sabbatini, N. Dell'Isola, D. Di Emidio, F. Ciani)
Il Sole 24 Ore, pagg. 288, euro 36,00

(1) *Per una più ampia trattazione di queste tematiche si rinvia a G. Pantoni e C. Sabbatini, "Fatturazione - Nuove regole dal 2013" ne "La Settimana fiscale" n° 1/2013, pag. 29 ed E. Orsi, "Iva per cassa - Provvedimenti attuativi e chiarimenti della C.M. 44/E/2012" ne "La Settimana fiscale" n° 48/2012, pag. 27.*

(2) *Diversamente da quanto fatto con il precedente incremento (con decorrenza 17.9.2011), non è stata aggiornata di conseguenza anche la percentuale utilizzabile per lo scorporo dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, prevista dall'art. 27, co. 2, D.P.R. 633/1972.*

(3) *Più precisamente, "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".*

(4) *E la norma interpretativa, co. 331 dell'art. 1, L. 296/2006, che aveva esteso il regime Iva di favore anche alle prestazioni educative e assistenziali.*

- (5) *Si tratta di forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare un mandato all'impiego del proprio patrimonio ad un gestore professionale: si tratta di un servizio personalizzato, così che il portafoglio di ciascun investitore è potenzialmente diverso da quello di ogni altro e definito in base ad una analisi delle peculiari esigenze e di specifici obiettivi di investimento e di propensione al rischio proprio del cliente medesimo (art. 1, co. 5, lett. d), D.Lgs. 58/1998).*
- (6) *Corte di Giustizia Ue, Sentenza 27.10.2005, causa C-41/04, "Levob Verzekeringen e OV Bank"; Corte di Giustizia Ue, Sentenza 15.3.2001, causa C-108/00, "SPI"; Corte di Giustizia Ue, Sentenza 26.9.1996, causa C-327/94, "Dudda".*
- (7) *Corte di Giustizia Ue, Sentenza 14.12.2000, causa C-446/98; Corte di Giustizia Ue, Sentenza 17.10.1989, cause riunite C-231/87 e C-129/88).*
- (8) *Per "luogo di utilizzo del mezzo" si intende il territorio percorso con il mezzo di trasporto, mentre per "luogo di messa a disposizione del mezzo" va inteso il territorio nel quale avviene la consegna fisica del bene.*



Secondo il Consiglio di Stato la FOS è un rifiuto speciale

Ai fini di applicare il pagamento della "ecotassa" introdotta con la legge n. 549/1995, la delibera della giunta regionale della Toscana n. 643/2009 aveva qualificato la frazione organica stabilizzata (cosiddetta "FOS") come "rifiuto urbano". In prima battuta, il TAR Toscana aveva ritenuto illegittima la delibera in quanto la FOS costituiva, in realtà, un "rifiuto speciale", in considerazione di quanto previsto dall'art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia 31 ottobre 2012, n. 5566/2012, nel confermare la sentenza del TAR Toscana, ha, inoltre, sottolineato che qualificare la FOS come rifiuto urbano è contrario a plurimi elementi di interpretazione dell'art. 184.

Federico Peres, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

FRAZIONE ORGANICA STABILIZZATA - INQUADRAMENTO NEL D.LGS. N. 152/2006

Con la sentenza 31 ottobre 2012, n. 5566/2012, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Toscana n. 917/2011, che aveva annullato la delibera della giunta regionale della Toscana n. 643/2009, tramite la quale, previa qualificazione della FOS (frazione organica stabilizzata) come "rifiuto urbano", aveva chiesto il pagamento della relativa "ecotassa" (introdotta con la legge n. 549/1995). Nella fattispecie, il TAR Toscana ritenne illegittima la delibera in quanto la FOS costituiva, in realtà, un "rifiuto speciale", in considerazione di quanto previsto dall'art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, il cui contenuto - ad avviso del TAR - non risultava compromesso dall'abrogazione della lettera n) dello stesso art. 184, comma 3[1], che costituiva, sempre secondo il Tribunale, un'inutile duplicazione della lettera g).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR Toscana, ha, inoltre, sottolineato che **qualificare la FOS come rifiuto urbano è contrario a plurimi elementi di interpretazione dell'art. 184**, segnatamente: "quello letterale, perché incompatibile con il tenore letterale del comma 2, nella parte in cui individua le categorie dei rifiuti urbani; quello logico, perché l'eliminazione della categoria n) del comma 3 non implica l'automatica sussunzione nel comma 2 dei rifiuti in essa inclusi; quello logico-funzionale, perché trascura completamente il nesso funzionale tra il trattamento che produce la FOS e il processo di smaltimento nel quale è inserito; quello di coerenza sistematica, perché la qualificazione del rifiuto urbano è incoerente con i principi di settore della normativa sui rifiuti". Questa sentenza merita di essere segnalata anche perché potrebbe incidere sulla **qualificazione dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento campani** (i cosiddetti "STIR"), questione delicata sulla quale il legislatore è intervenuto a più riprese [2]. Il tema riguarda il fatto che i rifiuti che scaturiscono a valle di un'operazione di trattamento di rifiuti urbani possano essere qualificati come "speciali" o restare "urbani". Le conseguenze della diversa qualificazione sono rilevanti:

- se "speciali", questi rifiuti possono essere conferiti in impianti situati anche fuori dalla regione di produzione;
- diversamente, se si trattasse di rifiuti "urbani", troverebbe applicazione il divieto di circolazione extraregionale.

Sul tema specifico del luogo di smaltimento dei rifiuti prodotti negli STIR Campani, **il TAR per il Lazio, con la sentenza 31 maggio 2011, n. 4915, aveva sostenuto, sulla base di articolate argomentazioni, che questi impianti producessero, comunque, rifiuti urbani.** Il Tribunale del Lazio era giunto a questa conclusione anche attribuendo valore decisivo all'abrogazione dell'art. 184, comma 3, lettera n), che, come detto, classificava come "speciali" i "rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"; ad avviso del Giudice romano, per effetto di questa abrogazione, diventava, infatti, necessario classificare questi rifiuti come urbani[3]. Anche su questo passaggio, il Consiglio di Stato fa chiarezza; in particolare, dopo:

- aver sottolineato che l'elencazione dei rifiuti urbani (art. 184 comma 2) è tassativa (e in essa la FOS non compare);
- aver ricordato che "l'acronimo di FOS sta a indicare la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento meccanico e selezione dei rifiuti solidi indifferenziati che si sviluppa attraverso un articolato processo " dal quale, appunto, la FOS scaturisce quale "risultato (ovvero il prodotto) di un processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urbani che ne modifica la natura sostanziale";
- aver sottolineato che l'elencazione dei "rifiuti speciali" (art. 184 comma 3), al contrario di quella dettata per gli urbani, "non è tassativa, anzi è volutamente generica, omettendo un riferimento specifico alla molteplicità dei rifiuti che rinvergono dalle lavorazioni industriali, sicché la FOS, quand'anche non espressamente menzionata, può ben essere ricompresa", ha qualificato la FOS "come rifiuto speciale incluso nella categoria i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti".

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato, diversamente dalla valutazione compiuta dal TAR Lazio, ha precisato che "l'abrogazione per effetto dell'articolo 2, comma 21-bis del D.Lgs.4 del 2008 della lettera n) dell'art. 184 comma 3 del decreto n. 152 del 2006, che riportava la FOS esplicitamente tra i rifiuti speciali "i rifiuti derivanti delle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani" non ne comporta automaticamente la sussunzione tra i rifiuti urbani come asseriscono il Ministero dell'Ambiente e la Regione. Il criterio dell'origine, richiamato dalla difesa della Regione, come già detto, non è significativo dell'appartenenza alla categoria dei rifiuti urbani, nel caso in cui il rifiuto pur essendo all'origine rifiuto urbano, ha subito un processo di trasformazione a livello industriale che lo ha rigenerato. Tale è la FOS, essendo il prodotto di un articolato processo industriale".

Bonifiche: in Lombardia certificazione distinta per suoli e acque

a cura di **Carlo Alberto Bratina, B&P avvocati**

In Lombardia la certificazione di "avvenuta bonifica" può essere rilasciata separatamente per i suoli e per le acque di falda e le garanzie si possono svincolare anche per fasi. A pochi mesi di distanza dalla conversione in legge del cosiddetto decreto "Salva Italia" che ha reintrodotto l'istituto della "bonifica per fasi" (1), la Regione Lombardia, con la **D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509**, ha adottato alcune disposizioni tecnico-procedurali in tema di bonifiche (linee guida) (2) che, come indicato nelle premesse, sembrano idonee a "definire una più attenta e puntuale lettura delle disposizioni statali, spesso oggetto di definizioni interpretative scaturite da disposizioni locali e/o tesi giurisprudenziali". Innanzitutto, l'art. 11, comma 3, linee guida (in sintonia con la novità (re)introdotta dal legislatore nazionale) prevede la possibilità di **rilasciare separatamente le certificazioni di avvenuta bonifica per i suoli e per le acque di falda**; in questo caso, la certificazione per i suoli potrà essere emessa qualora sia già stato approvato e autorizzato anche il progetto di bonifica della falda idrica. Il comma successivo chiarisce che l'autorizzazione dell'intervento di bonifica dovrà essere costituita da due provvedimenti distinti,

uno per ciascuna matrice. Da un punto di vista operativo, la possibilità di ottenere una certificazione progressiva dovrebbe costituire un importante incentivo per gli operatori economici che, nelle more del completamento della bonifica delle acque di falda, potranno già utilizzare i suoli certificati (3). Il secondo aspetto di particolare interesse è legato alla **prestazione delle garanzie finanziarie** richieste dall'art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 (*"Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi"*). Le linee guida precisano che, in caso di *"bonifica per singoli lotti o fasi progettuali distinte di cui al comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006"*, **le garanzie finanziarie sono determinate per ogni singolo lotto o fase progettuale** (art. 11, comma 7) e, soprattutto, **sono svincolabili con il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del lotto o della fase progettuale pertinente** (art. 12, comma 2); analogamente, in caso di interventi distinti per suoli e falda la garanzia viene determinata separatamente (art. 11, comma 4). Anche in questo caso, la soluzione indicata nelle linee guida, senza pregiudicare la posizione delle amministrazioni beneficiarie della garanzia (generalmente, le province), risulta sensibile alle esigenze degli operatori economici che, attraverso la progressiva riduzione degli importi garantiti, possono sostenere costi minori per ottenere la prestazione di una garanzia bancaria. Come noto, infatti, l'istituto bancario (4) assume a titolo oneroso il ruolo di fideiussore o di garante e la commissione corrisposta è generalmente proporzionale al valore dell'importo garantito; pertanto, a fronte di una progressiva riduzione dell'importo anche la commissione da corrispondere diminuisce. Già nel vigore del D.M. n. 471/1999, alcune regioni italiane (ad esempio Toscana e Molise) (5) hanno adottato soluzioni che, diversamente dalle linee guida lombarde, condizionano lo svincolo della garanzia al completamento dell'intero progetto di bonifica; in altri casi (a esempio Veneto) (6), pur in presenza di provvedimenti analoghi a quello in commento (*"lo svincolo delle garanzie finanziarie, da prestare inizialmente comunque per l'intero intervento, può avvenire progressivamente, laddove il contratto di garanzia lo consenta"*), si registra in concreto una significativa resistenza della PA ad ammettere una liberazione progressiva della garanzia. In queste realtà regionali sarebbe oggi opportuno l'adozione di soluzioni analoghe a quella lombarda posto che, operando diversamente, la flessibilità dell'istituto della *"bonifica per fasi"*, reintrodotta dal legislatore nazionale proprio con la finalità di agevolare il progressivo riutilizzo delle aree già in parte risanate, risulterebbe fortemente limitata. Ora si attende che anche le altre regioni seguano la stessa linea.

Note:

(1) Non si tratta di una novità assoluta; la bonifica per fasi fu introdotta per la prima volta con il D.M. 471/1999, poi abrogato. Per un commento sul punto, si veda F. Peres, *Con la legge "Salva Italia" chiarimenti definitivi in tema di bonifiche*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 3/2012.

(2) *"Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"* (in *Bollettino Ufficiale, serie ordinaria, del 4 giugno 2012, n. 23*).

(3) La soluzione adottata nelle linee guida è, quindi, diametralmente opposta a quanto generalmente accade all'interno dei cosiddetti siti di interesse nazionale nei quali, come noto, l'autorità competente subordina la possibilità di riutilizzare il sito al completamento della bonifica per entrambe le matrici, previa restituzione agli usi legittimi.

(4) In caso di polizza fideiussoria, la compagnia assicurativa.

(5) In questo senso, si vedano: art. 20, comma 11, L.R. Toscana n. 25/1998; art. 32 comma 8, L.R. Molise n. 25/2003; in senso contrario, D.G.R. n. 41 - 106223 della Regione Piemonte 6 ottobre 2003.

(6) D.G.R. della Regione Veneto 10 dicembre 2004, n. 3962.

[1] *Che classificava come speciali i "rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani".*

[2] *In particolare con il D.L. n. 90/2008 (convertito con modificazioni nella legge n. 123/2008), con il D.L. n. 97/2008 (convertito con modificazioni nella legge n. 129/2008) e con il D.L. n. 2/2012 (convertito con modificazioni nella legge n. 28/2012). Cfr. in questa Rivista F. Peres, 2012, 3, p. 97.*

[3] *"La lettera n) del comma 3 dell'articolo 184 del Codice dell'Ambiente (che classificava nell'ambito dei "rifiuti speciali" i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani) è stata soppressa dall'art. 2, comma 21- e, quindi, i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani non possono essere più considerati e classificati quali rifiuti speciali, ma rientrano nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani".*



Gestione delle sostanze chimiche: indicazioni su vigilanza e sanzioni

I due regolamenti europei "REACH" (regolamento n. 1907/2006) e "CLP" (regolamento n. 1272/2008), inerenti alla gestione delle sostanze chimiche nelle varie tipologie di prodotti immessi sul mercato, sono ormai in avanzata fase attuativa. Anche l'azione degli organi di vigilanza è stata avviata, in modo coordinato rispetto alle priorità individuate in ambito europeo. Recentemente sono stati pubblicati dalla regione Lombardia due importanti documenti di orientamento in merito all'irrogazione delle sanzioni e alle modalità di espletamento dei relativi controlli. E' necessario riepilogare, dunque, gli adempimenti necessari ed evidenziare gli orientamenti emersi per l'attività di vigilanza.

Damiano Romeo, Giuseppina Paolantonio Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

SOSTANZE CHIMICHE - REACH E CLP - VIGILANZA - SANZIONI

Negli ultimi anni la normativa in ambito di protezione dal rischio chimico è stata profondamente innovata dall'emanazione di regolamenti europei che hanno introdotto disposizioni per ampliare e per diffondere le conoscenze esistenti sui rischi apportati dalle sostanze chimiche lungo il loro intero ciclo di vita.

Il regolamento REACH, che ha previsto la costruzione di un complesso sistema di gestione dei *chemicals* posto in capo alle imprese, è fortemente interconnesso con le disposizioni del regolamento CLP, che ha ridefinito, invece, i criteri armonizzati per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e di miscele pericolose recependo gli orientamenti del sistema internazionale GHS - *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* predisposto dall'ONU.

I due regolamenti non sono applicati solo a quelle realtà che fabbricano sostanze chimiche o articoli che le possano rilasciare, ma anche alle aziende prettamente commerciali che possono risultare importatori di sostanze, di miscele e di articoli; comunque, più in generale, ha posto obblighi di natura informativa anche in carico ai semplici "utilizzatori a valle" e ai distributori.

La principale criticità emersa fortemente in questi primi anni di applicazione del nuovo sistema è proprio quella inerente agli articolati flussi informativi che, rispetto alle disposizioni previste dalla normativa previgente, hanno coinvolto e coinvolgeranno in misura sempre maggiore le aziende utilizzatrici di prodotti chimici.

Sanzioni e organi di vigilanza

Il D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133, entrato in vigore il 9 ottobre 2009, ha disciplinato le sanzioni penali e amministrative applicabili per le mancanze agli obblighi sanciti dal REACH (si veda la *tabella 1*).

L'art. 126 ha stabilito che le sanzioni devono essere "*effettive, proporzionate e dissuasive*"; è demandata al giudice l'applicazione di pene interdittive, quali l'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione, in aggiunta alle sanzioni definite. Inoltre, proprio perché le sanzioni devono avere carattere dissuasivo, non ne è consentito il pagamento in misura ridotta.

Per il rispetto delle disposizioni specifiche del regolamento CLP (strettamente correlate alle disposizioni del REACH) è stato emanato, invece, nell'autunno scorso, il D.Lgs. n. 186/2011, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 30 novembre 2011 e la cui struttura ed entità delle sanzioni hanno ricalcato quelle del D.Lgs. n. 133/2009.

Le autorità competenti individuate per la vigilanza sono comuni ai due regolamenti, dunque, nella maggior parte delle Regioni e delle Province autonome, le ASL e le ARPA territoriali, alle quali sono affiancate, per i flussi inerenti alle frontiere, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF).

Il piano nazionale delle attività di controllo è elaborato sulla base di diversi elementi:

- indicazioni provenienti dall'Agenzia europea ECHA o dalla Commissione europea;
- informazioni provenienti dai risultati delle attività di controllo degli anni precedenti;
- conoscenze epidemiologiche e analisi del contesto territoriale sulla base del sistema informativo regionale;
- analisi di rischio delle attività territoriali;
- programmi di visite ispettive congiunte tra due o più Stati membri dell'Unione europea;
- segnalazioni provenienti dai centri antiveneni (CAV).

Il 28 giugno 2011, l'Agenzia europea ha presentato il nuovo portale RIPE (*REACH Information Portal for Enforcement*) messo a punto per favorire gli ispettori locali in tutta Europa nell'accesso alle informazioni chiave su REACH e CLP presentate dalle imprese.

I controlli e le ispezioni avviati in questa fase vertono soprattutto sulla registrazione preliminare e sulla registrazione, sulla conformità delle schede dei dati di sicurezza e delle classificazioni, sull'avvenuta comunicazione tra i fornitori e i clienti. Un punto nodale sul quale è sviluppata l'azione di vigilanza, anche in funzione degli obiettivi critici individuati in ambito europeo, è quello della comunicazione e dell'accesso dei lavoratori alle informazioni previste (in questo modo è emersa la correlazione esistente tra le disposizioni di REACH/ CLP e quelle della normativa prevenzionistica quale il D.Lgs. n. 81/2008).

A oggi, le principali non-conformità rilevate hanno riguardato le schede di sicurezza, tuttora non complete rispetto al disposto normativo e, in alcuni casi, non corrette.

Tabella 1

Sanzioni previste per l'inosservanza ai principali adempimenti REACH (D.Lgs. n. 133/2009)

REACH	Adempimento	Sanzione	D.Lgs. n. 133/2009
artt. 6, 7, 8, 12, 17, 22, 24	Registrazione Aggiornamento delle informazioni trasmesse all'ECHA	inesatta registrazione - da 10.000 a 60.000 euro mancato o inesatto aggiornamento delle informazioni - da 10.000 a 90.000 euro	artt. 3, 5
art. 7	Notifica SVHC in articoli	omessa notifica delle "sostanze particolarmente preoccupanti" SVHC - da 15.000 a 90.000 Euro	art. 10
art. 9	Esenzione dall'obbligo di registrazione per le sostanze in processi di ricerca e di sviluppo	mancata richiesta di esenzione - da 3.000 a 18.000 euro	art. 4

art. 9	Elaborazione della valutazione della sicurezza chimica (CSA) e trasmissione della relazione sulla sicurezza chimica (CSR)	omessa o errata elaborazione CSA o compilazione CSR - da 15.000 a 90.000 euro	art. 6
artt. 56, 60 (Allegato XIV)	Autorizzazione	immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione - da 40.000 a 150.000 euro o 3 mesi di arresto	artt. 14, 15
art. 67 (Allegato XVII)	Restrizione	immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta a restrizioni - da 40.000 a 150.000 euro o 3 mesi di arresto	art. 16

Registrazione delle sostanze chimiche e adempimenti correlati .

Essenzialmente, i soggetti principalmente chiamati in causa dal REACH sono i fabbricanti di sostanze chimiche e gli importatori nel territorio doganale europeo, ai quali spetta conoscere la sostanza e le proprietà pericolose per la sicurezza, la salute e l'ambiente; questo avviene attraverso la procedura di registrazione (obbligatoria a partire da un volume di fabbricazione o di importazione pari a 1 t/anno per soggetto economico, fatte salve specifiche esenzioni), che ha previsto la ricerca delle informazioni richieste che dovranno comporre un *dossier* da inviare all'ECHA. Nella registrazione è fortemente incoraggiata la condivisione dei dati (principio OSOR, *one substance one registration*), principalmente attraverso i SIEF (Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze chimiche) ai quali hanno accesso tutti i soggetti che possono avvalersi del cosiddetto "regime transitorio" riservato essenzialmente alle sostanze di non nuova formulazione.

La presentazione del *dossier* di registrazione deve essere accompagnata, per le sostanze pericolose o persistenti-bioaccumulanti-tossiche prodotte/importate in tonnellaggio pari o superiore a 10 t/anno per soggetto, da una "valutazione della sicurezza chimica" (CSA), documentata in un'apposita relazione (CSR). Questo percorso ha inteso raggiungere l'obiettivo di ricostruire i flussi espositivi e le fasce di popolazione interessata durante l'intero ciclo di vita della sostanza chimica, dalla sua fabbricazione o importazione sul territorio UE al suo utilizzo in formulazioni e in oggetti (articoli), all'utilizzo di questi in ambiti specifici produttivi o comuni, fino allo smaltimento finale del prodotto. Una così complessa mappatura delle esposizioni e la caratterizzazione dei rischi connessi può essere effettuata solo ricostruendo gli scenari espositivi lungo la *supply chain*, dalla quale è nata la necessità per il fabbricante/importatore di acquisire, dai soggetti a valle, informazioni accurate sugli usi effettivi e sugli specifici attributi d'uso, al fine di individuarli come "utilizzi identificati" e di considerarli adeguatamente nel CSR. Per consentire di considerare adeguatamente questi dati e di ricostruire i flussi espositivi, è necessario rispettare alcune tempistiche per la comunicazione degli utilizzi specifici da parte dei soggetti a valle. Più precisamente, queste informazioni devono essere inviate un anno prima della corrispondente *deadline* di registrazione del fabbricante/importatore (questo presuppone una comunicazione di questa necessità da parte del soggetto a monte nella *supply chain*).

L'utilizzo non identificato a monte può significare per l'utilizzatore a valle la necessità di effettuare la CSA per il proprio specifico uso ed, eventualmente, per quelli dei soggetti a valle e a sottoporre il CSR all'Agenzia europea. Inoltre, se l'utilizzo è "sconsigliato" (quando, per esempio, non è possibile identificare appropriate misure di sicurezza) e segnalato in scheda di sicurezza, è evidente che sia possibile instaurare un nesso con gli strumenti di controllo delle valutazioni dei rischi chimici e cancerogeni/mutageni ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Da qui la necessità che queste valutazioni siano metodologicamente valide e ben strutturate e argomentate.

L'utilizzatore a valle ha anche l'obbligo di comunicare a monte:

- nuove informazioni su proprietà pericolose che dovessero emergere durante l'utilizzo della sostanza o del prodotto che la contiene nel proprio processo di lavoro;
- nel caso di "usi identificati" a monte, ogni informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita.

In funzione delle evidenze scientifiche e dei dati giunti dalla registrazione, le sostanze di maggiore preoccupazione (definite SVHC, *Sustances of Very High Concern*) sono individuate *in progress* in un'apposita lista (*candidate list*) pubblicata sul sito di ECHA e avviate nel tempo ai provvedimenti restrittivi di autorizzazione di ogni uso (Allegato XIV al REACH) e/o di restrizione all'uso o all'introduzione in determinati prodotti o beni di consumo (Allegato XVII al REACH).

Classificazione ed etichettatura

A essere considerevolmente modificati dal sistema introdotto attraverso il regolamento CLP sono numerosi elementi necessari all'identificazione delle proprietà pericolose apportate dalle sostanze chimiche verso la sicurezza, la salute umana e l'ambiente.

In primis è stato modificato il sistema di classificazione, vale a dire, in sintesi, i criteri condivisi con cui i dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici possono essere interpretati e ricondotti a un univoco sistema di identificazione delle proprietà pericolose. Per le sostanze chimiche i nuovi criteri di classificazione devono essere applicati già a partire dal 1° dicembre 2010, con l'obbligo di riportare nella scheda di sicurezza sia la nuova che la vecchia classificazione fino al 1° giugno 2015. Le ripercussioni più rilevanti del nuovo sistema di classificazione sono attese, però, sulle miscele, per le quali è previsto, infatti, un sistema transitorio che termina il 1° giugno 2015.

L'altro elemento radicalmente modificato del CLP ha riguardato gli strumenti per la comunicazione del pericolo, vale a dire il sistema di etichettatura:

- sono cambiati i pittogrammi di pericolo relativi alle diverse classi di pericolosità, sia nella forma che nei colori caratterizzanti; sono stati anche introdotti alcuni pittogrammi nuovi per una più chiara distinzione della tossicità acuta da quella cronica o sub-cronica;
- le frasi R o frasi di rischio sono state completamente sostituite dalle frasi H (*Hazard statements*), che derivano dalla classificazione adottata e vanno meglio a specificare in che modo il pericolo potenziale (corrispondente alla classe di pericolosità) possa essere trasformato in un rischio concreto per l'utilizzatore;
- anche le frasi S o consigli di prudenza sono sostituite dalle frasi P (*Precautionary statements*), pur mantenendo la funzione di suggerimenti per un sicuro uso e smaltimento del prodotto.

Il regolamento CLP ha anche istituito l'obbligo di comunicare all'Agenzia europea la classificazione adottata in funzione dei nuovi criteri; infatti, il procedimento di "notifica" è applicato a tutte le sostanze pericolose ogniquale volta siano immesse sul mercato UE, a prescindere dal tonnellaggio annuo, entro un mese dalla data di immissione sul territorio doganale UE.

La stessa scadenza è prevista in caso di aggiornamento delle informazioni accluse alla notifica (si veda la *tabella 2*).

Tabella 2

Sanzioni previste per l'inosservanza agli adempimenti CLP (D.Lgs. n. 186/2011)

CLP	Adempimento	Sanzione	D.Lgs. n.186/2011
artt.4, 11, 15, 61	Classificazione	errata o mancata classificazione di un prodotto chimico - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 Euro	art. 3, commi 1, 2, 3
		mancanza della "doppia classificazione" per le sostanze - sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro	art. 3, comma 4
		mancata revisione della classificazione - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 6, comma 5
	Etichettatura e imballaggio	errata o mancata etichettatura di un prodotto chimico - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 3, commi 5, 6
artt. 5, 6, 8, 49	Informazioni per la classificazione di sostanze e miscele	errata o mancata identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 4, comma 1
	Obbligo di conservare le informazioni e le richieste per 10 anni	mancata raccolta, conservazione e messa a disposizione delle informazioni - sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro	art. 4, comma 4
art. 7	Divieto di effettuare determinate sperimentazioni	prove non necessarie su animali - sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro	art. 5
		prove su primati non umani - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	
		prove su umani - arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro	

artt. 10, 12, 15	Definizione dei limiti specifici di concentrazione e dei fattori M	mancata definizione dei limiti specifici di concentrazione, dove inferiori a quelli generici - sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro	art. 6, comma 1
		mancata definizione dei "fattori M" per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico - sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro	art. 6, commi 2, 3
artt. 17, 24, 28, 29, 30, 31, 32	Etichettatura di sostanze e miscele	errata, carente o inadeguata etichettatura - sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro	art. 7
artt. 17, 24, 28, 29, 30, 31, 32	Imballaggio di sostanze e miscele	errato, carente o inadeguato imballaggio - sanzione amministrativa da 5.000 a 60.000 euro	art. 8
artt. 16, 40	Notifica a ECHA della classificazione delle sostanze	mancata notifica o suo aggiornamento nei termini previsti - sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro	art. 9
art. 45	Notifica delle miscele pericolose all'archivio dell'Istituto Superiore di Sanità	mancata notifica o suo aggiornamento nei termini previsti - sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro	art. 10

Scheda di sicurezza

La scheda di sicurezza (SDS) ha mantenuto la struttura già adottata, pur innovata nei contenuti da REACH (Allegato II) e meglio definita attraverso il successivo regolamento n. 453/2010, che ha specificato, in particolare, i nuovi elementi derivanti dalla classificazione e dall'etichettatura da introdurre alle sezioni 2, "*Identificazione dei pericoli*", e 3, "*Composizione/ informazioni sugli ingredienti*", e che è già in vigore relativamente alle sostanze chimiche.

Conseguentemente all'adozione del sistema CLP, può essere necessario aggiornare una SDS in seguito a una nuova classificazione delle sostanze tal quali o in quanto costituenti di una formulazione.

In diversi casi, inoltre, quando a monte il fabbricante o l'importatore abbia effettuato la "valutazione della sicurezza chimica", la SDS deve essere integrata attraverso un apposito allegato contenente gli "scenari espositivi" inerenti agli utilizzi specifici pertinenti al proprio caso. Questa previsione ha riguardato anche le miscele o i preparati chimici per cui, a cura del formulatore, dovrà essere redatto uno scenario espositivo derivato dalla sintesi di tutti gli scenari inerenti ai componenti pericolosi elencati al punto 3 della SDS.

L'intera documentazione, la scheda di sicurezza e i nuovi allegati contenenti gli scenari espositivi, devono obbligatoriamente essere redatti in lingua italiana e utilizzando modalità chiare e comprensibili. Nel caso in cui un utilizzatore a valle non riuscisse a ottenere, dal suo fornitore, le schede di sicurezza di sostanza/ miscela in lingua italiana, potrà informare l'ASL del proprio ambito territoriale per le azioni conseguenti; in questo caso, l'utilizzatore avrà cura di documentare le richieste e i solleciti inoltrati al fornitore.

I casi in cui è prevista la SDS riguardano:

- sostanza o preparato che risulti pericoloso in base ai criteri di classificazione (CLP);
- preparati non classificati come pericolosi ma contenenti sostanze classificate come pericolose (CLP) in concentrazione individuale $\geq 1\%$ p/p (preparati non gassosi) e $\geq 0,2\%$ v/v (preparati gassosi) (a richiesta);
- sostanza persistente-bioaccumulabile-tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'Allegato XIII al REACH;
- \geq preparato non classificato come pericoloso ma contenente sostanze PBT o vPvB in concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ p/p (a richiesta);
- sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze soggette o candidate ad autorizzazione secondo il REACH;
- sostanza provvista di valori-limite di esposizione UE (a richiesta).

La scheda di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità e delle conoscenze specifiche degli utilizzatori. In occasione del controllo sarà verificato se l'impresa disponga di competenze/ strumenti/strutture che rendano possibile la redazione delle schede e se questi siano aggiornati rispetto alla normativa vigente al momento del controllo (si veda la *tabella 3*).

Tabella 3

Sanzioni previste per l'inosservanza agli obblighi informativi disposti da REACH (D.Lgs. n. 133/2009)

REACH	Adempimento	Sanzione	D.Lgs. n. 133/2009
artt. 31, 32, 34, 35, 36	Trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento - scheda di sicurezza (SDS)	mancata fornitura della SDS - da 10.000 a 60.000 euro mancato aggiornamento della SDS (in casi definiti riguardanti l'autorizzazione, la restrizione, le nuove proprietà pericolose) - da 10.000a60.000 euro mancato aggiornamento della SDS - da 3.000a18.000 euro mancata fornitura della SDS in italiano - da 3.000a18.000 euro omissione degli scenari di esposizione nella SDS - da 10.000 a 60.000 euro	art. 10
	Trasmissione di informazioni - sostanze per le quali non è prevista una scheda di sicurezza	mancata comunicazione delle informazioni previste - da 10.000 a 60.000 euro	

art. 35	Obbligo di mettere le informazioni ricevute (SDS e informazioni equivalenti) a disposizione dei lavoratori	da 15.000 a 90.00 euro (datore di lavoro)	art. 10
art. 36	Conservazione delle informazioni e loro trasmissione in caso di cessione dell'attività	mancata conservazione delle informazioni trasmesse e ricevute per un periodo di almeno 10 anni - da 3.000 a 18.000 euro	art. 10

Obblighi comunicativi inerenti agli "articoli"

Anche i produttori e gli importatori di articoli (compresi i prodotti di imballaggio) hanno nuovi obblighi nel sistema REACH, in particolare, correlati alle "sostanze di elevata preoccupazione" (SVHC); la loro presenza in misura superiore allo 0,1% nei prodotti immessi sul mercato ha posto, infatti, l'obbligo di effettuare una comunicazione (notifica) all'ECHA, con le seguenti tempistiche:

- entro il 1° giugno 2011 per le sostanze incluse, al 1° dicembre 2010 nella *candidate list*;
- entro 6 mesi dalla data di pubblicazione, per le sostanze incluse nella *candidate list* dopo il 1° dicembre 2010.

Inoltre, a partire dalla data di pubblicazione di una SVHC nella *candidate list*, il fornitore dell'articolo è tenuto a inviare al destinatario professionale una scheda informativa sulla presenza della sostanza SVHC nell'articolo fornito e sulle condizioni per l'utilizzo del prodotto in sicurezza; su richiesta, dovrà fornirla anche al consumatore finale, entro 45 giorni dalla richiesta (si veda la *tabella 4*).

Tabella 4

Sanzioni previste per l'inosservanza agli obblighi informativi disposti dal REACH (D.Lgs. n. 133/2009)

REACH	Adempimento	Sanzione	D.Lgs. n. 133/2009
art. 7	Notifica all'ECHA	omessa registrazione o notifica delle "sostanze particolarmente preoccupanti" - da 15.000 a 90.000 euro	art. 10
art. 7, comma 3	Istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo	omessa trasmissione di istruzioni quando l'articolo sia stato escluso da registrazione o notifica - da 10.000 a 60.000 euro	art. 10
artt.33,36	Trasmissione di informazioni all'utilizzatore professionale o al consumatore	omessa comunicazione delle "sostanze particolarmente preoccupanti" negli articoli - da 5.000 a 30.000 euro	art. 10

Modalità attuative in Regione Lombardia

Il 28 ottobre 2011 la Regione Lombardia con decreto n. 10009/2011 ha approvato il documento "*Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia*", in applicazione del Piano nazionale dei controlli sul regolamento REACH rivolto, in particolare, al personale delle strutture deputate alla vigilanza.

Lo scorso 21 maggio 2012 è stato emanato, invece, il decreto regionale n. 4398/2012 inerente alla "*Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP*" elaborata dalla struttura tecnica regionale Laboratorio di approfondimento rischio chimico e adottata in applicazione delle stesse linee guida.

Infine, con decreto 7 giugno 2012, n. 5028, la Regione Lombardia ha emanato le "*Linee guida per la gestione delle segnalazioni di non conformità ai regolamenti REACH e CLP*"; all'interno del Dipartimento di prevenzione medica delle ASL sono individuate strutture denominate "RREACH" appositamente rivolte all'attività di vigilanza nell'ambito del REACH, del CLP e delle norme connesse.

Un documento regionale [1] (*frequently asked questions*) dell'ottobre 2012 sui controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in Lombardia ha chiarito alcuni punti controversi sia in merito all'applicabilità degli obblighi in materia (per esempio, i requisiti obbligatori delle schede di sicurezza), sia in relazione ai relativi controlli. Ora, il decreto regionale 20 novembre 2012, n. 10464, ha definito anche le modalità operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative connesse al REACH e al CLP [2].

Il *target group* selezionato in questa prima fase del progetto è costituito da utilizzatori a valle responsabili della formulazione di miscele destinate a lavorazioni industriali o all'utilizzo finale, sia professionale che non. Le ASL, alle quali è trasmesso l'elenco delle imprese selezionate, devono inviare telematicamente entro 15 giorni, al rappresentante legale di ciascuna impresa selezionata, una scheda informativa (modello nell'Allegato A alle linee guida regionali), che entro 20 giorni deve essere resa compilata. Le schede sono trasmesse, quindi, a cura delle ASL alla DG Sanità - struttura Prevenzione ambienti di vita e lavoro che, attraverso il Laboratorio di approfondimento rischio chimico, ha provveduto a individuare le imprese che devono essere sottoposte al controllo ufficiale. I controlli possono anche essere attivati da segnalazioni di non conformità che possono giungere da privati cittadini, organizzazioni rappresentative o imprese.

Per le tariffe applicabili ai controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP (si veda la nota del Ministero della Salute n. 0016249- P-05/07/2011) sono ancora attesi i previsti provvedimenti interministeriali e di specifiche indicazioni da parte del Ministero della Salute.

Nel frattempo, le ASL dovranno comunicare, prima dell'effettuazione del controllo, che è previsto il pagamento di una tariffa e che, nelle more di indicazioni specifiche dal livello centrale, la stessa potrà essere applicata anche in forma retroattiva.

Il controllo è riferito all'impresa intesa quale soggetto giuridico nella sua globalità, non alle singole unità locali; di conseguenza, il luogo di svolgimento del controllo sarà individuato in una delle sedi dell'impresa e in relazione all'obiettivo del controllo potrà essere anche la sede legale (per esempio, se il controllo è di tipo documentale). La scelta del luogo sarà effettuata dall'ASL che ha programmato il controllo; nel caso in cui siano presenti più unità locali in territori diversi, le ASL coinvolte potranno concordare interventi congiunti.

Il sopralluogo ispettivo ha lo scopo di verificare, in particolare:

- l'avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime transitorio, della pre-registrazione;
- l'esistenza e l'efficacia di un sistema di gestione e di controllo delle sostanze, delle miscele e degli articoli;
- la presenza e la conformità, ai sensi dell'art. 31, REACH, delle schede di sicurezza delle sostanze e delle miscele in uso o in deposito;
- la possibilità di accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti sostanze e miscele utilizzate o alle quali possono essere esposti;
- la presenza, dove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con la sintesi degli scenari di esposizione;

- il rispetto degli usi identificati e delle relative misure per la gestione dei rischi e il controllo dell'esposizione, come riferite nelle specifiche sottosezioni della scheda di sicurezza;
- l'idoneità e l'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuali previsti per gli usi identificati delle sostanze o delle miscele;
- l'avvenuta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento;
- la corretta classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ai sensi di quanto previsto dal regolamento CLP e dal D.Lgs. n. 65/2003;
- l'avvenuta presentazione a ECHA della notifica in materia di classificazione e di etichettatura prevista dagli artt. 40 e 49, regolamento CLP.

Allo scopo, potranno essere richiesti:

- gli atti comprovanti le acquisizioni, le cessioni di ramo d'azienda o di stabilimenti;
- le comunicazioni eventuali da e verso l'ECHA;
- i contratti di produzione conto terzi, i contratti/ accordi di distribuzione;
- le memorie a supporto di eventuali esenzioni dagli obblighi posti dal REACH;
- le memorie a supporto dello *status* delle sostanze in REACH;
- l'inventario dei clienti;
- le dichiarazioni dei fornitori sulla REACH *compliance* dei propri prodotti;
- le comunicazioni da e verso i clienti inerenti alla presenza di sostanze SVHC.

Può essere anche verificata l'esistenza di funzioni aziendali e di referenti in materia REACH e CLP, attraverso l'acquisizione di organigrammi e di deleghe.

[1] *Frequently asked questions (FAQ) sui controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in Lombardia (versione 1.0)" disponibile all'indirizzo*
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/93/903/FAQ_1_0.pdf.

[2] *Si rimanda al commento degli stessi autori "Regione Lombardia - sanzioni amministrative in merito alle sostanze chimiche", in questo numero.*



Sulle attrezzature di lavoro gli orientamenti ministeriali per le verifiche obbligatorie

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2012, n. 297, ha reso nota l'emanazione del decreto dirigenziale 19 dicembre 2012. Con la nuova norma il Dicastero ha pubblicato il quarto elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, la disciplina di riferimento del settore appare molto complessa e caratterizzata da molte criticità per cui è importante effettuare una ricostruzione dell'attuale sistema, anche alla luce di queste ultime novità, e per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

ATTREZZATURE DI LAVORO - VERIFICHE OBBLIGATORIE - CRITICITA'

Uno dei profili ancora oggi più rilevanti dell'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087, c.c.) riguarda la fornitura ai lavoratori di attrezzature di lavoro che, da un lato, siano rispondenti ai requisiti definiti dalla copiosa disciplina comunitaria e dalle cosiddette norme di buona tecnica e, dall'altro, siano tenute nel corso del tempo in condizioni di efficienza da un punto di vista anche prevenzionistico; sulla base di questi principi il legislatore, fin dagli anni Cinquanta, ha modellato un regime pubblicistico di controlli che, dando concreta attuazione ai precetti costituzionali contenuti negli artt. 32 e 41, comma 2, Cost., ha imposto al datore di lavoro il dovere di sottoporre determinate attrezzature di lavoro a una verifica iniziale e a verifiche periodiche successive.

Con il D.P.R. n. 547/1955, tuttavia, questo regime è stato circoscritto a quelle attrezzature contraddistinte da caratteristiche costruttive e da modalità operative che determinano presuntivamente un maggior livello di rischio per i lavoratori, assegnando all'ISPESL, costituito nell'ambito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale con il D.P.R. 30 luglio 1980, n. 619, un ruolo centrale ai fini della gestione del sistema dei controlli.

Questo modello è stato sostanzialmente mantenuto con l'art. 71, commi da 11 a 14, D.Lgs. n. 81/2008, anche se il legislatore ha tentato d'inserire alcuni correttivi finalizzati a rendere più efficace questo sistema, rimodulando il meccanismo di verifica e affiancando agli enti pubblici deputati a questi controlli degli ulteriori soggetti abilitati con il riconoscimento di una funzione suppletiva, scelta che si è rivelata di strategica importanza se messa in relazione agli ulteriori tagli alla spesa pubblica contenuti nella legge n. 228/2012 (cosiddetta "legge di stabilità per il 2013").

Nel complesso, quindi, pur mutuando dalla previgente disciplina i tratti somatici fondamentali, l'attuale sistema ha presentato una disciplina che, da un lato, si inserisce all'interno di un contesto normativo profondamente riformato e per altro caotizzato dal D.Lgs. n. 106/2009 e, dall'altro, ha favorito l'introduzione di nuove norme regolamentari, contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011, che hanno definito le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008, che hanno profondamente modificato il regime degli adempimenti operativi dei datori di lavoro in questo ambito.

Inoltre, accanto a questa incessante evoluzione normativa si è affiancata, di riflesso, quella della prassi culminata nella circolare 13 agosto 2012, n. 23, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito diversi importanti chiarimenti interpretativi in materia, alla quale si è aggiunto il nuovo decreto direttoriale 19 dicembre 2012, contenente il quarto elenco, di cui al punto 3.7, Allegato III al D.M. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche [1]; il quadro che ne è derivato è apparso, quindi, alquanto complesso e ha richiuso in se diverse criticità che hanno imposto una ricostruzione dell'attuale sistema, anche alla luce di queste ultime novità e per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori (si veda la *tabella 1*).

Tabella 1	
Il quadro normativo del regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro	
Provvedimento	Oggetto
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Verifiche periodiche obbligatorie (Art. 71, c. 11-14
	Elenco delle attrezzature di lavoro sottoposte alle verifiche periodiche (Allegato VII)
Decreto Interministeriale 11 aprile 2011	Regolamento sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e definizione dei criteri di abilitazione dei soggetti addetti ai controlli periodici
D.D. 21 maggio 2012	Primo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
D.D. 30 luglio 2012	Secondo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
D.D. 19 settembre 2012	Terzo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto dirigenziale 23 novembre 2012	Tariffe per le attività di verifica periodica
Decreto dirigenziale 19 dicembre 2012	Quarto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 maggio 2012, n. 11	Chiarimenti sulle verifiche periodiche, sulla scelta del soggetto abilitato e Sulla modulistica
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13 agosto 2012, n. 23	Chiarimenti sul regime delle verifiche, applicabilità dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, noleggio, attrezzature escluse e raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11 aprile 2011

L'ambito applicativo soggettivo

Un primo profilo che deve essere preliminarmente approfondito riguarda l'ambito soggettivo di applicazione di questo regime; l'art. 71, contenuto nel Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008, "*Obblighi del datore di lavoro*", lascerebbe intendere che il dovere di assoggettare le attrezzature di lavoro, elencate nell'Allegato VII alla stesa norma, ad alcune verifiche riguardi solo coloro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati (art. 2094, c.c.).

Invece, i destinatari sono molto più numerosi in quanto questo adempimento ha riguardato tutti i datori di lavoro pubblici e privati, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera , che hanno rapporti di lavoro non solo subordinato ma anche equiparato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera , e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta; pertanto, a titolo esemplificativo, con riferimento a fattispecie molto diffuse nella prassi professionale, anche una s.n.c. che impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che utilizza una gru montata su di un autocarro deve rientrare nel campo di applicazione dell'art. 71, comma 11, così come l'imprenditore che si avvale della collaborazione solo di associati in partecipazione (d'opera) di cui all'art. 2549, c.c., e che si serve di una scala aerea a inclinazione variabile per lavori di manutenzione.

Alcune criticità normative possono essere rilevate, invece, per quanto riguarda alcune categorie residuali come i lavoratori autonomi (art. 2222, c.c.), le imprese familiari (art. 230- *bis*, c.c.), i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e le società semplici operanti nel settore agricolo; per questi soggetti l'art. 3, commi 11 e 12, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto un regime di tutela più limitato stabilendo che agli stessi sono applicate le disposizioni contenute nell'art. 21 (oltre che nell'art. 26 per i lavoratori autonomi) che, in particolare, al comma 1, lettera a), ha obbligato gli stessi a utilizzare le *"attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III"*.

In relazione al termine "utilizzare" è opportuno sottolineare che, secondo l'art. 69, comma 1, lettera b), è intesa qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; si tratta di una nozione particolarmente ampia che ha toccato ogni momento gestionale che dovrà essere realizzato nel rispetto dei requisiti di sicurezza definiti dal successivo art. 70 e degli obblighi specifici previsti dall'art. 71; pertanto, anche questi soggetti risultano attratti dal regime delle verifiche.

Questa interpretazione, del resto, sembra essere anche in sintonia con i principi contenuti nella legge delega n. 123/2007, che all'art. 1, comma 2, lettera c), ha riconosciuto a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in relazione ai rischi propri delle attività svolte secondo quanto previsto della raccomandazione del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 2003/134/CE.

Principio di specialità e attrezzature escluse dal regime

Un altro profilo di notevole interesse riguarda l'ambito oggettivo; dopo aver fornito la definizione di attrezzatura di lavoro (art. 69, comma 1, lettera a), attraverso un'opera di riassetto organico della disciplina, il legislatore ha sostanzialmente confermato, all'art. 71, commi 11 e seguenti, il previgente regime delle verifiche basato sul "principio di specialità" in virtù del quale le attrezzature da sottoporre al controllo pubblicistico sono solo quelle espressamente previste della normativa.

A tal fine, nell'Allegato VII è stato definito un elenco, che deve essere considerato tassativo [2], che ha ripreso quello desumibile della previgente normativa (per esempio, il D.P.R. n. 547/1955, il D.M. n. 329/2004) con l'inserimento di ulteriori attrezzature di largo impiego (carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Durante questi mesi di prima applicazione, tuttavia, sono state sollevate diverse perplessità circa l'esclusione o meno di alcune tipologie di attrezzature da questo elenco; in merito, quindi, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 23/2012 fornendo alcuni importanti chiarimenti.

In primo luogo, in relazione ai generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL [3], il Ministero ha precisato che devono essere assoggettati alle verifiche obbligatorie ex art. 71, comma 11, solo se sono necessari all'attuazione di un processo produttivo; pertanto, sono escluse, per esempio, le centrali termiche installate nei condomini per le quali, invece, deve continuare a essere applicato il D.M. 1° dicembre 1975, nonché i serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi come, per esempio, quelli a uso domestico [4].

Inoltre, secondo il Ministero sono anche esclusi i ponti sollevatori, in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento contenuta nella norma UNI ISO 4306-1, così come i sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati *"macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi"*; per queste ultime, nella circolare è richiamato anche il comma 8, art. 71, che in particolare, alla lettera a), ha stabilito che queste attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in una nuova sede, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Un discorso più articolato, invece, deve essere fatto per i carrelli commissionatori; il Ministero ha osservato che gli stessi sono definiti come *"carrelli con posto di guida elevabile destinati a operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1)"* e gli stessi non rientrano nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili, secondo la norma UNI EN 280, punto 1.1, in quanto non sono destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, di manutenzione, di riparazione, di ispezione o altri lavori simili. Sotto questo profilo, quindi, questi carrelli hanno una funzione diversa che non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro ma, piuttosto, quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore; per questi motivi, quindi, gli stessi non rientrano nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, a meno che, ha sottolineato il Ministero, il fabbricante abbia previsto nel manuale la possibilità di utilizzare l'attrezzatura *"per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili)"* e, in questa ipotesi, si ricadrebbe nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili.

Disciplina regolamentare delle verifiche e i soggetti abilitati

Chiariti questi aspetti di primaria importanza, occorre compiere alcune brevi riflessioni per quanto riguarda i tratti salienti più significativi della disciplina regolamentare; l'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alle attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII ha previsto l'assoggettamento a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, di cui la prima è effettuata dall'ISPESL, ora dall'INAIL per effetto del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che vi deve provvedere *"nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati"*. Invece, per quanto riguarda le successive verifiche, sono effettuate dai soggetti richiamati *"che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati"*.

In effetti, questa disposizione è il frutto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 e, nel testo previgente, in relazione alle verifiche successive si faceva diretto riferimento alle aziende sanitarie locali; tuttavia, considerati anche i principi di razionalizzazione e di semplificazione previsti dalla legge n. 123/2007, il legislatore in sede correttiva ha modificato questa norma, sia pure in modo alquanto caotico, al fine di assicurare le condizioni affinché le verifiche siano effettuate a regolari cadenze temporali, cercando di risolvere il problema atavico delle difficoltà da parte dell'ISPESL e della ASL di effettuare in tempi celeri le verifiche a causa della cronica penuria di personale che, per altro, con la recente legge n. 228/2012, può rischiare di aggravarsi ulteriormente.

In merito, nel definire i profili applicativi, all'art. 2, il D.M. 11 aprile 2011 ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche che deve essere effettuata nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, che deve essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla richiesta, con una sola funzione suppletiva riconosciuta agli enti di verifica abilitati [5]; infatti, grava sul datore di lavoro l'obbligo di indicare, nella richiesta di verifica, anche il nominativo dell'ente abilitato per il gruppo di appartenenza dell'attrezzatura di lavoro (si veda la *tabella 2*) del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura nei termini temporali. Occorre osservare che il personale dell'ente nell'esercizio delle funzioni di verifica acquista la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Tabella 2

Gruppi di attrezzature da sottoporre a verifica D.M. 11 aprile 2011

Gruppo	Attrezzature di lavoro da sottoporre a verifica (Allegato VII D.Lgs. n. 81/2008)
Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga	a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP Sollevamento persone	a) Scale aree a inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere
Gruppo GVR Gas, vapore, riscaldamento	a) Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata [1] 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW2 6. Forni per le industrie chimiche e affini b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.

[1] I generatori di acqua surriscaldata devono essere trattati come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'art. 3, D.M. 1° dicembre 1975;

[2] Per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di riscaldamento si veda il punto 4.6.1, Allegato II al D.M. 11 aprile 2011.

Inoltre, lo stesso D.M. 11 aprile 2011 ha stabilito che, qualora la verifica non sia eseguita né dal soggetto titolare né dall'ente indicato nella richiesta, il datore di lavoro dovrà rivolgersi a uno degli enti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui l'ultimo aggiornamento è riportato nel decreto direttoriale 19 dicembre 2012 [6], corrispondendo la tariffa per la prestazione eseguita prevista dal decreto dirigenziale 23 novembre 2012 [7].

E' importante osservare che è rimasta comunque ancora obbligatoria la comunicazione della messa in esercizio che dovrà essere presentata preventivamente dal datore di lavoro all'INAIL, il quale dovrà provvedere a comunicare allo stesso il numero di matricola;

la prima delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 su richiesta del datore di lavoro e la periodicità dovrà decorrere dalla data di messa in servizio dell'attrezzatura.

Occorre ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato anche la circolare 25 maggio 2012, n. 11, che, in realtà, è sembrata in controcorrente rispetto agli ultimi provvedimenti legislativi di semplificazione degli adempimenti da parte delle imprese e ha fornito ulteriori indicazioni operative stabilendo che, in particolare, in caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più elementi riportati al punto 1 come, per esempio, il timbro della ditta se la richiesta è presentata su supporto cartaceo o il numero di matricola, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro *"i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere a effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11/4/2011, decorrono dalla data della richiesta"* completa di tutti i dati richiesti.

Ai fini della decorrenza dei 60/30 giorni il Ministero ha precisato, in questo documento, che la data di richiesta coincide:

- in caso di lettera raccomandata AR, con la data di consegna della raccomandata AR riportata sulla ricevuta;
- in caso di invio per fax, con la data di invio del fax;
- in caso di invio tramite PEC, con la data di invio della *mail*;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB, con la data della transazione *on-line*;
- in caso di raccomandata a mano, con la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed *e-mail*, con la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

Inoltre, sempre secondo il Ministero, questi termini temporali per le verifiche periodiche sono interrotti qualora il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica per cause indipendenti dalla sua volontà come, per esempio, l'indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore, che *"dovranno essere comprovabili e adeguatamente documentate"*.

La richiesta cumulativa e noleggio e comodato

Rispetto alla circolare n. 11/2012, viceversa, la circolare n. 23/2012 ha cercato di favorire alcune semplificazioni; infatti, per la verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può presentare una richiesta cumulativa di verifica anche se, probabilmente, le scadenze sono diverse; in questo caso il richiedente dovrà indicare, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (per esempio, specificando *"la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza"*) e, quindi, i termini dei trenta giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica.

Tuttavia, occorre prestare molta attenzione a quest'ultimo profilo in quanto, come ha precisato ancora la circolare n. 23/2012, qualora manchi l'indicazione della data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa; l'ASL/ARPA dovrà anche comunicare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del soggetto abilitato indicato, nei trenta giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Inoltre, ulteriori chiarimenti sono stati forniti in relazione al caso delle attrezzature di lavoro cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso; secondo il Ministero in questi casi la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.

Differimento dei termini e scadenze per le inutilizzate

Inoltre, sempre per esigenze di semplificazione, nella circolare n. 23/2012, il Ministero ha sottolineato che è rimasta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, dalla quale far decorrere i trenta giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della singola attrezzatura.

Per quanto riguarda il caso, molto frequente, delle attrezzature di lavoro soggette a periodi d'inattività (basti pensare, per esempio, a quelle impiegate in edilizia) secondo il Ministero del Lavoro la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, non è interrotta dai periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro con la conseguenza che qualora sia già spirata la scadenza della verifica periodica sarà necessario presentare la richiesta prima del riutilizzo.

Il raccordo con la disciplina previgente

Uno dei profili più controversi di questo nuovo regime è il suo raccordo con la disciplina previgente; anche in merito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali molto opportunamente è intervenuto con la circolare n. 23/2012 fornendo alcuni importanti chiarimenti e tracciando una casistica che ha distinto tra attrezzature con marcatura CE e senza ricadenti nell'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro con marcatura CE, fabbricate, quindi, in osservanza delle direttive comunitarie di prodotto, per le attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, che costituisce anche adempimento dell'obbligo di comunicazione (punto 5.1.2, Allegato II al D.M. 11 aprile 2011).

Se le attrezzature marcate CE che erano ricadenti, già prima del D.Lgs. n. 81/2008, nel regime delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente, per le quali il datore di lavoro ha già presentato all'ISPESL la prescritta denuncia di messa in servizio, se l'Istituto o l'INAIL hanno già provveduto, alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, a redigere il libretto delle verifiche, l'attrezzatura di lavoro dovrà essere sottoposta solo alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, anche in assenza della scheda identificativa che, occorre precisare, ha una valenza fondamentale per tutta la procedura; continuerà a essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima anche l'attrezzatura che alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, pur sprovvista del libretto delle verifiche (circolare n. 162054/1997) è stata già sottoposta alle verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA e, in tale fattispecie, qualora manchi la comunicazione da parte dell'ISPESL del numero di matricola, vi dovrà provvedere l'INAIL nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.

Qualificabili come ponteggi sospesi motorizzati, marcati CE, ai sensi del D.M. 4 marzo 1982 [8], già assoggettati all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008, se il datore di lavoro ha già presentato la comunicazione di messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, prima dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, ha già provveduto a effettuare la prima delle verifiche periodiche, l'attrezzatura di lavoro sarà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste, mentre in caso contrario è obbligatoria anche la prima delle verifiche periodiche.

Ulteriori disposizioni di raccordo sono contenute anche per le "vecchie" attrezzature di lavoro, ossia per quelle sprovviste di marcatura CE; in particolare, per quelle per le quali, già prima della riforma del D.Lgs. n. 81/2008, era obbligatoria la denuncia e le verifiche periodiche se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE, allora le stesse sono rimaste ancora assoggettate a omologazione da parte dell'INAIL e, una volta ottenuta, come le altre saranno sottoposte alle verifiche periodiche successive alla prima.

Analogamente, i ponteggi sospesi motorizzati non marcati CE sono rimasti soggetti al previgente regime di collaudo (D.M. 4 marzo 1982)[9], sempreché nel frattempo non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE, e alle verifiche periodiche successive alla prima. Quelle marcate CE e già messe in servizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 sono sottoposte solo al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

L'art. 26 in caso di verifiche e la tutela del personale ispettivo

Un altro importante chiarimento contenuto nella circolare ministeriale n. 23/2012 riguarda l'applicazione dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, che ha dettato norme particolari in materia di sicurezza negli appalti e nei rapporti di lavoro autonomo e di somministrazione; in effetti, i rapporti instaurati tra il richiedente la verifica e i soggetti titolari della funzione e gli enti abilitati, rientrano nell'ambito applicativo di questa norma e il Ministero del Lavoro, anche per evidenti esigenze di semplificazione, ha precisato che, in relazione all'obbligo del committente, richiedente della verifica dell'idoneità tecnico - professionale del soggetto esecutore della prestazione di verifica (art. 26, comma 1), la stessa non è richiesta in quanto INAIL, ASL/ARPA ed enti di verifica sono in possesso, *ope legis*, di questi requisiti.

Inoltre, queste prestazioni sono configurate come servizi di natura intellettuale, le stesse sono "*in conformità alle disposizioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo*"; in altri termini, secondo il Ministero in queste fattispecie non è obbligatorio redigere il documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI), in quanto il comma 3-bis, art. 26, lo ha reso facoltativo in questo caso; tuttavia, è bene osservare che nell'attività di verifica sussistono pur sempre dei rischi per il personale ispettivo e, quindi, in questi casi rimane in capo al richiedente l'obbligo sia di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, comma 1, lettera b), sia di promuovere la cooperazione e il coordinamento (art. 26, comma 2).

Con questi principi è necessario ricordare il punto 5.3.1, Allegato II al D.M. 11 aprile 2011, il quale ha previsto che, per le operazioni di verifica, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Vicende e obblighi di comunicazione a INAIL e ASL

Alcune considerazioni devono essere compiute anche per quanto riguarda le vicende relative alle attrezzature di lavoro; il D.M. 11 aprile 2011, al fine di garantire un aggiornamento continuo della banca dati e una costante azione di monitoraggio, ha stabilito al punto 5.3.3, Allegato II, che il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio sia la cessazione dell'esercizio che l'eventuale trasferimento di proprietà[10] dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento.

In merito, la circolare n. 23/2012 ha anche precisato che la comunicazione dello spostamento dell'attrezzatura di lavoro è funzionale alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL e, qualora lo spostamento avvenga mentre si è in attesa della verifica, il datore di lavoro dovrà comunicarlo al soggetto titolare della funzione presso il quale è stata inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio dove sarà utilizzata la stessa attrezzatura; questo, ha precisato ancora la circolare, vale anche nel caso dello spostamento di attrezzature in pressione compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

Il regime sanzionatorio

Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, occorre osservare che l'omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, ha comportato a carico del datore di lavoro e del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 87, comma 4, lettera b).

In questa fattispecie trova applicazione il regime previsto dall'art. 301-*bis* il quale ha consentito l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi da parte, non solo del datore di lavoro, ma anche dei dirigenti, oltre che del medico competente e dei lavoratori, i quali sono ammessi a pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provvedano a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo; è opportuno evidenziare che questo strumento è a disposizione sia degli ispettori delle ASL che delle DTL e sono applicati anche i principi generali contenuti nella legge n. 689/1981. Tuttavia, occorre anche rilevare che il mancato assoggettamento dell'attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d'infortunio derivante dall'utilizzo della stessa, un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro sulla responsabilità penale (artt. 589 e 590, c.c.) [11].

[1] *Comunicato dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2012, n. 297.*

[2] *Occorre osservare che per questo elenco è previsto l'aggiornamento con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della Salute (art. 71, comma 14, D.Lgs. n. 81/2008). [3+*

[3] *Utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica.*

[4] *Per questi serbatoi continua a essere applicata ancora la disciplina regolamentare contenuta nel D.M. 1° dicembre 2004, n. 329, nel D.M. 29 febbraio 1988, nel D.M. 23 settembre 2004 e nel D.M. 17 gennaio 2005.*

[5] *E' necessario sottolineare che l'art. 2, comma 3, D.M. 11 aprile 2011, ha stabilito che l'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (ARPA), nelle regioni dove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni territoriali del lavoro (DTL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la PA oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti negli appositi elenchi.*

[6] *Questo elenco è disponibile sul sito Internet dell'INAIL www.inail.it e presso le ASL.*

[7] *Come precisato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 11/2012, solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro deve rivolgersi a uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui allo stesso allegato, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro; inoltre, lo stesso documento ha fornito alcuni chiarimenti anche per le attrezzature di lavoro collocate nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.*

[8] *In Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1982, n. 81. S*

[9] *i veda anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 12 gennaio 2001, n. 9.*

[10] *In caso di vendita, la scheda tecnica, che costituisce parte integrante della documentazione dell'attrezzatura, dovrà essere consegnata all'acquirente.*

[11] *In tal senso si veda Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558, che in relazione al decesso di un lavoratore ha riconosciuto la sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto "ove fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell'ARPAL avrebbero potuto verificare la avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore".*



Le "procedure di sistema" come anello di congiunzione tra l'art. 18 e il Titolo IV, D.Lgs. 81

Nei cantieri le cui imprese hanno condiviso, con i coordinatori della sicurezza in progettazione ed esecuzione, le chiare ed efficaci politiche di coordinamento introdotte dall'applicazione delle procedure di sistema, sono stati confermati i bassi indici di infortunio e di gravità. Un nuovo approccio professionale che ha dato risultati apprezzabili consolidando regole e discipline di prevenzione in un settore sensibile agli infortuni, quello dell'edilizia e delle costruzioni.

Ezio Marasi, Maurizio Molteni, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 12.02.2013, n. 3

INFORTUNI - CANTIERE - NUOVO APPROCCIO - PROCEDURE

Nelle fasi iniziali di un'impresa non è conveniente focalizzarsi sugli strumenti necessari, ma cogliere il senso generale e le motivazioni che spingono a cimentarsi. Occorre comprendere, allora, qual è una motivazione forte che può spingere un'azienda ad avventurarsi nel vasto e infinito mare della conformità alle normative sulla sicurezza ed essere sul mercato del lavoro.

La possibilità di potersi muovere liberamente in un mercato del lavoro sempre più esasperato nell'accertare qualifiche tecnico professionali delle imprese ha imposto, inevitabilmente, il rispetto di regole semplici ma fondamentali.

Procedere, quindi, con una personalizzazione dei processi produttivi che esprima in maniera chiara ed efficace le proprie politiche aziendali, conservi le buone prassi, rimetta in discussione i processi aziendali e favorisca il miglioramento continuo, è una disciplina che non nasce dall'essere sul mercato del lavoro ma dalla necessità di rimanere all'interno dello stesso.

L'esperienza ha portato ad affermare che l'adozione di *standard* di riferimento è dettata da stimoli del mercato, qualche volta da risposte organizzate e robuste a valle di eventi infortunistici, oppure dall'intuizione che è possibile ottenere benefici anche di natura economica. In altri casi può essere la naturale estensione di una cultura aziendale maturata nell'ambito dei più diffusi e blasonati sistemi di gestione per la qualità e per l'ambiente.

Quando l'esigenza di strutturare questo ambito di *compliance* aziendale si è concretizzata, allora gli strumenti a disposizione sono diversi e l'adozione dell'uno o dell'altro è correlata al tipo di impulso iniziale che ha generato il processo.

L'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, "Modelli di organizzazione e di gestione", ne ha indicato due ai quali è stata da subito riconosciuta la potenziale "**efficacia esimente** della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Questi modelli sono:

- le linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 28 settembre 2001;

- il *British Standards Occupational Health and Safety Assessment Series BS OHSAS 18001:2007*.

Sarà approfondito il primo dei due sistemi, redatto dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - UNI e dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL.

Le linee guida sono nate da un'iniziativa di INAIL in collaborazione con un gruppo molto ampio di parti sociali.

L'ambito di applicazione è sicuramente molto delicato, caratterizzato da vincoli normativi cogenti, responsabilità penali di persone fisiche e giuridiche e da altri strumenti simili di gestione.

Infatti, nelle premesse, come prima cosa, gli estensori delle linee guida hanno sottolineato che la pubblicazione "non può essere considerata una norma o una specifica tecnica da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro". La stessa UNI ha voluto aggiungere, in una nota, che "Questa pubblicazione non è un documento normativo. La responsabilità dei concetti espressi è unicamente degli autori".

Per contro, la loro applicazione può essere ben modulata sulle caratteristiche complessive dell'impresa che ha intenzione di adottarle (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell'organizzazione ecc.) e una certa cura è stata posta anche nel mantenere una correlazione con il sistema delle BS OHSAS 18001.

Per favorirne la diffusione, in particolare nelle piccole e medie imprese, l'INAIL ha reso disponibili modelli applicativi, riferiti a specifici comparti produttivi, frutto della collaborazione con le parti sociali, con gli ordini professionali e con gli enti bilaterali.

L'"efficacia esimente" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

E' necessario fare chiarezza sull'efficacia esimente perché non è possibile ottenere questa fattispecie per il solo fatto che il sistema è certificato SGSL. Le imprese che decidono di adottare un sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno nel proprio "impianto organizzativo" chiare ed efficaci politiche di prevenzione e di correzione delle violazioni tecniche e comportamentali interne ed esterne all'azienda.

Pertanto, solo se sono stati veramente utilizzati tutti i migliori *standard* di gestione applicabili per quell'ambito, è possibile presupporre che le cause di un eventuale infortunio sul lavoro possono essere collocate oltre le possibilità organizzative aziendali attuabili e attuate in merito alla prevenzione.

La condizione necessaria per ottenere efficacia esimente in sede di giudizio, quindi, sta nel sapere convincere (nel senso più sano e onesto del termine) il giudice a ritenere ampia e congrua l'azione o le azioni intraprese per evitare l'evento infortunistico.

E' possibile dedurre che spetta al datore di lavoro e non al Giudice l'onere della prova per l'ottenimento dell'efficacia esimente.

I rischi di un "doppio binario"

Quindi, le imprese che operano nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, le cui attività ricadono nell'ambito del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, partendo da questo importante e fondamentale presupposto, possono considerare vantaggioso adottare, all'interno del proprio sistema SGSL, una serie di procedure dette "procedure di sistema" da avviare e condividere con tutti i soggetti appartenenti alla "filiera dei sensibili" (datore di lavoro, dirigente, preposto), nel momento in cui l'impresa si impegna a promuovere e ad attivare le proprie capacità tecnico professionali in occasione di appalti diretti o subappalti di opere di cantiere.

Questo pacchetto di procedure è predisposto dagli RSPP aziendali in applicazione dell'art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, e dal coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione, in applicazione dell'art. 91, Titolo IV, che è una particolare applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in ambito cantieri.

L'introduzione contemporanea delle "procedure di sistema", sia nell'art. 18 che nel Titolo IV ha consentito all'organico d'azienda o d'impresa, il cui organigramma gerarchico è di tipo verticale (datore di lavoro, dirigente, preposto), e ai soggetti del coordinamento, il cui organigramma è di tipo orizzontale (committente, coordinatore, direzione dei lavori, responsabile dei lavori), di armonizzare le linee tecnico-comportamentali necessarie a prevenire e ad annullare stati di rischio che possono essere generati nei luoghi di lavoro.

In quest'ottica di collaborazione per la prevenzione è necessario agire per predisporre, organizzare e coordinare tutto quanto necessario e conseguente all'analisi dei rischi sulle lavorazioni che devono essere eseguite, potendo dimostrare, in caso di evento che lo stesso abbia cagionato un infortunio, che non rientra tra gli eventi che potevano essere ragionevolmente evitati o annullati.

Di fatto, in questi anni di cambiamento normativo è stato possibile accertare che le imprese hanno difficoltà ad approcciarsi con le politiche del coordinatore, spesso poco chiare e male espresse, con la conseguente inefficacia del ruolo del coordinatore e delle sue azioni.

Il legislatore, nel proporre l'adozione di un'organizzazione "pro-sicurezza" integrata nel sistema SGSL, ha voluto sensibilizzare i datori di lavoro, portandoli a sviluppare quell'esercizio mentale atto a promuovere, a progettare, ad adottare, a esigere, a verificare discipline per la sicurezza, fino a scoprire violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro.

Tuttavia, leggendo i testi predisposti per guidare le imprese all'ottenimento della certificazione per la sicurezza aziendale è possibile notare che poco o nulla è scritto in merito a come le imprese possano approcciare efficacemente alle figure di processo (direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), in occasione dell'avvio di lavorazioni di cantiere, in regime di Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008.

Il rischio, in questo caso, è quello di vedere percorsi due binari delle politiche e dei processi di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro; il primo di appartenenza dell'impresa e applicato sui propri luoghi di lavoro (ambito dell'art. 18) e il secondo derivante dal tradizionale percorso di coordinamento in fase di progettazione e, poi, in fase di esecuzione (ambito del Titolo IV).

In cantiere avverrebbe, quindi, uno scollamento pericoloso tra i soggetti d'impresa e del coordinamento che può essere evitato attraverso un momento di confronto e di condivisione delle politiche, preliminare all'avvio delle attività, o ancor meglio tramite l'adozione di specifici strumenti comuni a entrambi i "binari", ovvero le procedure di sistema.

E' necessario non dimenticare che le politiche fissate dal coordinamento in fase di progettazione, riassunte nel piano di sicurezza e coordinamento, prevalgono su quelle proprie delle imprese, poiché appartenenti alla linea contrattuale generale.

Le procedure di sistema

Nel corso dell'adozione di un sistema di sicurezza aziendale SGSL, è necessario mettere a punto un "sistema procedurato e flessibile" da avviare e condividere con il coordinatore della sicurezza attraverso il metodo di lavoro introdotto dalle "procedure di sistema".

Queste ultime diventano lo strumento comune per valutare, disciplinare e vigilare gli stati di rischio ai quali i dipendenti sono esposti durante l'esecuzione delle lavorazioni, anche critiche.

In quest'ottica è evidente che le imprese, adottando il "pacchetto" delle procedure di sistema, possono assumere una linea comportamentale che ottempera le norme per la sicurezza nei cantieri e si trova in perfetta sintonia con le politiche del coordinamento espresse dal coordinatore per la sicurezza, in accordo anche con il committente.

Le procedure di sistema possono fornire alle imprese una chiave comportamentale così semplice e rigorosa da riuscire a migliorare le statistiche degli indici di infortunio e di gravità, dimostrando di conseguenza la concreta efficacia del proprio sistema di prevenzione dei rischi.

Le "procedure di sistema", predisposte in maniera "standard" per le imprese, pronte a essere avviate e condivise con i coordinatori, hanno caratterizzato una parte applicativa dei sistemi SGSL ovvero saranno una diretta estensione dell'espressione della politica del datore di lavoro e del coordinatore.

Occorre descrivere i processi di condivisione insiti in questo nuovo strumento di organizzazione della sicurezza interno ed esterno all'azienda.

Gli argomenti trattati nelle "procedure di sistema" sono:

- "Riunione di accoglienza" come estensione della validazione del POS;
- "Gestione e coordinamento delle attività critiche-Tavoli Tecnici";
- "Gestione dello stato di emergenza da infortunio grave e incendio";
- "Gestione dello stato di Pericolo Grave e Imminente (PGI)";
- "Gestione e attivazione della Squadra per la Sicurezza del cantiere".


Le procedure di sistema sono già state oggetto di sperimentazione e di applicazione e sono già state recepite da pubblicazioni sulle buone prassi per la gestione della sicurezza nei cantieri.

Queste scaturiscono dall'interpretazione della normativa, dal suo confronto con le realtà complesse e dinamiche dei cantieri e, quindi, dalla concreta traduzione in pratica della stessa.

La verifica dell'efficacia delle procedure di sistema attraverso le politiche di coordinamento è stata misurata sia con l'analisi degli indici di infortunio e di gravità sia con una misura della *customer satisfaction* dichiarata dai preposti e dai datori di lavoro che le hanno adottate.

Per meglio comprendere quali siano i vantaggi derivanti nell'applicazione delle procedure di sistema, sono proposti due schemi che sintetizzano il loro effetto positivo sull'organizzazione di tutto il sistema di gestione per la sicurezza del cantiere.

Lo *schema 1* è utile per capire come le "procedure di sistema" standardizzate intervengano nel processo di miglioramento, "puntellando" (come l'effetto di un cuneo) il sistema durante la sua evoluzione lungo il classico ciclo (PDCA), consolidando i risultati raggiunti permettendone di nuovi e più elevati.



Le procedure di sistema, interponendosi tra la struttura delle "azioni di processo" e il piano di miglioramento continuo, costituiscono una sorta di "catalizzatore" che esalta o inibisce le azioni stesse.

Pertanto, l'attivazione delle procedure di sistema può consentire l'analisi di fattibilità di un'attività lavorativa perché eseguibile in sicurezza oppure può attivare il potere impeditivo, da parte dei soggetti sensibili (preposti, dirigenti, coordinatori, direttori dei lavori, datori di lavoro), affinché non consentano l'esecuzione dell'attività, interrompendo il processo perché non in sicurezza riprogrammando, attraverso azioni correttive e preventive, tutte le modalità operative.

L'efficacia delle scelte di prevenzione sugli stati di rischio ha indicato la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato, mentre l'efficienza dell'organizzazione delle lavorazioni in sicurezza ha esaltato l'abilità di eseguire le medesime impiegando le risorse qualificate e le attrezzature adeguate (per esempio, come richiedono le normative sugli ambienti confinati, promuovendo la diffusione delle necessarie competenze, l'utilizzo delle buone pratiche e l'erogazione di un'adeguata formazione).

Solitamente, il parametro tempo è in sintonia con le buone prassi adottate per lavorare in sicurezza.

Questo *modus operandi* condizionato dall'attivazione dalle procedure di sistema ha garantito che gli *standard* adottati dall'impresa rimangano sempre efficaci e performanti.

Nello *schema 2* sono messi in evidenza i vantaggi dell'applicazione delle procedure di sistema come "*policy aziendale*" nei processi di gestione della sicurezza.

La soddisfazione del cliente consegue all'attivazione di un servizio interno di prevenzione, chiaramente espresso in discipline e linee comportamentali, trasferite a coloro che dovranno eseguire attività lavorative, soprattutto critiche.

E' possibile concludere rinnovando l'auspicio che l'introduzione delle procedure di sistema come strumento di lavoro utile a collegare le politiche per la sicurezza dell'impresa e le politiche espresse in fase di coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione possa diventare parte di quel processo di miglioramento fortemente atteso dagli enti di vigilanza e controllo, come la Prefettura e l'ASL che, unitamente agli ordini professionali con le proprie specifiche commissioni, alla Consulta regionale dell'Ordine degli Ingegneri, agli enti bilaterali, alle associazioni nazionali dei costruttori sono promotori di azioni di richiamo e di buone prassi organizzative.

Schema 2

Vantaggi delle procedure di sistema



L'Esperto risponde

Ambiente, suolo e territorio

■ SCARICHI DI ACQUE REFLUE E DOMANDA DI RINNOVO

D. *In base all'articolo 124 del Dl 3 aprile 2006, n.152 per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali, la domanda deve essere presentata un anno prima della scadenza. In seguito, il Dpr 227 del 19 ottobre 2010, all'articolo 3, ha stabilito che, in assenza di modifiche rispetto all'autorizzazione in corso, almeno sei mesi prima può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, attestante l'assenza di modifiche. L'autorizzazione è valida anche oltre i termini (tre anni) fino a quattro anni se il richiedente ha presentato la domanda prima della scadenza (quattro anni) e l'ente che deve rilasciare l'autorizzazione non ha dato risposta? Secondo una funzionaria dell'Arpa, l'autorizzazione non è valida, in quanto la domanda è stata presentata in ritardo e, quindi, il titolare dell'autorizzazione incorre nelle sanzioni previste per scarico non autorizzato. Gradirei avere un parere in merito, con indicazione delle sanzioni, e sapere se si deve presentare al più presto una nuova richiesta di autorizzazione.*

R. La distinzione tra le due discipline in tema di rinnovo della domanda di autorizzazione agli scarichi (ex articolo 124, comma 8, del Dlgs 152/2006 e successive modifiche, ed ex articolo 2 del Dpr 227/2011), si basa – sotto il profilo soggettivo – sulla riferibilità della disciplina generale del 2006 a qualsiasi titolare di autorizzazione allo scarico, mentre la disciplina semplificata del 2011 è riferita alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 3 del Dm 18 aprile 2005, prevedendosi, nel primo caso, un termine di almeno un anno prima della scadenza per presentare la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, mentre nel secondo caso il termine è ridotto a sei mesi prima. In entrambi i casi la tempestività della domanda/dichiarazione di rinnovo consente di proseguire a scaricare nelle more del rilascio di una nuova autorizzazione (che in realtà, nell'ipotesi di scarico proveniente da Pmi, è sostituita dalla dichiarazione presentata ai sensi del medesimo articolo 3) e, comunque, i regimi di favore non scatteranno mai in presenza, negli scarichi, di sostanze pericolose ex articolo 108 del Dlgs 152/2006 (nel qual caso, a livello generale, l'autorizzazione espressa dovrà essere rilasciata entro sei mesi dalla data di scadenza della precedente autorizzazione, in difetto con obbligo di cessazione immediata dello scarico). La presentazione fuori termine di una domanda/dichiarazione di rinnovo dell'autorizzazione non potrà far scattare i due regimi premiali sinteticamente richiamati, con conseguente cessazione dello scarico alla scadenza della precedente autorizzazione, ed esponendo il contravventore alle sanzioni previste dalla legge (l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro, ex articolo 137, comma 1, del Dlgs 152/2006 e successive modifiche).

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 04.02.2013)

Edilizia e urbanistica

■ LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE APPLICATA AL PIANO CASA

D. *Ho aderito al Piano casa nel 2011, per la mia nuova ed unica abitazione, accatastata nel 2010 e ho realizzato la cubatura concessami. In Puglia, il certificato di sostenibilità ambientale, alla data del giugno 2011, era obbligatorio per il Piano casa?*

R. Se l'incremento è limitato al 20% della volumetria di edifici, e comunque non superiore ai 200

mc, l'ampliamento deve essere realizzato rispettando le norme nazionali sul rendimento energetico dell'edilizia, in particolare i criteri e i requisiti generali delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, dettate con il Dpr 59/2009 (articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c) e commi 18, 19 e 20). Se, invece, si arriva al limite dei 350 mc, allora l'intero edificio deve raggiungere il punteggio 2 in base alle valutazioni previste dalla legge 13/2008 sull'edilizia sostenibile. Quindi, nel caso specifico, se l'abitazione ha un'ampliamento con limite di 200 mc è sufficiente rispettare solo la procedura che porta alla certificazione energetica e non alla certificazione di sostenibilità ambientale (che include la certificazione energetica).

(Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 11.02.2013)

■ IL MAGGIOR CARICO COMPORTA NUOVI ONERI

D. *Stiamo istruendo la pratica per destinare degli appartamenti di civile abitazione (A/2) a unità abitative ammobiliate, classificate ad uso turistico (attività ricettiva extra alberghiera) senza esecuzione di opere edili. Il Comune di Verona ci chiede un cambiamento d'uso funzionale, da residenziale a turistico, con relativo versamento di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; vi risparmiamo le ragioni per cui tale pretesa non ci convince e ci limitiamo a chiedere un vostro parere in proposito.*

R. I tribunali amministrativi (Tar e Consiglio di Stato) hanno un orientamento costante ai fini della corresponsione o meno degli oneri d'urbanizzazione. Secondo questi, il mutamento della destinazione d'uso senza esecuzione di opere edilizie, anche se non soggetto a Permesso di costruire, resta pur sempre subordinato al pagamento dei maggiori oneri contributivi nel caso in cui si ha la sussistenza di un maggiore carico urbanistico. Il passaggio da una categoria all'altra (per esempio, edificio che da albergo venga destinato in tutto o in parte ad uffici), pur entrambe previste nell'ambito della zona in cui si interviene, riveste, per gli effetti diretti ed indiretti sull'assetto territoriale, una qualificata rilevanza urbanistica. Si ha invece illegittimità della richiesta del pagamento di tali maggiori oneri se non si verifica la variazione del carico urbanistico (Consiglio di Stato, sezione IV, 29 aprile 2004 n. 2611; sezione V, 15 settembre 1997, n. 959; 21 gennaio 1992, n. 61 e 27 gennaio 1990 n. 693; Tar Lombardia-Brescia, 23 gennaio 1998, n. 34; Consiglio di Stato, sezione V, 8 gennaio 1998, n. 24).

(Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 11.02.2013)



Catasto

■ DENUNCIA FABBRICATI RURALI: I TEMPI DEL RAVVEDIMENTO

D. *Le case rurali debbono essere trasferite dal catasto dei terreni a quello urbano: entro quale data? Inizialmente era fissata per il 30 novembre 2012. Il termine è stato prorogato?*

R. A norma dell' articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/12 convertito dalla legge 214/12, i fabbricati rurali, già iscritti nel catasto terreni senza rendita, dovevano essere iscritti al catasto fabbricati, entro il 30 novembre (per loro l' Imu doveva essere versata in unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012). Con l'occasione, si ricorda che la denuncia al catasto fabbricati deve essere effettuata mediante incarico ad un tecnico professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti industriali edili o agrari, agrotecnici laureati o diplomati, che dovranno provvedere, sia all'aggiornamento geometrico della mappa catastale, con il programma Pregeo, sia al classamento con rendita proposta, eseguito con il programma Docfa, programmi forniti dall'agenzia del Territorio, a norma dell'articolo 1 del Dm 701/94. Non avendo adempiuto a tali obblighi, il titolare dei diritti reali del fabbricato è soggetto alle sanzioni previste dalla circolare 4 del 29 aprile 2011 dell'agenzia del Territorio, secondo cui, qualora gli obbligati omettano di

presentare le denunce, per cessazione del regime di esenzione, entro il 30 novembre 2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative. Poiché la violazione è avvenuta dopo il 30 aprile del 2011, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione medesima, la sanzione applicabile, a norma dell'articolo 2, comma 12, del Dlgs 14 marzo 2011, va dal minimo di 2.066 euro, al massimo di 8.264 euro. In tali fattispecie, comunque, sono applicabili le procedure del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/97), per cui la sanzione può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. (Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 11.02.2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ L'IMPIANTO IDRICO SI SANA SENZA AGEVOLAZIONI

D. *Amministriamo un condominio ove si sta operando la sanificazione degli impianti idrici, causa la presenza della legionella. Gradiremmo sapere se le relative fatture possono essere sottoposte al recupero Irpef del 50%.*

R. In assenza di una precisazione da parte dell'amministrazione finanziaria, la risposta si ritiene negativa. Nel caso di specie, si tratta, infatti, di un intervento di disinfezione dell'impianto idrico affetto da legionella, cioè di un vero intervento di carattere sanitario che non rientra tra gli interventi cui si applica la detrazione del 50% (articolo 16 bis, Tuir 917/1986 e articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012).

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 11.02.2013)

■ PRESTAZIONI PROFESSIONALI: IL LIMITE È DI 15MILA EURO

D. *Per la registrazione delle prestazioni professionali, il limite è pari o superiore a 15.000 euro?*

R. In forza dell'articolo 36 del Dlgs 231/2007, i professionisti sono tenuti a conservare i documenti e a registrare le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Relativamente agli obblighi di conservazione, i professionisti devono conservare per un periodo di dieci anni: - con riguardo all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: la copia o i riferimenti dei documenti richiesti; - con riguardo alle operazioni e alle prestazioni professionali: le scritture e le registrazioni. Relativamente agli obblighi di registrazione, i professionisti devono registrare e conservare, sempre per almeno dieci anni, le seguenti informazioni: - con particolare riferimento alle prestazioni professionali: la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto, ove previsto; - con riguardo a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Queste informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal compimento dell'operazione o dalla fine della prestazione professionale. Quanto alle modalità di registrazione, l'articolo 38 prevede in via alternativa l'istituzione: - di un archivio unico informativo; - di un registro cartaceo della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi di tutti i clienti. Con riferimento al quesito sottoposto, si conferma come il predetto limite di 15.000 euro non risulti pertanto variato.

(Studio Ferrajoli, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde 11.2.2013)

■ SÌ ALL'ACCONTO CASH SE IL SALDO È TRACCIABILE

D. Vorrei sapere se posso pagare in contanti un acconto inferiore a 999 euro, relativo ad un bene che costa oltre i 1000 euro. Ad esempio: se volessi acquistare un elettrodomestico il cui prezzo è 1.600 euro, posso pagare 100 euro in contanti, come acconto alla conferma, e 1.500 con bonifico o carta di credito o assegno alla consegna? E se volessi prenotare un soggiorno in hotel, posso dare 200 euro di acconto in contanti e saldare con mezzo tracciabile il restante importo?

R. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs n. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento sia pari o superiore a 1.000 euro. Tale soglia riguarda esclusivamente la frazione di corrispettivo trasferita per mezzo di denaro contante non rilevando, ai fini di tale computo, la somma trasferita mediante mezzi di pagamento tracciabili. Con particolare riferimento ai due quesiti sottoposti, si ritiene pertanto perfettamente lecita la corresponsione di un acconto in contanti, di importo però inferiore alla predetta soglia normativa, ma a condizione che la restante quota sia corrisposta con carta di credito, bancomat, bonifico bancario o assegno bancario/postale non trasferibile e munito dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

(Studio Ferrajoli L'Esperto Risponde 11.2.2013)

■ SANZIONI NEL CASO DI COMUNICAZIONE TARDIVA

D. Nella risposta al quesito n. 45 (« Il limite detraibile si moltiplica per le unità»), pubblicato sull'Esperto risponde 2/2013, si dice che la detrazione del 55% con massimale 60.000 euro vale sia per sostituzione degli infissi che per cappotto con conseguente massimale di 120.000 euro. In caso di prosecuzione dei lavori nel 2013, si chiede dove indicare, per ognuna delle due tipologie suddette, la spesa del 2012 nel modello da inviare all'agenzia delle Entrate, visto che lo stesso prevede solo una riga «interventi sull'involucro - comma 345». Nel caso vada indicata la spesa totale (ad esempio, 200.000 euro, alla quale corrisponde una detrazione di 110.000 euro) come potrebbe l'agenzia delle Entrate capire se in una delle due tipologie è già stato superato il massimale di 60.000 euro?

R. Con il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, protocollo n.57639/2009, è stato approvato il Modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, da presentare all'agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, agevolati con la detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011; articolo 11, legge 134/2012 e guida al 55% su www.agenziaentrate.it) e che si protraggono in più periodi d'imposta. Tale Modello, da presentare entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, deve essere inviato all'agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica (utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), direttamente dal contribuente, o tramite intermediari abilitati. A tal riguardo, con la circolare 21/E/2010, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato, o tardivo, invio della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, non comporta la decadenza dall'agevolazione, ferma restando l'applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. Nel caso di esecuzione di intervento differenti, anche contestuali, sullo stesso immobile (ad esempio, sostituzione di infissi e cappotto dell'edificio) la detrazione, nei limiti di 60.000 euro per ciascun intervento, compete separatamente, ed è pari, al massimo complessivamente a 120.000 euro. A tal fine, per evitare incertezze dovute al fatto che gli interventi sull'involucro sono indicati in una unica riga (e riferibile al comma 345) si consiglia di provvedere a inviare due diverse comunicazioni ciascuna per il singolo intervento.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 11.02.2013)

 **Condominio****■ CALDAIE A CONDENSAZIONE: I PALETTI ALL'OBBLIGO**

D. *Il mio idraulico mi ha comunicato che la Regione Piemonte obbliga tutti i proprietari di abitazioni e alloggi a dotarsi di caldaie cosiddette "a condensazione". Laddove il proprietario dell'immobile non si doti di tali caldaie, ma continui ad utilizzare le caldaie tradizionali, a quale tipo di sanzioni potrà andare incontro?*

R. In base alla legislazione nazionale (Dpr 412/93 e successive modifiche e integrazioni), ma anche in base alle normative regionali, le prescrizioni in tema di generatori di calore operano solo in presenza di impianti termici di nuova installazione, di ristrutturazione degli stessi, nonché di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria. E, dunque, se abbiamo ben compreso la situazione descritta, la caldaia del lettore non è allo stato assoggettabile alla nuova normativa regionale.

(Edoardo Riccio, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 04.02.2013)

■ INTERVENTI SU MURI COMUNI NEL RISPETTO DEL DECORO

D. *Un muretto, su cui si apriva una porta-finestra d'accesso sul balcone, con due avvolgibili appaiati, separati solo dall'infisso centrale, è stato abbattuto per realizzare una unica grande portavetrata a un solo infisso, con avvolgibile. L'opera, al quinto piano di un edificio di sei, modifica l'estetica e il prospetto architettonico della facciata del palazzo. Il condominio l'ha rilevato al termine dei lavori eseguiti dal nuovo condomino. Com'è possibile fare ripristinare lo stato "ex ante"?*

R. La comproprietà del muro perimetrale legittima il singolo condomino ad apportare a esso tutte le modificazioni che gli consentono di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco, a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'uso del muro e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino il decoro architettonico del fabbricato condominiale (Cassazione civile, 27 dicembre 2011, n. 28919). L'alterazione del decoro architettonico si risolve in un apprezzamento discrezionale istituzionalmente demandato al giudice di merito (Cassazione civile, 13 maggio 2011, n. 10684). L'opera, pertanto, poteva essere eseguita con il limite del divieto di pregiudicare il decoro architettonico. Tale pregiudizio può essere accertato dal giudice e non con semplice delibera assembleare. Al condominio che ritenesse sussistere tale pregiudizio, non resta che ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui il giudice dovesse riscontrare tale lesione, il condomino che ha effettuato l'opera dovrà ripristinare lo stato precedente. Se, invece, il magistrato non ritenesse che il decoro è stato leso, l'opera potrà essere mantenuta.

(Edoardo Riccio, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 04.02.2013)

 **Rifiuti e bonifiche****■ LA TASSA RIFIUTI ESCLUDE BALCONI E PORTICATI**

D. *Il Comune di Calvisano (Bs) applica la Tarsu sull'intera metratura dell'abitazione, indifferentemente dalla destinazione dei locali; siano essi vani principali, garage, cantine, balconi, porticati, logge. Ho provato a parlare con la responsabile dei Tributi, ma mi è stato riferito che il Comune adotta il Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 e fa riferimento solo a quello. A quanto ho letto*

anche sulla vostra rubrica, solo i locali possono essere tassati, e i porticati non sono sicuramente tra questi, dato che non si possono in alcun modo chiudere. Eventualmente, se si trattasse di un errore, posso chiedere il rimborso delle cifre pagate in eccesso per gli anni precedenti (tre anni)? Infine, ho un dubbio sulla richiesta di pagamento. Mi trovo un calcolo così strutturato: 162m (metratura totale lorda dell'abitazione) x 1.25 più contributo provinciale = 233 euro. In che modo è calcolato tale contributo?

R. Il Comune fa bene a tassare i locali principali ed accessori per la loro intera superficie calpestabile (esclusi, cioè, gli spazi occupati da muri interni e perimetrali), perché nessuna disposizione prevede abbattimenti per garage e cantine. Fin qui, siamo d'accordo con il funzionario responsabile dell'ufficio tributi, che «adotta il Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 e fa riferimento solo a quello». Sennonché, l'articolo 62 del medesimo decreto cui fa riferimento il funzionario proclama che «la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ... a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde». Perciò, non sono tassabili i balconi, quali accessori interamente scoperti, né le logge ed i porticati, quali accessori che non rientrano nell'accezione di «locali», perché non interamente chiusi (o perché «semichiusi», secondo la terminologia adottata dalla prassi amministrativa: risoluzione ministeriale 23 novembre 1982, n. 55; risoluzione 9 maggio 1989, n. 8/128). La domanda di rimborso è proponibile se la maggior tassa degli anni precedenti è stata pagata «spontaneamente», ossia in base ad invito al pagamento, e non a seguito di notificazione di cartella esattoriale o di ingiunzione fiscale. Se il pagamento è stato fatto in base a cartella o ingiunzione non impugnate, queste sono definitive, irretrattabili ed inoppugnabili, e non è possibile rimettere in discussione, con la domanda di restituzione, l'ammontare della tassa dovuta (fra tante: Corte di cassazione, 15 gennaio 2007, n. 672). In tema di tributi comunali, la domanda va presentata al Comune entro cinque anni dal giorno del versamento (articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296). L'importo complessivo di 233 euro addebitato al lettore si compone di Tarsu, per 202,50 euro (euro 1,25 per 162 metri quadrati); di addizionale Eca e relativa maggiorazione, per 20,25 euro (il dieci per cento della Tarsu); e di 10,25 euro per «contributo provinciale». Il «contributo provinciale» (o meglio: «tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente») può oscillare fra un minimo dell'uno ed un massimo del cinque per cento della Tarsu, secondo l'aliquota stabilita discrezionalmente dalla Provincia (articolo 19 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504).

(Ezio Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 11.02.2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano